SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 470 e 471-C

RELAZIONE GENERALE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI ABIS e FORTE)

concernente anche gli stati di previsione dell'Entrata **(Tab. 1)** (*Relatore* FORTE), *dei Ministeri del Bilancio e della programmazione economica* **(Tab. 4)** (*Relatore* DELL'OSSO) *e delle Partecipazioni statali* **(Tab. 18)** (*Relatore* CORTESE)

con allegati rapporti delle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 470-B e sugli altri stati di previsione della spesa (v. stampato nn. **470 e 471-C Allegato 1**), *nonchè ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn.* **470 e 471-C Allegato 2,** *e* **470 e 471-C Allegato 3**)

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1988

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (n. 470-B)

presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Finanze

(V. *Stampato n.* **470**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1987
(V. *Stampato Camera n.* **2043**)

modificato dalla Camera dei deputati, con lo stralcio di alcuni articoli, nella seduta del 5 febbraio 1988
(V. *Stampati Camera nn.* **2043**-*bis*, **2043**-*ter*, **2043**-*quater e* **2043**-*quinquies*)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1988

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3500)

(*Bilancio dello Stato*)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (n. 471-B)

presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. *Stampato n.* **471**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 dicembre 1987
(V. *Stampato Camera n.* **2044**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 1988

INDICE

RELAZIONE GENERALE

Parte I - (Disegno di legge finanziaria) (relatore Abis) ..... *Pag.* IX
Parte II - (Disegno di legge di bilancio) (relatore Forte) ..... » XXII
Sez. I - Stato di previsione dell'entrata (relatore Forte) ..... » XXV
Sez. II - Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Dell'Osso) ..... » XXIX
Sez. III - Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Cortese) ..... » XXXI

DISEGNO DI LEGGE N. 470-B

Testo proposto dalla Commissione ..... » XXXIII

Testo approvato dalla Camera dei deputati a fronte del testo approvato dal Senato della Repubblica ..... » 1

CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario ..... » 2
Articolo 1 ..... » 2
Articolo 2 ..... » 6
Articolo 3 ..... » 9

CAPO II - Disposizioni in materia di entrate ..... » 10
Articolo 4 ..... » 10
Articolo 5 ..... » 10
Articolo 6 ..... » 11
Articolo 7 ..... » 12
Articolo 8 ..... » 15
Articolo 9 ..... » 23
Articolo 10 ..... » 25
Articolo 11 ..... » 26
Articolo 12 ..... » 27

CAPO III - Disposizioni per i settori dei trasporti e delle comunicazioni .... » 28
Articolo 13 ..... » 28
Articolo 14 ..... » 35

CAPO IV - Interventi in campo economico ..... » 36
Articolo 15 ..... » 36
Articolo 16 ..... » 51

CAPO V - Interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia di opere pubbliche ..... » 52
Articolo 17 ..... » 52
Articolo 18 ..... » 67

CAPO VI - Disposizioni in materia sanitaria ..... » 72
Articolo 19 ..... » 75
Articolo 20 ..... » 82

CAPO VII - Disposizioni in materia di occupazione e previdenza ..... *Pag.* 87

Articolo 21 ..... » 87
Articolo 22 ..... » 91
Articolo 23 ..... » 92

CAPO VIII - Disposizioni diverse ..... » 95

Articolo 24 ..... » 95
Articolo 25 ..... » 103
Articolo 26 ..... » 104
Articolo 27 ..... » 106
Articolo 28 ..... » 107
Articolo 29 ..... » 110
Articolo 30 ..... » 110
Articolo 31 ..... » 116
Articolo 32 ..... » 116

TABELLE - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* ..... » 121

- A (importi da iscrivere in bilancio, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) ..... » 123
- B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) ..... » 129
- C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) ..... » 141
- D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) ..... » 151

Testo approvato dal Senato della Repubblica ..... » 155

- A (importi da iscrivere in bilancio, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) ..... » 157
- B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) ..... » 195
- C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) ..... » 203
- D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) ..... » 213

DISEGNO DI LEGGE N. 471-B

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati a fronte del testo approvato dal Senato della Repubblica ..... » 229

Allegati al disegno di legge ..... » 261

Tabelle:

- A (capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo n. 5053 per l'acquisto di mezzi di trasporto) . » 262
- B (capitoli per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni compensative) ..... » 264
- C (capitoli per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468) ..... » 268

Quadri generali riassuntivi (*testo approvato dalla Camera dei deputati*):

- A (bilancio di competenza) ..... » 271
- B (bilancio di cassa) ..... » 279
- C (bilancio triennale 1988-90, a legislazione vigente) ..... » 287
- D (bilancio triennale 1988-90 delle Aziende autonome) ..... » 329

Quadri generali riassuntivi (*testo approvato dal Senato della Repubblica*):

- A (bilancio di competenza) ..... » 343
- B (bilancio di cassa) ..... » 351

– C (bilancio triennale 1988-90, a legislazione vigente) ..... *Pag.* 359
– D (bilancio triennale 1988-90 delle Aziende autonome) ..... » 397

STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA – *Modifiche apportate dalla Camera dei deputati* ..... » 413

– Tabella 1 (Entrata) ..... » 415
– Tabella 1/A (Presidenza del Consiglio) ..... » 416
– Tabella 2 (Tesoro) ..... » 420
– Tabella 3 (Finanze) ..... » 421
– Tabella 6 (Esteri) ..... » 424
– Tabella 12 (Difesa) ..... » 425

RELAZIONE GENERALE

PARTE I

(*Disegno di legge finanziaria*)

ONOREVOLI SENATORI. —

1. *Una valutazione complessiva dei documenti di bilancio*

Il disegno di legge finanziaria per il 1988 torna all'esame del Senato dopo una complessa vicenda politica che ha avuto i suoi punti salienti nei dibattiti a conclusione dei quali il Parlamento ha riconfermato, da ultimo nello scorso mese di febbraio, la fiducia al Governo. Vi è dunque un Governo nella pienezza dei suoi poteri costituzionali; tuttavia è nelle attese delle forze politiche un chiarimento da realizzarsi appena approvati i documenti di bilancio, e che dovrà portare ad un rafforzamento dell'accordo, o ad un nuovo accordo, tra le forze di maggioranza, con un possibile mutamento del Governo.

L'incertezza della situazione politico-istituzionale non esime il Senato da un esame, sereno ma puntuale, dei testi approvati dalla Camera. L'opportunità di apportare modifiche va certo valutata anche alla luce del quadro politico, ma non può prescindere dalla individuazione degli aspetti problematici dei documenti di bilancio.

Al di là delle perplessità che possono essere suscitate da specifici aspetti, deve essere valutato, tenendo conto delle informazioni ora disponibili, l'effetto complessivo che i documenti di bilancio, come modificati dalla Camera, avranno sugli andamenti della finanza pubblica e dell'economia.

Nella iniziale impostazione del Governo la manovra di finanza pubblica doveva raggiungere una riduzione del disavanzo, essenzialmente attraverso il contenimento della spesa corrente. In sostanza, l'utilizzazione della spesa per investimenti a fini di sviluppo veniva resa compatibile con il controllo del disavanzo proprio attraverso la riduzione della spesa corrente rispetto alle tendenze in atto. Dal lato delle entrate si trattava essenzialmente di attuare una manovra di sostituzione tra imposizione diretta (da ridurre) ed imposizione indiretta (da aumentare); la manovra era calibrata in modo da assicurare, anche con lo strumento degli assegni familiari, una reale difesa delle famiglie a più basso reddito.

Più in dettaglio si può ricordare che la relazione governativa al disegno di legge finanziaria poneva l'obiettivo di una graduale riduzione del fabbisogno al netto degli interessi, fino ad un suo sostanziale azzeramento «in un arco temporale massimo di quattro - cinque anni». Nella Relazione previsionale e programmatica si stimava che il fabbisogno complessivo 1987 si sarebbe collocato intorno ai 109.000 miliardi, mancando così di circa 9.000 miliardi l'obiettivo; si sarebbe comunque trattato di un risultato ragguardevole dato che il fabbisogno si sarebbe collocato, in termini nominali, sullo stesso livello del 1986, con una riduzione dell'incidenza rispetto al PIL pari a circa l'1 per cento. Su questa base l'obiettivo 1988 veniva fissato in 109.500. Era un risultato non facile, derivante interamente dalla riduzione del fabbisogno primario (la spesa per interessi veniva prevista in crescita dai 69.000 miliardi del 1987, a 77.500 miliardi nel 1988), che doveva scendere da 40.000 miliardi del 1987 a 32.000 miliardi nel 1988, con un calo dell'incidenza rispetto al PIL di circa l'1 per cento.

In coerenza con gli obiettivi generali di politica economica (sostegno alla crescita del PIL tramite gli investimenti e le esportazioni, contenimento dei consumi e stretto controllo dell'inflazione), lo strumento principale doveva essere costituito dal rallentamento della spesa corrente che veniva perseguito principalmente attraverso la forte riduzione del

fondo globale per i nuovi provvedimenti, le misure in campo sanitario, quelle relative alle spese per invalidità civile, per assunzioni nel pubblico impiego, per trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e alle aziende di trasporto locale. Alla spesa per investimenti andavano ingenti risorse, soprattutto per effetto delle misure di accelerazione e razionalizzazione contenute nei provvedimenti collegati.

Il Senato si era in sostanza mosso entro questa impostazione, apportando però significative correzioni.

In particolare, erano state accolte le proposte di correzione della manovra formulate dal Governo, nella seduta del Senato del 10 novembre, anche in relazione all'evolversi della situazione economica internazionale; proposte che erano state stimolate anche dal dibattito in Commissione bilancio e, più in generale, tra le forze politiche.

Riguardo alle entrate si era convenuto sull'opportunità di rinunciare agli aggravi IVA, allo scopo di non favorire il riaccendersi delle aspettative di inflazione; in parallelo era stato necessario rinviare gran parte degli sgravi IRPEF, la copertura dei quali veniva mantenuta nel fondo speciale, condizionandola però (tramite il collegamento con la voce principale del fondo globale negativo) a futuri provvedimenti di incremento delle entrate e di riduzione delle spese.

Le altre correzioni (essenzialmente: rinuncia alla fiscalizzazione aggiuntiva, riduzione del ricorso ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti da parte delle imprese pubbliche, riduzione più contenuta del contributo di malattia per il 1988, altre misure in campo sanitario) tendevano a ridurre il fabbisogno primario di circa 5.500 miliardi. Tenendo conto del positivo riflesso di tale riduzione sulla spesa per interessi (circa 500 miliardi), l'insieme delle correzioni consentiva di porre un nuovo obiettivo di fabbisogno intorno ai 103.500 miliardi.

Il Senato, oltre queste proposte integrative, aveva accolto e rafforzato (in particolare in relazione alla spesa farmaceutica) tutte le misure di contenimento della spesa corrente inizialmente fatte dal Governo, senza peraltro rinunciare ad opportuni aggiustamenti. Si era anche deciso di portare nella «finanziaria» le misure di entrata e quelle di accelerazione della spesa per investimenti contenute nei provvedimenti collegati, giudicandole componenti essenziali della manovra. Inoltre, la citata introduzione del fondo globale negativo in relazione agli sgravi IRPEF, consentiva anche di evitare un effetto ritardato di peggioramento strutturale dei conti pubblici che era insito nell'iniziale formulazione della manovra.

La manovra definita appariva, sulla base delle informazioni allora disponibili, sostanzialmente corretta ed in grado di evitare sia i rischi del riaccendersi del processo inflazionistico che quelli di una recessione, favorendo il massimo di crescita consentito dai vincoli internazionali.

Tuttavia le informazioni oggi disponibili sull'effettivo livello del fabbisogno del 1987 fanno ritenere non sufficiente l'intervento allora operato. Infatti il fabbisogno primario 1987 supererà di circa 4.500 miliardi l'ammontare previsto nella Relazione previsionale e programmatica. Già il solo effetto di trascinamento nel 1988 renderebbe irrealistico l'obiettivo di 103.500 miliardi per tale anno.

È chiaro che tali dati non giustificano una correzione in senso espansivo della manovra, anche perchè le preoccupazioni su possibili tendenze recessive, sottolineate dall'opposizione nel corso del dibattito in Senato, in parte non sono convalidate dai fatti, ed in parte nascono dalla persistenza di un quadro economico internazionale incerto, che comunque sconsiglia un forte rilancio della domanda interna e dei consumi in particolare.

Rinviando alle conclusioni un approfondimento sulle tendenze dell'economia e della finanza pubblica, conviene tornare alle modifiche ora all'esame del Senato per mostrare come esse non vadano nella direzione di un effettivo maggior contenimento della spesa corrente e del fabbisogno; d'altra parte ciò sarebbe stato strano se solo si pensa al complesso di circostanze politiche venutosi a determinare durante il dibattito in Assemblea alla Camera; circostanze così singolari che nè la maggioranza, nè le opposizioni, nè il Governo si riconoscono per intero nell'attuale testo della «finanziaria».

Nel complesso gli effetti contabili delle modifiche (evidenziati nel prospetto) non pongono in luce peggioramenti dei saldi, se si prescinde dalla soppressione dell'aumento dell'imposta sugli interessi, compensata (nell'impostazione data dalla Camera), da un aumento della previsione di entrata a legislazione vigente. Qui si pone una prima questione: infatti anche se la previsione di maggiori entrate viene ritenuta realistica, resta il fatto che nell'impostazione del Senato (codificata anche nelle norme sulla copertura, articolo 2, peraltro accolte e perfezionate dalla Camera), le eventuali entrate aggiuntive, rispetto alle previsioni, restano automaticamente destinate alla riduzione del fabbisogno, mentre le maggiori spese correnti devono essere coperte con incrementi di entrata derivanti da innovazioni normative, o da riduzioni permanenti di spese correnti. Viceversa dai documenti trasmessi dalla Camera si ricava che, rinunciando all'incremento dell'imposta sostitutiva, una parte delle nuove spese correnti troverebbe in sostanza copertura nella evoluzione spontanea delle entrate, pur in presenza di un disavanzo da tutti dichiarato eccessivo.

PROSPETTO 1

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA. EFFETTI SUL BILANCIO DELLO STATO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(*miliardi di lire - competenza*)

	1988	1989	1990
Entrate tributarie (1)	- 1.800	- 1.802	- 1.839
Entrate extratributarie	1 250	1.000	1 000
1. Entrate finali	- 550	- 802	- 839
SPESA CORRENTE			
Articolato (2)	849	438	555
Tabella B (3)	1.328	- 134	191
Tabella D	-	-	-
Tabella A (4)	- 30	-	-
2. Totale spesa corrente	2.147	304	746
SPESA CONTO CAPITALE			
Articolato	454	1.410	1.110
Tabella A (4)	- 1.090	- 530	- 545
Tabella C	- 474	+ 220	+ 360
Tabella D (5)	+ 78	- 17	- 67
3. Totale spesa conto capitale	- 1.032	1.083	858
1. - 2. Risparmio pubblico	- 2.697	- 1.106	- 1 585
1. - (2 + 3) Saldo netto da finanziare	- 1.665	- 2.189	- 2 443

(1) Si tiene conto della soppressione dell'articolo 6 del testo Senato (aumento imposta su interessi); le minori entrate considerate (2.500 miliardi nel 1988, 2 675 nel 1989, 2.862 nel 1990) sono in parte compensate da altri aumenti di imposte inseriti dalla Camera (700 miliardi nel 1988, 873 nel 1989, 1 023 nel 1990).

Va segnalato che le maggiori entrate derivanti dall'imposta sugli interessi sono mantenute in bilancio perchè l'aumento dell'imposta è entrato in vigore con il disegno di legge n. 3 del 1988.

La Camera, in sede di esame della seconda nota di variazioni, ha aggiunto una nota al capitolo 1026 dell'entrata (ritenuta sugli interessi e redditi da capitale) dalla quale risulta una valutazione dell'effetto

dell'aumento dell'imposta (e quindi della perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 6 del testo Senato) pari a 2.000 miliardi nel 1988, ed un effetto derivante dalla reiterazione dell'anticipo al 100 per cento (articolo 7, comma 8 del testo Camera) pari a 1.750 miliardi. Parallelamente la Commissione ha incrementato di complessivi 2.000 miliardi le previsioni di entrata a legislazione vigente sui capitoli 1023 (IRPEF) e 1024 (IRPEG).

(2) Sono considerati gli effetti della riduzione di spesa relativa ai supplenti per ritenute previdenziali (300 miliardi per anno) e gli effetti delle modifiche alla normativa FIO per la parte relativa agli interessi sui mutui BEI (capitolo 4694 Tesoro· −160 miliardi nel 1988, −80 nel 1989, +40 nel 1990).

(3) Le cifre risultano dai seguenti passaggi·

Accantonamenti positivi	2.854	3.736	4.881
Accantonamenti negativi	− 376	− 2.720	− 3.540
Soppressione fondo aggiuntivo 6 comma, articolo 1	− 1.150	− 1.150	− 1.150
	+ 1.328	− 134	+ 191

(4) In relazione alla mancata conversione del decreto-legge n. 373 del 1987: «Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo», sono stati soppressi i relativi stanziamenti 1988 in Tabella A (30 miliardi di parte corrente e 565 miliardi di conto capitale); con emendamento del Governo i 595 miliardi sono stati portati in aumento dell'accantonamento – Difesa del suolo ... – del fondo globale capitale (Tabella C). Un'altra modifica riguarda la modulazione della legge organica per il Mezzogiorno, che è stata così modificata:

1988	1989	1990	1991 e successivi
− 525	− 530	− 545	+ 1 600

(5) È stato soppresso lo stanziamento «Maggiori costi carbone Sulcis-Enel» (2,5 miliardi per anno); è stato anche modificato lo stanziamento per interventi di disinquinamento (Ministero Ambiente capitolo 7705: +80 miliardi nel 1988, −15 nel 1989, −65 nel 1990).

Altri problemi nascono dalla struttura del fondo globale di parte corrente. Gli accantonamenti negativi di tale fondo erano in precedenza collegati in massima parte agli sgravi IRPEF; ora invece essi sono collegati, per una quota rilevante (più di 2.000 miliardi nel 1989 e nel 1990) a tutti gli accantonamenti per aumento di spese, indistintamente. In sostanza, nell'impostazione originaria il fondo negativo bilanciava maggiori entrate o riduzioni di spesa con lo sgravio IRPEF, con effetto nullo sul risparmio pubblico, ma anche con un effetto complessivo di riduzione della spesa corrente. Adesso, invece, tramite il fondo negativo si programma anche un aumento di entrate che finanzierà nuove spese; naturalmente l'effetto sul risparmio è ancora nullo, tuttavia si programma un accrescimento della spesa corrente.

Preoccupazioni ancora più forti suscitano le conseguenze sul fabbisogno di cassa. Infatti rispetto al testo accolto dal Senato si riscontra, in termini di competenza, un aumento della spesa corrente compensata in parte da una riduzione della spesa per investimenti. Tuttavia, mentre l'aumento della spesa corrente si tradurrà con elevata probabilità in un effettivo incremento delle uscite, la manovra sulla spesa di investimento non avrà un effettivo impatto di contenimento. In senso opposto spingono infatti le norme di accelerazione della spesa in conto capitale inserite dalla Camera, in particolare in relazione al FIO. Ora, accelerare le spese di investimento è in sè una manovra altamente positiva per i suoi effetti sulla crescita e la occupazione; tuttavia se si ritiene necessario ridurre il disavanzo bisognerebbe parallelamente contenere la spesa corrente.

Da ultimo, non può essere tralasciato un cenno alla stessa struttura del disegno di legge finanziaria al nostro esame.

Il disegno di legge, già complesso nel testo inizialmente proposto dal Governo, si è andato via via accrescendo nel corso dell'*iter* parlamentare, sino a raggiungere una dimensione ed una eterogeneità veramente notevoli e sicuramente eccessive. Vi è in ciò l'effetto delle difficoltà di assicurare un *iter* rapido ai provvedimenti di maggiore importanza, per cui il Governo inserisce nella proposta iniziale le norme di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria o per gli invalidi civili, ed il Parlamento è costretto a trasferire in «finanziaria» una parte dei provvedimenti collegati, il cui *iter* sembra profilarsi incerto.

Ma, oltre a queste norme che in sostanza riguardano temi di grande rilievo, nella «finanziaria» tendono anche a concentrarsi piccoli interventi non collegabili, proprio per le loro dimensioni, alla manovra di bilancio.

Tutto ciò accresce la difficoltà di una procedura che comunque non può non essere complessa, date le dimensioni ed i problemi della finanza pubblica.

L'esperienza della sessione di bilancio in corso conferma che questo problema deve essere affrontato senza rinvii. Gli interventi sui grandi meccanismi di spesa dovrebbero essere esaminati in tempi certi, ma non «dentro» la «finanziaria». Gli interventi specifici dovrebbero essere lasciati alla normale attività legislativa, trovando nei documenti di bilancio il quadro di compatibilità finanziarie entro il quale muoversi. Le linee di soluzione sono in sostanza quelle indicate nella relazione in sede di prima lettura, ma le vicende successive inducono a ritenere questo ordine di problemi ancora più urgente.

Al riguardo si può aggiungere che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel capo I del disegno di legge, e soprattutto agli articoli 2 e 3, confermano sostanzialmente l'idea di un processo annuale di bilancio scandito su due fasi ben distinte: entro maggio, la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di un documento che metta a fuoco gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo; entro settembre, la presentazione dei documenti contabili veri e propri (disegni di legge di bilancio e finanziaria).

In sostanza, l'articolo 3 introdotto dall'altro ramo del Parlamento conferma la necessità di anticipare la definizione degli indirizzi necessari a mettere a fuoco gli interventi correttivi per il conseguimento degli obiettivi della manovra di bilancio nonchè per il rispetto delle regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si collegano con la finanza statale.

In questo senso si può forse osservare che la nota più originale ed innovativa del lavoro fatto dal Parlamento nella sessione di bilancio ancora in corso rimane l'indicazione posta in prima lettura con l'articolo 2, in materia di regole di copertura. Queste indicazioni sono state pienamente confermate dall'altro ramo del Parlamento, ed anzi in qualche misura meglio precisate ed affinate. Infatti la sistematica dell'articolo 2 risulta più organica ed analitica, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la materia disciplinata nell'articolo 1. Inoltre, nel confermare l'obbligo di copertura per le spese correnti pluriennali disposte in sede di disegno di legge finanziaria si precisa opportunamente che la copertura reperita nella riduzione permanente di altre spese deve riferirsi ad autorizzazioni di parte corrente: il concetto era implicito nel testo Senato e tuttavia appare opportuna la scelta di una sua formale esplicitazione.

In complesso, quindi, è innegabile la sensazione che dalla lettura della «finanziaria» in esame emerga una sorta di dicotomia tra le intenzioni razionalizzatrici dei primi tre articoli e la realtà dei successivi ventinove articoli; tale dicotomia non riguarda tanto le questioni relative alla copertura in senso contabile (questioni che pure in qualche modo potrebbero porsi) quanto piuttosto un profilo di metodo; è come se proprio l'estrema pesantezza e macchinosità delle norme di spesa inserite negli articoli successivi abbia in qualche misura indotto il legislatore a riconsiderare da subito il percorso decisionale che si dovrà seguire per la «finanziaria» 1989 se ci si vuole immettere in un circolo di comportamenti meno contraddittori ai fini del controllo della finanza pubblica.

Concludendo su questo ultimo punto si può osservare che i primi tre articoli del testo in esame costituiscono probabilmente l'esito più interessante di questa tortuosa e tormentata

vicenda della sessione di bilancio 1987-1988 ed aprono la strada per una fase di riflessione e di revisione della legge n. 468, ormai non più procrastinabile.

2. *Le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria*

Entrate

a) È stato soppresso l'aumento dell'imposta sostitutiva sugli interessi. La misura, peraltro attualmente in vigore con il decreto-legge n. 3 del 1988, avrebbe comportato un aumento di gettito pari, secondo le stime iniziali, a 2.500 miliardi.

La soppressione della maggiore entrata è stata compensata con un aumento delle previsioni di entrata, a legislazione vigente, di 2.000 miliardi (IRPEF e IRPEG).

b) Sono state aumentate alcune imposte di fabbricazione e le imposte sul metano e olii combustibili, con un incremento di gettito di 700 miliardi per il 1988.

c) È stata inserita una disposizione che introduce, a partire dal 1989, la revisione dell'IRPEF (da attuare con norma della legge finanziaria) per eliminare il *fiscal drag* in presenza di una inflazione superiore al 4 per cento.

d) È stata acquisita al bilancio dello Stato una quota (1.250 miliardi nel 1988 e 1.000 nel 1989 e nel 1990) del gettito dei contributi GESCAL. Le quote rimanenti restano assegnate all'edilizia, con una riserva del 70 per cento a favore del Mezzogiorno. La quota acquisita al bilancio viene, in sostanza, destinata per 350 miliardi ai prepensionamenti (in articolato), per 750 miliardi al Fondo per il rientro dalla disoccupazione (in fondo speciale) e per 120 miliardi al contributo all'ENPALS (in articolato).

Spesa corrente

Oltre ai prepensionamenti e all'occupazione giovanile (già previsti nel testo Senato in fondo speciale, per i soli anni 1989 e 1990) ed al contributo all'ENPALS, già citati, le principali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti.

a) Il fondo speciale, nel quale sono rifluiti i 1.150 miliardi del fondo aggiuntivo da ripartire successivamente, previsto nel testo Senato e soppresso dalla Camera. Le variazioni più importanti – vedi il prospetto allegato – sono costituite dall'introduzione di accantonamenti per l'istituzione del minimo vitale (parzialmente compensato da una riduzione dell'accantonamento per il miglioramento dei trattamenti pensionistici), di nuove voci per la Giustizia, per la Pubblica istruzione, per indennità accompagnamento invalidi, per esodo autoferrotranvieri, per trattamento di disoccupazione (totalmente compensato con voce del fondo negativo che incide sullo stesso settore), per il fondo rientro dalla disoccupazione.

Il fondo speciale negativo è stato incrementato in massima parte con una nuova voce (2.000 miliardi nel 1988 e nel 1989) non attribuita ad alcuna specifica voce positiva.

b) Le disposizioni in materia di invalidità, che sono state stralciate.

c) Le disposizioni in materia sanitaria, con la soppressione dell'articolo 25 (razionalizzazione e contenimento della spesa) e lo stralcio dell'articolo 28; norme analoghe sono peraltro contenute nel decreto-legge n. 27 del 1988.

Per quanto riguarda il Prontuario farmaceutico, le disposizioni accolte dal Senato sono state sostituite con altre disposizioni sulla struttura e sulla revisione del Prontuario, riprese, nella sostanza, dal decreto-legge n. 443 del 1987, per questa parte non convertito in legge.

È stato aumentato a 2.000 lire il *ticket* sulle ricette, attualmente fissato in 1.000 lire (decreto-legge n. 443 del 1987). È stata anche inserita una disposizione restrittiva della deducibilità ai fini fiscali delle spese per promozione e pubblicità sostenute dalle aziende farmaceutiche. Queste due ultime disposizioni riprendono il contenuto di due emendamenti presentati dal Governo durante l'esame in Commissione al Senato (con un effetto di contenimento del disavanzo allora valutato in circa 450 miliardi).

Infine, è stato confermato il blocco dei prezzi dei farmaci per tutto il 1988, con la previsione di una proroga al 30 giugno 1989 in caso di mancata revisione del Prontuario entro il 31 ottobre 1988.

d) In materia previdenziale le principali modifiche riguardano un nuovo meccanismo di aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (si tratta in particolare della sostituzione del collegamento ai salari minimi degli operai dell'industria con il collegamento alle retribuzioni medie di tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici), ed una nuova normativa in materia di tetto che rende utile, ai fini della determinazione della pensione, anche la parte di retribuzione eccedente il tetto, sia pure in misura decrescente.

e) È stata infine introdotta una disposizione (articolo 27) con la quale si stabilisce che le somme extra-stipendio dovute ai dipendenti pubblici (per arbitrati, per collaudi, partecipazione a commissione di concorso, e, quando sia prevista l'incompatibilità con prestazioni professionali, per ogni altro incarico) siano versate direttamente al Tesoro o all'Ente di appartenenza, e poi riversate per una quota pari al 20 per cento agli interessati. Lo stesso articolo vieta anche la collaborazione dei magistrati ordinari e amministrativi a pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

Spesa in conto capitale

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale le modifiche principali riguardano i seguenti punti.

a) Il trasferimento in articolato di numerose voci relative al Ministero dei beni culturali ed a quello dell'ambiente, che rendono direttamente operativi stanziamenti per circa 1.500 miliardi.

b) Lo slittamento al 1989 della dotazione FIO 1988, e l'integrazione del FIO 1986 per complessivi 1.500 miliardi (di cui 500 di mutui BEI). La manovra dovrebbe rendere i fondi più rapidamente spendibili, dato che l'integrazione del FIO 1986 consente di finanziare progetti già istruiti dal Nucleo di valutazione, e l'avvió delle procedure del FIO 1989 è anticipato al 1988.

Nella stessa direzione va una disposizione inserita dalla Camera (comma 34 dell'articolo 17) con la quale si dà al CIPE il potere di finanziare i progetti FIO positivamente valutati dal Nucleo di valutazione, anche a valere sulle risorse finanziarie delle leggi di settore e della legge n. 64 del 1986.

c) Un'altra modifica importante riguarda il programma per l'alta velocità delle Ferrovie dello Stato: i relativi stanziamenti vengono ridotti di 600 miliardi per ognuno degli anni del periodo 1988-1990 ed incrementati di 1.800 miliardi nel 1992. Peraltro con emendamento al bilancio a legislazione vigente, i trasferimenti alle Ferrovie dello Stato per ammortamento mutui contratti in base a specifiche autorizzazioni di legge sono stati incrementati di 600 miliardi in relazione alle effettive esigenze.

PROSPETTO 2

MODIFICHE AI FONDI SPECIALI

(*miliardi di lire*)

Rispetto al testo approvato dal Senato, le *principali* variazioni (in miliardi) agli accantonamenti (positivi) per aumento di spese o riduzioni di entrate sono le seguenti:

	1988	1989	1990
Reintegro fondo protezione civile	+ 140	+ 120	+ 120
Ristrutturazione amministrazione finanziaria	+ 15	+ 210	+ 375
Varie voci Ministero giustizia	+ 89	+ 118	+ 143
Varie voci Ministero esteri	+ 105	+ 115	+ 115
Nuove voci Ministero pubblica istruzione	+ 480	+ 620	+ 620
Indennità accompagnamento ciechi	+ 400	+ 400	+ 400

	1988	1989	1990
Contratto ed esodo autoferrotranvieri	+ 208	+ 208	+ 208
Impiego giovani (trasferito in articolato)	–	– 500	– 500
Prepensionamenti (trasferito in articolato)	–	– 100	– 100
Minimo vitale	+ 500	+ 1.000	+ 1.500
Trattamento di disoccupazione	+ 300	+ 600	+ 800
Fondo rientro disoccupazione	+ 740	+ 990	+ 990
Trattamenti pensionistici	– 500	– 500	– 500
Sostegno ad associazioni ed istituzioni	–	–	+ 190

Tenendo conto delle modifiche agli accontamenti (negativi) per riduzioni di spesa o aumento di entrate, e della soppressione del fondo aggiuntivo da ripartire successivamente (ultima parte del sesto comma dell'articolo 1 del testo Senato) gli effetti delle modifiche (sempre rispetto al testo Senato) sono i seguenti:

	1988	1989	1990
Accantonamento positivi	2.864	3.736	4.881
Accantonamenti negativi	– 376	– 2 720	– 3 540
Soppressione fondo aggiuntivo di cui al sesto comma dell'articolo 1	– 1.150	– 1.150	– 1 150
Effetto complessivo modifiche alla Tabella B	+ 1.328	– 134	+ 191

Per quanto riguarda il fondo speciale di conto capitale le modifiche principali hanno riguardato:

	1988	1989	1990
Programma edilizia residenziale (trasferimento in articolato)	– 150	– 300	– 450
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali	+ 200	+ 200	+ 200
Concorso Stato agli enti locali per maggiori oneri pregressi indennità esproprio	–	+ 100	+ 200
Soppressione o modifica varie voci Ministero Beni culturali (1988 trasferito in articolato)	– 445	+ 95	+ 120
Modifiche varie voci Ministero ambiente e trasferimento in articolato	– 800	– 30	–
Difesa del suolo (incremento 1988 in relazione alla mancata conversione del decreto-legge n. 373 del 1987)	+ 595	–	–

Complessivamente, rispetto al testo del Senato, le variazioni sono:

	1988	1989	1990
Variazioni complessive Tab. C	– 474	+ 220	+ 360

PROSPETTO 3

EFFETTI DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA - ARTICOLATO

(*competenza, miliardi di lire*)

	1988	1989	1990
Entrata			
Aumento imposta sostitutiva	-2.500	-2.675	-2.862
IVA oli combustibili (art. 8, comma 30)	60	80	90
IVA metano (art. 8, comma 31)	373	473	573
Imp. consumo metano (art 8, comma 29)	115	145	165
Imp. fabb birra (art. 8, comma 6)	70	80	90
Imp. fabb. spirito (art. 8, comma 19)	82	95	105
Contributi Gescal (art. 22, comma 2)	1.250	1.000	1 000
Totale Entrata	-550	-802	- 839
Spesa corrente			
Soppressione fondo aggiuntivo di cui all'art 1	(attribuita alla Tab. B)		
Soppressione comma 15 art. 18 testo Senato, Incentivi trasporti	-25	-25	-25
Piano generale trasporti (art. 13, comma 21)	0,5	1	1
San Carlo-Napoli (art. 15, comma 6)	5	3	2
Spoleto Festival (art. 15, comma 6)	3	2	-
Turisti motorizzati (art. 15, comma 28)	25	-	-
Fermo naviglio da pesca (art. 15, comma 33)	18	18	18
Riferimento legge n. 240 del 1981 (art. 15, comma 44) (spostata dal conto capitale)	5	-	-
Studi energia (art. 15, comma 48) (per il 1988 compensata su conto capitale)	0,5	0,5	0,5
Contributo assunzioni nel Mezzogiorno (compensata sul conto capitale legge n. 64) (art. 15, comma 52)	50	50	50
Prepensionamenti (art. 15, comma 56)	350	100	100
Mutui BEI FIO 1986, int. (art. 17, comma 28)	-160	+40	+40
Mutui BEI FIO 1988, int. (art. 17, comma 30)	-	-120	-120
Mutui BEI FIO 1989, int. (art. 17, comma 31)	-	-	+120
Terremoti Castelli romani... (art. 17, comma 1)	-	+15	+15
Decreto-legge n. 318 del 1986, mutui Cassa depositi e prestiti (art. 17, comma 16)	-	+2	+2
Legge n. 119 del 1981, mutui Cassa depositi e prestiti (art 17, comma 22)	-	-2	-2

	1988	1989	1990
Commissione Ministero ambiente (art 17, comma 33)	+2	+2	+2
Tutela ambiente marino (art 17, comma 46)	+20	+20	+20
Servizio geologico e commissione val imp ambientale (art. 18, commi 2 e 3)	+13	+13	+13
Contributo ENPALS (art. 21, comma 10)	+120	–	–
Giovani disoccuppati (art 23)	+500	+500	+500
Apertura pomeridiana musei (art. 24, comma 21)	+15	–	–
Aeromobilità forze armate (art 24, comma 23)	+60	+60	+60
Policlinici universitari (art 24, comma 24)	+40	+50	+50
Trasferimenti enti locali (art 30, comma 1) (dal conto capitale 1 miliardo, 20 miliardi e 20 miliardi nel 1988, 1989 e 1990)	+2	+23,6	+23,6
Palermo (art. 31, comma 1)	+15	–	–
Cooperative Napoli (art 31, comma 3)	+90	–	–
	+1 149	+753	+870
Regime ritenute supplenti (art. 24, comma 15) (introdotto in nota di variazioni in relazione alla normativa vigente, decreto-legge n. 5 del 1988, articolo 1)	–300	–300	–300
Totale spesa corrente	+849	+453	+570
Spesa in conto capitale			
Programma alta velocità (art 13, comma 5)	–600	–600	–600
Sistemi ferroviari passanti (art. 13, comma 13)	+52	+52	+52
Sistema trasporti stretto di Messina (art. 13, comma 14)	+100	+100	+100
Metropolitana di Roma (art. 13, comma 27)	–	+5	+5
Fondo dotazione EAGC (art 15, comma 6)	+25	–	–
Cooperative agricole e consorzi (art. 15, comma 10)	+20	–	–
Centri sviluppo imprenditorialità (art 15, comma 13)	+25	+30	+45
Credito sportivo (art. 15, comma 8)	–	+5	+5
Impianti sportivi (art 15, comma 7)	–	–5	–5
Fondo credito alla cooperazione (art. 15, comma 17)	–20	–	–
Salvaguardia livelli occupazionali (art 15, comma 18)	+30	–	–
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, commercio (art. 15, commi 23, 24)	+50	+50	+50
Fondo artigianato (art. 15, comma 26)	+30	–	–
Fermo naviglio da pesca (art 15, comma 33)	+2	+2	+2
Razionalizzazione pesca marittima (art 15, comma 32)	–20	–20	–20
Ristrutturazione industria navalmeccanica (Trieste, Gorizia, Genova) (art. 15, comma 30 e 31)	+20	+20	+10
Decreto-legge n. 318 del 1987 (credito agevolato) (art. 15, comma 35)	+40	+30	–

	1988	1989	1990
Fonti rinnovabili agricoltura (art 15, comma 37)	+34	+4	+4
Risorse geotermiche (art. 15, comma 39)	+10	+20	+30
Contributi legge n. 240 del 1981 (art. 15, comma 44) (spostata al conto corrente)	-5	-	-
Riduzione fondo legge n. 675 del 1977 (art. 15, comma 49)	-0,5	-	-
Contributo assunzioni Mezzogiorno (riduzione legge n. 64 del 1986) (art 15, comma 52)	-50	-50	-50
Fondo legge 219 (art. 17, comma 1)	-	-200	+200
Edilizia abitativa Napoli (art. 17, comma 4)	-	-500	+500
Accelerazione procedure interventi zone terremotate (art 17, comma 10)	-100	-115	+100
Fondo solidarietà nazionale (art 17, comma 11)	+100	-	-
Vajont (art. 17, comma 13)	+5	-	-
Potabilizzazione e depurazione acque fiume Po (art 17, commi 18 e 19)	-	+22	+22
Salvaguardia litorale Cagliari (art. 17, comma 20)	+20	+50	+50
Cooperative edilizie forze armate e di polizia (art. 17, comma 25)	-	+10	+10
FIO 1986 (art. 17, comma 27)	+1.000	-	-
Soppressione FIO 1988 (art. 20, comma 18, del testo del Senato)	-2.000	-	-
FIO (art. 17, comma 31)	-	+2.000	-
Eutrofizzazione (art 17, comma 36)	+7	-	-
Flumendosa (art. 17, comma 40)	+20	+50	+50
Università Calabria (art. 17, comma 3)	+50	+50	-
Potenziamento capitanerie di porto (art. 17, comma 45)	+50	+50	+50
Tutela ambiente marino (art. 17, comma 46)	+30	+30	+30
Edifici musei... (art. 17, comma 44)	+645	-	-
Salvaguardia ambientale (art. 18, comma 1)	+710	-	-
Edilizia agevolata (art 22, comma 3)	+150	+300	+450
Reparti mobili capitanerie di porto (art. 24, comma 23)	+10	+10	+10
Fondo Trieste e Gorizia (art. 25, comma 2)	+15	+15	+15
Trasferimenti enti locali (spostati al conto corrente) (art 30, comma 1)	-	-20	-20
Totale spesa capitale	+454,5	+1.395	+1.095

3. *Conclusioni*

Il testo al nostro esame pone seri problemi in relazione al controllo della spesa corrente e del fabbisogno. Ciò appare grave anche a causa di un andamento tendenziale del fabbisogno primario rivelatosi assai più preoccupante di quanto non si prevedesse nel settembre dello scorso anno. Se nell'autunno era possibile porre, sulla base della manovra

«corretta», un obiettivo di riduzione del fabbisogno primario dai 40.000 miliardi, allora previsti per il 1987, a circa 27.000 miliardi per il corrente anno, ora ciò appare del tutto irrealistico, sia perchè il dato relativo al 1987 è stato di molto superiore, sia perchè le modifiche apportate al disegno di legge finanziaria determineranno una maggiore formazione di fabbisogno. Nel complesso appaiono attendibili le stime di cui si è avuto notizia in questi giorni, confermate in Commissione dal Ministro del tesoro e che collocano il fabbisogno 1988 oltre i 120.000 miliardi.

In sostanza appare oggi necessaria una ampia manovra che consenta di riprendere il controllo delle tendenze della finanza pubblica. La manovra dovrà tenere conto del prevedibile andamento dell'economia nel suo complesso. Le informazioni oggi disponibili non giustificano comunque una correzione della manovra in senso espansivo. È vero infatti che da alcuni autorevoli centri di previsione vengono proiezioni aggiornate che rivedono al ribasso il tasso di crescita: tuttavia tale effetto è sostanzialmente dovuto ad assunzioni più pessimistiche sull'andamento delle variabili più legate al quadro internazionale, e/o al rallentamento degli investimenti. Non si giustificherebbe quindi una manovra di espansione dei consumi, tanto più che un ulteriore deterioramento del fabbisogno statale avrebbe, attraverso i tassi d'interesse e – più in generale – a causa del maggior drenaggio di risparmio da parte della Tesoreria, un effetto negativo sugli investimenti.

Comunque si registrano anche segnali più positivi che consentono di ritenere possibile il mantenimento del ritmo di crescita dell'economia al massimo livello compatibile con i vincoli internazionali, in modo da non aggravare il problema della disoccupazione che permane assai grave.

Restano in sostanza valide tutte le motivazioni che portavano a ritenere necessaria la riduzione del disavanzo e la riqualificazione della spesa pubblica a favore degli investimenti. Ed è chiaro che il contributo più utile che la finanza pubblica può dare allo sviluppo del Paese ed alla creazione di nuovi posti di lavoro consiste nella messa in opera di un realistico piano di risanamento mirato all'azzeramento della crescita del debito rispetto alle dimensioni dell'economia; un piano entro il quale sia possibile attuare gli opportuni aggiustamenti congiunturali in modo tale che essi non si rivelino controproducenti ed in sostanza inefficaci in un breve arco di tempo.

Occorrerà dunque realizzare rapidamente i cambiamenti di metodo nelle procedure parlamentari di cui ho parlato prima e che non possono più essere rinviati; ciò contribuirà a rendere possibili gli interventi di ampio respiro necessari.

Si tratta evidentemente di interventi ormai urgenti, ma la cui soluzione non può essere affrontata in modo esauriente entro questa sessione di bilancio. La sessione dura infatti da più di cinque mesi e si avvicina il termine costituzionale di fine aprile; riaprire il dibattito sull'intera «finanziaria» sarebbe, nella attuale situazione politica, manifestazione di imprudenza. Vi è solo lo spazio per un intervento immediato attraverso limitate modifiche ai testi al nostro esame, mirate a correggere elementi non in linea con gli obiettivi appena ricordati, permettendo nel contempo una piena valorizzazione dei miglioramenti introdotti su altri aspetti dalla Camera. Un'altra possibilità consiste nell'attuare un intervento di correzione attraverso altri provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento.

L'ampio dibattito svoltosi in Commissione bilancio ha sostanzialmente confermato la fondatezza delle preoccupazioni e delle conseguenti indicazioni formulate dal relatore. La Commissione ha quindi deciso di reintrodurre, in attesa della necessaria riconsiderazione del sistema di prelievo fiscale sui redditi da capitale, e comunque per un periodo non superiore al triennio, l'aumento dell'imposta sostitutiva sugli interessi (escludendo però le forme di risparmio a termine non brevissimo). Per questa via si recupera il gettito necessario ad evitare il peggioramento dei saldi che deriverebbe (come evidenziato nel prospetto 1) dalle modifiche al disegno di legge finanziaria. Si è anche deciso di proporre lo stralcio della disposizione sui compensi extra-stipendio dei dipendenti pubblici, allo scopo di consentire un esame più approfondito di una materia che comunque richiede una nuova rigorosa regolamentazione.

Al di là di queste limitate modifiche la Commissione non ha tralasciato di indicare, anche attraverso l'ordine del giorno proposto dal Presidente della Commissione ed accolto dal Governo, altre più articolate linee di intervento.

È opportuno utilizzare tutte le possibilità, ma è comunque chiaro che gli interventi immediatamente attuabili non saranno sufficienti: il Parlamento ed il Governo (quello attualmente in carica o un altro), dovranno affrontare le questioni di fondo del problema della finanza pubblica. Lo sforzo che in questa fase possiamo fare consiste nell'individuazione e nella correzione degli elementi di aggravamento in modo da non rendere più complesse le questioni, comunque difficili, che il Parlamento ed il Governo, ognuno nel ruolo suo proprio, dovranno affrontare in tempi brevi.

ABIS, *relatore generale*

PARTE II

(*Disegno di legge di bilancio*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge di bilancio così come approvato dalla Camera dei deputati ovviamente risulta dalla somma del testo iniziale più le variazioni indotte dalle modifiche votate ad esso direttamente dal Senato più gli effetti del testo della legge finanziaria approvato dal Senato. Inoltre esso è la risultante delle variazioni conseguenti all'approvazione delle modifiche alla legge finanziaria varata dalla Camera dei deputati e delle modifiche alle legge di bilancio votate da tale ramo del Parlamento. Ed è proprio sull'area delle variazioni indotte dai deliberati della Camera dei deputati che occorre prestare attenzione, in quanto regolamentarmente è solo tale area ad essere oggetto di esame da parte del Senato in terza lettura.

Una premessa, per una esatta comprensione dei dati, appare necessaria. In materia di entrate la seconda Nota di variazioni approvata dalla Camera sconta anche gli effetti del decreto-legge n. 3 del 13 gennaio 1988, che ha tradotto in norma immediatamente esecutiva gli articoli della «finanziaria» in materia di variazione dell'imposta sugli interessi bancari, soppressi dalla Camera e presenti nel testo del Senato. Ciò spiega l'invarianza degli stanziamenti relativi al capitolo 1026 (ritenuta sugli interessi e redditi di capitale) tra la prima Nota di variazioni, approvata dal Senato, e la seconda Nota di variazioni, approvata dalla Camera. Al fine di trovare la copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alla soppressione dei ricordati articoli effettuata dalla Camera, quest'ultima ha poi incrementato di complessivi 2.000 miliardi le previsioni di entrata a legislazione vigente sui capitoli 1023 (IRPEF) e 1024 (IRPEG): in particolare, le previsioni del gettito di cassa relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche passano da 83.370 miliardi di cui al disegno di legge originario a 84.470 miliardi, di cui all'emendamento votato dalla Camera alla Nota di variazioni, e le previsioni del gettito connesso all'imposta sul reddito delle persone giuridiche passano dai 16.800 miliardi di cui alla Nota di variazioni votata dal Senato a 17.800 miliardi di cui all'emendamento votato dalla Camera alla seconda Nota di variazioni.

Al netto pertanto di tali modificazioni dirette della Nota di variazioni, il complesso delle entrate finali (con esclusione quindi dell'accensione dei prestiti), in termini di competenza, passa dai 303.756 miliardi circa del testo votato dal Senato ai 305.806 miliardi circa del testo votato dalla Camera dei deputati. Nel dettaglio, le entrate tributarie passano da 246.245 miliardi nella prima Nota di variazioni a 247.045 miliardi della seconda Nota di variazioni, mentre la differenza tra i due documenti, per quanto riguarda le entrate extratributarie, è tale per cui si passa dai 57.040 miliardi a 58.290 miliardi, fermo rimanendo il gettito connesso all'alienazione e all'ammortamento dei beni patrimoniali e alla riscossione di crediti.

Avendo la Camera diminuito il totale delle accensioni prestiti dai 245.299 miliardi circa del testo del Senato a 244.981 miliardi circa, ne risulta che il totale complessivo dell'entrata è stato incrementato dalla Camera dei deputati: quindi, considerato anche l'incremento di quasi 2.000 miliardi del totale delle entrate finali, da 549.056 miliardi circa della prima Nota di variazioni a 550.787 miliardi circa della seconda Nota di variazioni.

Sempre in termini di competenza, i risultati differenziali vedono un peggioramento per quanto riguarda il risparmio pubblico, il quale passa da 107.481 miliardi circa della prima

Nota di variazioni a 107.596 miliardi della seconda Nota di variazioni: ciò in quanto l'incremento di 2.000 miliardi circa delle entrate tributarie ed extratributarie non riesce a pareggiare l'incremento di più di 2.000 miliardi delle spese correnti, passate infatti da 410.767 miliardi circa della prima Nota a 412.932 miliardi circa della seconda Nota.

Un miglioramento invece si verifica per quanto concerne il saldo netto da finanziare, in quanto l'incremento delle entrate finali, pari a circa 2.000 miliardi, serve a far migliorare di 300 miliardi circa la grandezza finanziaria considerata, anche al netto dell'incremento di quasi 1.700 miliardi delle spese finali: il saldo netto da finanziare passa quindi da 191.289 miliardi circa della prima Nota a 190.971 miliardi della seconda Nota.

Il ricorso al mercato infine subisce una diminuzione, in quanto passa dai 245.299 miliardi circa della prima Nota a 244.981 miliardi circa della seconda Nota, in connessione essenzialmente con il minore saldo netto da finanziare.

Lo scostamento di 90 miliardi circa tra il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato così come rispettivamente individuati nella seconda Nota di variazioni e nell'articolo 1 della legge finanziaria, (entrambi nella versione votata dalla Camera), deriva da una serie di compensazioni, ma soprattutto dal fatto che probabilmente non si è voluto ritenere come effettivamente conseguibile la minore spesa di 76 miliardi nel 1988 connessa alla voce relativa alla revisione del finanziamento alle associazioni, inserita nel fondo globale negativo. Pertanto, se da un lato non si è abbassato il limite massimo del ricorso al mercato e il saldo netto da finanziare nella legge finanziaria, d'altro lato però si è dovuto tenere conto di tale minore spesa nella seconda Nota di variazioni, che è solo un mero calcolo aritmetico: di qui la differenza tra i due importi.

In termini di cassa, le entrate tributarie si incrementano da 241.225 miliardi a 242.025 miliardi, mentre le entrate extratributarie passano da 57.040 miliardi a 58.290 miliardi: le entrate finali si incrementano quindi da 298.736 miliardi circa a 300.786 miliardi circa e il totale complessivo dell'entrata passa da 560.412 miliardi circa a 563.098 miliardi circa, in connessione anche all'elevazione dell'accensione dei prestiti da 261.676 miliardi a 262.312 miliardi.

Quanto ai risultati differenziali in termini di cassa, il risparmio pubblico rimane sostanzialmente invariato (la differenza è pari a 300 miliardi), il saldo netto da finanziare si incrementa di 600 miliardi circa, così come il ricorso al mercato.

Passando ora al bilancio triennale, le entrate tributarie si incrementano per il 1988 da 246.245 miliardi a 247.045 miliardi; per il 1989 da 260.165 miliardi circa a 261.148 miliardi circa e per il 1990 da 274.017 miliardi a 275.160 miliardi circa. Le entrate extratributarie si incrementano anch'esse per il 1988 da 57.040 miliardi a 58.290 miliardi circa; per il 1989 da 58.017 miliardi a 59.017 miliardi e per il 1990 da 60.452 miliardi a 61.452 miliardi circa. Il totale delle entrate finali passa quindi da 303.756 miliardi per il 1988 a 305.806 miliardi per il medesimo anno; per il 1989 da 318.669 miliardi a 320.652 miliardi e per il 1990 da 334.974 miliardi a 337.117 miliardi.

Per quanto riguarda le spese, quelle correnti passano da 410.767 miliardi per il 1988 a 412.932 miliardi per il medesimo anno; per il 1989 da 373.653 miliardi a 374.097 miliardi e per il 1990 da 387.311 miliardi a 388.620 miliardi. Le spese in conto capitale si decrementano per il 1988 da 84.278 miliardi a 83.845 miliardi; mentre per il 1989 e per il 1990 esse subiscono un incremento, rispettivamente, da 102.867 miliardi a 104.598 miliardi e da 102.461 miliardi a 103.934 miliardi. Ne consegue che le spese finali passano per il 1988 da 495.046 miliardi a 496.778 miliardi; per il 1989 da 476.521 miliardi a 478.695 miliardi e per il 1990 da 489.773 miliardi a 492.555 miliardi.

Quanto infine ai risultati differenziali, si passa per il 1988 dai 107.481 miliardi di risparmio pubblico per il 1988 a 107.596 miliardi; nel 1989 da un valore di 55.470 miliardi a 53.931 miliardi e per il 1990 da 52.841 miliardi a 52.007 miliardi. Per quanto concerne il risparmio pubblico in termini di competenza, quindi, ad una sostanziale invarianza nel 1988 tra la prima e la seconda lettura della legge finanziaria si contrappone

una diminuzione apportata dal testo della Camera per il 1989 e, sia pure in misura meno marcata, per il 1990.

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il testo della Camera ne comporta una diminuzione per il 1988 da 191.289 miliardi a 190.971 miliardi, mentre per quanto riguarda il 1989 si passa da 157.851 miliardi a 158.042 miliardi e per il 1990 si passa da 154.798 miliardi a 155.437 miliardi: per quanto riguarda il saldo netto da finanziare quindi, ad una diminuzione nel 1988 in conseguenza del testo varato dalla Camera dei deputati, si contrappone un incremento negli anni 1989 e 1990.

Per quanto riguarda infine il ricorso al mercato, si ha un decremento tra i due testi per quanto concerne il 1988, passandosi da 245.299 miliardi del testo del Senato a 244.981 miliardi del testo Camera. Per il 1989 i valori sono più o meno identici, mentre per il 1990 l'incremento del testo derivante dalla Camera è pari a circa 600 miliardi.

Occorre altresì tener conto del fatto che, nel corso della discussione in Commissione bilancio, si è provveduto a ripristinare l'articolo, soppresso dalla Camera dei deputati in quanto facente parte del decreto-legge n. 3 del 1988, in materia di elevazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sui frutti derivanti da depositi bancari e libretti postali. La nuova versione della norma è tale per cui vengono premiati con una aliquota più bassa i certificati di deposito, i depositi a risparmio postale e i depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi. Una particolarità da segnalare è che si è inteso, da un lato, spingere verso i depositi nominativi a detrimento di quelli al portatore e, dall'altro, indurre a forme di risparmio meno liquide, come conferma la disposizione, presente nell'emendamento stesso, secondo cui, quando il deposito vincolato a non meno di tre mesi venga estinto prima di tale data, non si applica l'aliquota più bassa del 25 per cento.

Nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio è stato anche affrontato il tema di una possibile riforma del regime fiscale dei redditi da capitale e al riguardo sono emerse due esigenze: da un lato, raccordare maggiormente regime fiscale e capacità contributiva personale; dall'altro, procedere nel senso di una effettiva razionalizzazione di tale regime per i vari tipi di investimento finanziario. Sono anche venuti suggerimenti nel senso di prevedere aliquote fiscali più basse in relazione a forme di deposito e di risparmio di durata più lunga.

In termini di equilibrio complessivo, rispetto alla seconda Nota di variazioni, così come approvata dalla Camera dei deputati, occorrerebbe tener conto del minore gettito della norma sugli interessi e sui frutti così come approvata in terza lettura, in paragone a quella inserita nel decreto-legge n. 3 e di cui si è tenuto conto ai fini della predisposizione della seconda Nota di variazioni. Tale differenza di gettito dovrebbe attestarsi intorno ai 400-500 miliardi.

Concludendo, propongo l'approvazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 471-B.

FORTE, *relatore generale*

Sezione I

RELAZIONE

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470-B e sullo stato di previsione dell'entrata (471-B - Tabella 1)

ONOREVOLI SENATORI. – Le entrate per operazioni finali, al netto cioè di quelle per accensione di prestiti indicate a pareggio del complessivo ammontare delle spese, risultano previste nella tabella 1 (stato di previsione dell'entrata) così come risultante dalle diverse Note di variazioni, in miliardi 307.806 in termini di competenza e in miliardi 307.786 in termini di cassa.

In tali ammontari quelle riferite al comparto tributario risultano essere pari, rispettivamente, a miliardi 249.045 e miliardi 244.025.

Al netto della perdita di gettito (miliardi 1.110) corrispondente all'aumento di alcune detrazioni fisse per l'IRPEF, considerata in specifico accantonamento di fondo globale, le previsioni di competenza delle entrate finali e tributarie si fissano rispettivamente in miliardi 306.676 e miliardi 247.935.

Con riferimento alle previsioni di competenza va rilevato che, rispetto agli accertamenti ancora provvisori stimabili per il 1987, gli indicati valori presentano tassi di incremento pari al 9,3 per cento per il complesso delle entrate finali e al 9,5 per cento per il comparto tributario in particolare (vedi Tavola n. 1 allegata).

Appare altresì utile sottolineare in via prioritaria che, rispetto al programmato livello di entrate finali (miliardi 304.587) e tributarie (miliardi 247.571) assunti nello scorso mese di settembre in sede di presentazione dei documenti di bilancio, le citate previsioni di competenza presentano un aumento di miliardi 2.089 per il complesso delle entrate finali, aumento riferito per miliardi 364 al comparto tributario e miliardi 1.725 ai cespiti di diversa natura.

Per il comparto tributario tale incremento è la risultante di una valutazione più positiva dell'evoluzione tendenziale del gettito (circa miliardi 2.100) parzialmente compensata da una minore valenza, in termini di gettito, del complesso di misure di revisione normativa (vedi la Tavola n. 2 allegata).

Per le entrate non tributarie l'aumento si ricollega interamente alla diversa entità dei riflessi di misure normative ed in particolare alla più contenuta riduzione dei contributi di malattia (miliardi 2.025 in luogo di miliardi 2.500) e al versamento al bilancio dello Stato di una quota pari a miliardi 1.250 dei contributi ex GESCAL.

Fatte queste prime considerazioni di carattere generale, si pongono qui di seguito in rilievo alcuni aspetti di dettaglio delle previsioni per il nuovo anno rispetto agli accertamenti provvisori per il 1987 nei termini risultanti dal raffronto della citata Tavola n. 1.

Tra le entrate tributarie, rispetto ad un tasso medio di crescita del 10 per cento, si ha un maggior dinamismo delle imposte dirette (+10,6%) rispetto a quelle indirette (+9,1%).

Nell'ambito delle imposte dirette, da evidenziare in particolare le ipotesi di variazioni assunte per l'IRPEF (+10,3%), l'IRPEG (+14,2%), l'ILOR (+5,2%) e l'imposta sostitutiva (+19,3%).

Riguardo l'IRPEF, va sottolineato che la previsione per il 1988 iscritta in tabella è al

lordo degli effetti riduttivi sul gettito conseguenti alle misure di incremento di alcune detrazioni di imposta previste dal disegno di legge finanziaria per le quali è preordinato un apposito accantonamento di miliardi 1.110 sul fondo globale.

Al netto di tali sgravi la previsione di gettito dell'IRPEF per il 1988 si riduce a miliardi 86.300, con un tasso di crescita dell'8,9 per cento sulle risultanze provvisorie di accertamento per il 1987.

Tale previsione e il conseguente tasso di incremento verrebbero ulteriormente a ridursi ove il conseguimento dei programmati livelli di inflazione faccia maturare la pregiudiziale per il riconoscimento di ulteriori sgravi per un importo di miliardi 900 anch'esso preordinato con apposito accantonamento di fondo globale.

Riguardo l'imposta sostitutiva va precisato che la previsione di bilancio conserva il programmato aumento dell'aliquota di prelievo sugli interessi dei depositi dal 25 al 30 per cento, posto che al momento l'operatività della norma, respinta come è noto dalla Camera in sede di dibattito sul disegno di legge finanziaria, persiste in quanto compresa nel decreto legge n. 3 del 1988. La non conversione del decreto legge o il mancato ripristino della norma da parte del Senato comporterebbe nel 1988 una minore entrata di miliardi 2.500.

Per quanto riguarda le imposte indirette, rispetto al citato tasso medio di crescita del 9,1 per cento si hanno aumenti dell'8,4 per cento delle tasse e imposte sugli affari (+7.9 per cento per l'IVA in particolare), del 7,4 per cento delle imposte sulla produzione consumi e dogane (+6,4 per cento per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali in particolare), del 17,6 per cento per i monopoli e del 43,2 per cento per i proventi delle varie lotterie ed altre attività di giuoco.

Va precisato che la previsione per le imposte di produzione, consumi e dogane e per quelle sugli olii minerali in particolare non considera le variazioni di gettito conseguenti ai provvedimenti di fiscalizzazione dei ribassi delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui mercati europei: alla data attuale risultano maturate disponibilità per miliardi 674 che prudenzialmente non sono iscritte in bilancio nell'eventualità di una inversione di tendenza delle quotazioni.

Per quanto riguarda le entrate non tributarie è da sottolineare che la previsione di gettito degli introiti per il Fondo sanitario nazionale riflette la riduzione, con le norme del disegno di legge finanziaria, per miliardi 2.025 dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria.

Riguardo le risorse proprie della CEE va sottolineato che la complessiva previsione iscritta in bilancio pari a miliardi 7.936 non rispecchia l'effettivo livello di risorse che l'Italia sarà tenuta ad accreditare alla Comunità. Occorre altresì considerare l'onere ancora non puntualmente definibile, ma stimato nell'apposito accantonamento di fondo globale in miliardi 930, che deriverà dalla revisione del sistema di finanziamento del bilancio CEE o comunque dall'accordo intergovernativo che dovrà stipularsi per assicurare in ogni caso alla Comunità un livello minimo di risorse in caso di ritardata definizione della riforma strutturale del finanziamento.

Concludendo, si propone l'approvazione della tabella 1 così come modificata, non senza ricordare che il volume complessivo delle entrate risulta variato per un valore oscillante intorno ai 400-500 miliardi a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione, in terza lettura, di un emendamento al disegno di legge finanziaria (470-B) che ha reintrodotto la norma varata nel corso della prima lettura e poi soppressa dalla Camera dei deputati (ancorchè da questa inserita nella Nota di variazioni approvata data la sua efficacia in quanto facente parte del decreto-legge n. 3 del 1988) in materia di trattamento fiscale degli interessi connessi ai depositi bancari e postali.

FORTE, *relatore*

TAVOLA N. 1

BILANCIO DELLO STATO

Previsione entrate per il 1988 a raffronto con accertamenti provvisori per il 1987

	A tutto		Variazioni	
	1987	1988	In termini assoluti	In termini %
IMPOSTE DIRETTE (1)	131.563	145.450	3.887	10.6
di cui:				
IRPEF (1)	79.240	87.410	8.170	10.3
IRPEG	15.976	18.250	2.274	14 2
ILOR	17.375	18.280	905	5.2
IMPOSTE SOSTITUTIVA	16.306	19 450	3 144	19.3
IMPOSTE INDIRETTE	94.924	103.595	8.671	9.1
Affari	65.311	70.799	5.488	8.4
di cui:				
IVA	46 494	50 163	3.669	7.9
Produzione	23.093	24.797	1 704	7.4
Oli minerali	20.660	21.978	1.318	6.4
Monopoli	5.221	6.139	918	17.6
di cui.				
Tabacchi	5.173	6.059	886	17.1
Lotto	1.299	1.860	561	43.2
Totale entrate tributarie	226.487	249.045	22.558	10.0
ALTRE ENTRATE	54 193	58.761	4.568	8.4
Fondo sanitario	34 350	37.232	2.882	8 4
Retrocessioni	1.600	2.600	1.000	62.5
Risorse proprie CEE	8.257	7.936	- 321	- 3 9
Totale entrate finali	280.680	307.806	27.126	9.7

(1) Al lordo della perdita di gettito conseguente all'aumento di alcune detrazioni di imposte.

TAVOLA N. 2

RAFFRONTO VALENZA MODIFICHE LEGISLATIVE PER ENTRATE TRIBUTARIE

(*miliardi di lire*)

	Relazione previsionale	Approvazione Camera	Differenze
Rivalutazione cespiti immobiliari	3.000	-	- 3.000
Aumento sostitutiva	2.500	2 500	-
Conferma anticipi IRPEG, ILOR e sostitutiva	2.850	2.850	-
Revisione IRPEF	- 4.370	- 1 110	3.260
Aumento IVA	3.277	-	- 3.277
Perdita imposta fabbricazione per aumento IVA	- 295	-	295
Indeducibilità IVA	1.200	1 200	-
Aumento imposta assicurazioni	500	500	-
Tasse auto	654	654	-
Proroga Formica	- 360	- 360	-
Abbandono crediti esigui	- 50	- 50	-
Concessioni governative	-	350	350
Tabacchi	503	484	- 19
Imposte fabbricazione e consumi su birra, spiriti e metano	-	700	700
	9.409	7.718	- 1.691

Sezione II

RELAZIONE

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470-B e sullo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (471-B - Tabella 4)

ONOREVOLI SENATORI. – Le variazioni allo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, proposte con la seconda Nota di variazioni alla Tabella n. 4, che riguardano alcuni capitoli della categoria XII relativa ai trasferimenti e della categoria XVI relativa alle somme non attribuibili, comportano una variazione in diminuzione alle spese in conto capitale di 1.338,9 miliardi sia per competenza che per cassa.

La modifica più rilevante che è stata apportata nel corso dell'esame in seconda lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge finanziaria e i cui effetti sullo stato di previsione del Ministero del bilancio risultano attraverso la seconda Nota di variazioni, concerne i due capitoli 7507 e 7509 relativi al Fondo investimenti ed occupazione per gli anni 1986 e 1988.

Nella versione originaria, il capitolo 7507 (relativo alle dotazioni FIO per il 1986), presentava una consistenza dei residui pari a 532 miliardi, successivamente incrementata – con riferimento oltre che ai residui anche alla dotazione di cassa – di 2.000 miliardi con la prima Nota di variazioni presentata il 7 dicembre 1987 ed approvata dal Senato. Quanto alla dotazione dei fondi FIO per il 1988 (cui è riferito il capitolo 7509), quest'ultima risultava nel progetto di bilancio a legislazione vigente pari a 1.500 miliardi sia per competenza che per cassa. La legge finanziaria 1988 (con l'articolo 23, comma 18 nella versione approvata dal Senato) integrava di 500 miliardi, sia per competenza che per cassa, la dotazione del FIO 1988, che passava quindi a 2.000 miliardi.

In sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, tali disposizioni sono state modificate: in primo luogo, in conseguenza della nuova formulazione del comma 27 dell'articolo 17, è stata integrata di 1.000 miliardi per competenza e per cassa l'autorizzazione di spesa relativa ai fondi FIO per il 1986 (come risulta dalla variazione proposta al capitolo 7507 con la seconda Nota di variazioni all'esame).

È stata altresì soppressa l'integrazione di 500 miliardi per i fondi FIO relativi al 1988 (ammontanti a 1.500 miliardi), che era stata disposta attraverso la riformulazione del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 910 del 1986 («finanziaria 1987»), comma ora soppresso nella nuova versione approvata dalla Camera dei deputati. Va inoltre sottolineato che è autorizzata per l'anno 1989 una spesa di 2.000 miliardi per i fondi FIO relativi a quell'anno.

Complessivamente quindi l'operazione realizzata dall'altro ramo del Parlamento si è concretizzata nell'incremento di 1.000 miliardi delle autorizzazioni di competenza e cassa dei fondi FIO per il 1986, che sono rispettivamente passate a 1.000 miliardi e 3.532 miliardi, con un ammontare di residui di 2.532 miliardi e con uno spostamento dal 1988 al 1989 della dotazione dei fondi FIO per il 1988. Si tratta comunque di uno stanziamento assai

ingente e rilevante, cui vanno aggiunti i 2.500 miliardi di mutui BEI (da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988), nonchè i 1.500 miliardi di mutui BEI, da contrarre a decorrere dal secondo semestre del 1989.

Al riguardo si può osservare l'opportunità di assicurare uno snellimento delle procedure che consenta una più celere realizzazione dei progetti finanziabili, accentuando altresì quel ruolo di indirizzo del Ministero del bilancio, che dovrebbe evitare una eccessiva frammentazione degli interventi in assenza di una programmazione generale. Al raggiungimento di tale obiettivo risulta peraltro preordinata la statuizione, direttamente nella autorizzazione di spesa dei fondi, di alcune indicazioni prioritarie e vincolanti in materia di finalizzazione degli interventi, quali quelle disposte dai commi 29 e 31 dell'articolo 17 della legge finanziaria 1988 (testo Camera dei deputati).

Quanto alle variazioni apportate alla categoria XII relativa ai trasferimenti, va segnalata in primo luogo la soppressione del capitolo 7085 che stanziava 237 miliardi, per competenza e per cassa, quale contributo alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di opere idrauliche e di difesa del suolo: la cancellazione di tale stanziamento, come si evince dalla nota esplicativa contenuta nella Nota di variazioni, è susseguente alla mancata conversione del decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373: va ricordato che le autorizzazioni di spesa contenute in tale decreto-legge non convertito e che facevano riferimento a capitoli dello stato di previsione non solo del Ministero del bilancio ma anche dei lavori pubblici e dell'agricoltura, risultavano quantificate all'interno della Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria. Il relativo complessivo stanziamento di 595 miliardi autorizzato dal decreto-legge n. 373 è rifluito in aumento dell'accantonamento relativo alla difesa del suolo del fondo globale di parte capitale, che risulta incrementato del valore corrispondente.

Quanto al Fondo per il finanziamento di progetti predisposti dalle regioni Basilicata e Campania per lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, regolato dalla legge n. 219 del 1981, la relativa dotazione (capitolo 7089) risulta attualmente dimensionata in 50 miliardi per competenza e per cassa, rispetto a un ammontare iniziale di 150 miliardi.

Va da ultimo ricordato che risulta altresì ridotto di un miliardo il capitolo 7081, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, originariamente previsto dalla legge n. 281 del 1970, le cui dotazioni, per competenza e per cassa, risultano, di conseguenza, rispettivamente pari a 2.460 e 2.505 miliardi.

Conclusivamente, sulla base delle considerazioni esposte, si propone l'approvazione della Tabella 4, così come modificata dalla Camera dei deputati.

DELL'OSSO, *relatore*

Sezione III

RELAZIONE

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470
e sullo stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali (471-B - Tabella 18)

ONOREVOLI SENATORI. — Per quanto riguarda le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato alla legge finanziaria così come varata dal Senato e limitatamente alla parte di competenza delle Partecipazioni statali (tabella 18), si può dire che, anche alla luce della struttura del bilancio di previsione corrispondente, basata essenzialmente sulla quota in conto capitale, la «manovra» varata dalla Camera dovrebbe comportare un incremento di tale comparto di spesa pari a 47,5 miliardi di competenza e di cassa, di modo che i rispettivi totali del Titolo II dovrebbero passare dai 274 miliardi di competenza e di cassa previsti dal progetto di bilancio originario, al lordo della Nota di variazioni approvata dal Senato, a 321,5 miliardi, sempre di competenza e di cassa. Restano conseguentemente variati in egual misura i totali complessivi dello stato di previsione.

Nel dettaglio, sono tre i capitoli interessati alle variazioni e facenti tutti parte della categoria XII relativa ai trasfermenti.

È stato anzitutto soppresso il capitolo 7456, recante, nella versione varata dal Senato, una dotazione di competenza e di cassa pari a 2,5 miliardi, in materia di integrazione finanziaria all'ENI per i maggiori costi per la fornitura all'Enel del carbone del bacino carbonifero del Sulcis: è infatti passato alla Camera un emendamento che sopprime il relativo stanziamento in essere nella Tabella D.

È stato poi istituito un capitolo avente il numero 7548, allo scopo di conferire contributi agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate, per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo della imprenditorialità, come da apposito emendamento alla legge finanziaria. La dotazione è di 25 miliardi sia per competenza che per cassa.

È passato infine un emendamento al capitolo 7559 tale da eliminare gli stanziamenti per memoria, così come varati dal Senato, e da assegnare 25 miliardi di competenza e di cassa al Fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Nel complesso si esprime una valutazione favorevole sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CORTESE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 470-B

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) *Vengono riportate le sole parti del disegno di legge (art. 7 e art. 27) che la Commissione propone di emendare, con il raffronto fra testo approvato dal Senato della Repubblica, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione.*

Per le rimanenti parti del disegno di legge e per le tabelle annesse, la Commissione non propone modificazioni al testo approvato dalla Camera. Questo viene riportato con i seguenti criteri:

il testo degli articoli è recato, nelle pagine 1 e seguenti, a fronte del testo approvato dal Senato della Repubblica;

le annesse tabelle A, B, C, D, E, F, G sono recate nelle pagine 119 e seguenti, con un raffronto con le tabelle approvate dal Senato della Repubblica effettuato secondo le modalità indicate a pagina 121.

DISEGNO DI LEGGE N. 470 TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	**DISEGNO DI LEGGE N. 470-B** TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	**DISEGNO DI LEGGE** TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
... *Omissis* ...	... *Omissis* ...	... *Omissis* ...
Art. 8.	Art. 7.	Art. 7.
	1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.	1. *Identico.*
(*V., in identica formulazione, l'articolo 20, comma 8, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).	2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.	2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
(*V., in diversa formulazione, l'articolo 7 del testo approvato dal Senato della Repubblica*).	3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.	3. *Identico.*
	4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.	4. *Identico.*
1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera *c*) è sostituita dalla seguente:	5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:	5. *Identico:*
«*c*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è supe-	«*c) identica;*».	«*c) identica;*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
riore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;».		
	6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: «nè delle plusvalenze» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili». La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.	6. *Identico.*
2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:	7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:	7. *Identico.*
«*5.* Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al-	«*5. Identico*».	«*5. Identico*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
l'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».		
(*V., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).	8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.	8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10. 9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
		alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonchè sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo. 11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge. 12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.
... Omissis ...	*... Omissis ...*	*... Omissis ...*
	Art. 27.	Art. 27.
	1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli	**Stralciato.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato. 2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore. 3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici. 4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo. 5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in	

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego. 6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.	
... *Omissis* ...	... *Omissis* ...	... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE N. 470-B

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(a fronte del testo approvato dal Senato della Repubblica)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.290 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 – ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili – resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.300 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 – ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili – resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. *Identico.*

Soppresso (*collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 2, comma 1, lettera* c), *ultimo periodo, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate derivanti da provvedimenti legislativi adottati nell'anno 1988 possono essere destinate, per una quota non superiore al 25 per cento, al finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi comportanti nuove o maggiori spese relative al solo anno 1988.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella *A* allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 27.838,483 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *B* allegata alla presente legge, e in lire 9.595,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella *C* allegata alla presente legge. Il Governo della Repubblica è autorizzato a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1988, al fine di integrare la predetta Tabella *B*, per ricomprendervi nuove o maggiori spese per un complessivo importo non superiore a lire 1.150 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

7. Gli importi previsti dal comma 6 per le Tabelle *B* e *C* risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, fino a che

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

3. *Identico.*

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *B* allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella *C* allegata alla presente legge.

5. Gli importi previsti dal comma 4 per le Tabelle *B* e *C* e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse Tabelle *B* e *C*, comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle *B* e *C*, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche.

8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella *D* allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle *B* e *C*, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi è destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio e la durata del limite di impegno, quale stabilita nella normativa che lo autorizza, è ridotta di un anno.

11. Qualora in corso di esercizio risultino elementi che inducono a ritenere non conseguibile l'obiettivo di fabbisogno del settore statale individuato in sede di Relazione previsionale e programmatica, il Ministro del tesoro ne informa il Parlamento e contestualmente propone le misure necessarie per ricondurre il predetto fabbisogno entro i limiti prefigurati nella Relazione previsionale e programmatica.

12. Ai fini di quanto dispósto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

13. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici non economici provvedono ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio.

Soppresso.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

14. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

Art. 2.

1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, deve essere reperita esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti per regolazioni contabili per finalità difformi dalle predette regolazioni;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, dovrà procedersi alla contestuale iscrizione all'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

Art. 2.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. In nessun caso possono essere utilizzate come copertura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome.

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 1, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

2. Al di fuori dell'ipotesi considerata alla lettera *b*) del comma 1, le risorse che affluiscono alla gestione di Tesoreria statale restano tassativamente escluse dalla possibilità di essere utilizzate per finalità di copertura.

3. Le nuove entrate possono essere utilizzate come fonte di copertura di provvedimenti legislativi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate. Nel 1988 si applicano i limiti e le modalità disciplinati dall'articolo 1, comma 4.

4. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture, predisposta dalle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.

Soppresso.

Soppresso.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Amministrazioni proponenti e sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato.

5. Per i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che recano misure in materia previdenziale, la relazione tecnica di cui al comma 4 deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti che si prevede potranno fruire dei benefici pensionistici.

6. Ogni tre mesi il Ministro del tesoro trasmette ai due rami del Parlamento un rapporto valutativo, a cura della Ragioneria generale dello Stato, sulla tipologia delle coperture adottate dal legislatore nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. A partire dal 1989, il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.

4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Soppresso.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

maggiori entrate tributarie, extra tributarie e contributive contestualmente proposte o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa.

8. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento un documento di programmazione economico-finanziaria nel quale vengono indicati le regole, gli obiettivi e gli strumenti della manovra di bilancio per l'anno e per il triennio successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.

Soppresso.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Art. 3.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica:

a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato *A*, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio;

c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo;

d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*.

CAPO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 5.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 6.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modifica-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 6.

Identico.

Soppresso.

(*Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 7, comma 8, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art. 7.

1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale.

Art. 8.

(*V., in identica formulazione, l'articolo 20, comma 8, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 7, comma 3, del presente testo*).

Art. 7.

1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.

2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 7 del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:

«*c*) *identica*;».

6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: «nè

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«*5*. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle plusvalenze» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili». La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:

«*5. Identico*».

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

Art. 10.

(*V., in identica formulazione, l'articolo 30 del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 8, comma 32, del presente testo*).

Art. 8.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988.

2. *Identico*

3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lire 33.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 19.500 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 13.500 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 210.000 se alimentati con GPL e in lire 132.000 se alimentati a gas metano.

4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità determinati con decreto del Ministro delle finanze.

6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

10. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

18. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.

19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.

20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.

21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonchè alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: *a)* liquori; *b)* acquaviti; *c)* estratti alcolici; *d)* profumerie alcoliche; *e)* vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato a litri 8.000 anidri.

23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantità possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantità idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalità previste per le operazioni senza obbligo di emissione di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.

26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo; in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.

27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, semprechè l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non può intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.

28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera *a)*, 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese».

29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.

30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 9 del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

32. Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 34, comma 20, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto.

34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, e dagli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

Soppresso.

Art. 12.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Soppresso (*collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 9, commi 5 e 6, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *f*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 370.000 annue.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivaori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.

(*V., in identica formulazione, l'articolo 15, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in identica formulazione, l'articolo 15, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1990.

4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 12, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 12, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in diversa formulazione, l'articolo 17, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in identica formulazione, l'articolo 17, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in identica formulazione, l'articolo 17, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(*V., in identica formulazione, l'articolo 17, comma 4, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in identica formulazione, l'articolo 29 del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 10.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso».

3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.

4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.

Art. 15.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.

5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.

6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Art. 11.

Identico.

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, commi 3 e 4, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1990.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

Art. 16.

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.

2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.

Art. 17.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spetta-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

Identico.

Soppresso.

(*Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 9, comma 7, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

colo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 18.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, comma 8, del presente testo*).

(*Collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, comma 9, del presente testo*).

(*Collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, comma 10, del presente testo*).

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell' articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell' anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, punto 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui al presente comma si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive loro modificazioni;

c) quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) quanto alla lettera *c*), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell' anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) *identica*.

4. *Identico*.

5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:

«*6*. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.

6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 5, si provvede con operazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonchè, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio».

6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della «Pontremolese» e della «Orte-Falconara».

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

8. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

9. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 6, restano determinati come segue:

a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.

10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

11. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di 700 miliardi di lire da destinare al parziale finanziamento dell'opera. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui predetti, entro un limite massimo di 4 punti percentuali. Il relativo onere è valutato in lire 28 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

10. *Identico.*

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:

a) *identica;*
b) *identica;*
c) *identica.*

12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza.

13. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

12. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonchè per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

14. *Identico.*

15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggi erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonchè l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere *b*) e *c*), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate.

19. *Identico.*

15. Al fine di incentivare il settore del trasporto combinato delle merci, il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo straordinario, per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, nel limite complessivo di spesa di lire 25 miliardi l'anno, alle imprese o raggruppamenti di imprese di trasporto e spedizione di merci che abbiano complessivamente corrisposto, in ciascuno degli anni immediatamente precedenti quelli cui il contributo si riferisce, una somma non inferiore a 3 miliardi annui per noli ferroviari relativi a trasporti combinati nazionali e internazionali.

Soppresso.

16. Il contributo è commisurato all'ammontare dei noli ferroviari di cui al comma 15 allo specifico fine dell'incremento del trasporto combinato. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione del contributo.

Soppresso.

17. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziate e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

19. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata.

20. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1988, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale.

21. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonchè a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

23. *Identico.*

24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano è articolato in programmi annuali.

25. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

22. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 19.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

26. *Identico.*

27. Il limite di mutui che il comune di Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento è valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli interventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 20.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 15.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attività di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

5. *Identico.*

6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. È altresì

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

conferito conferito all'Ente autonomo «Teatro San Carlo» di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. È conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinchè sia trasferito alla Fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 110 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

9. *Identico.*

8. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 7, comma 2, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

10. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

11. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500 miliardi.

12. Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni attuative della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali, adottando,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonchè delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

11. *Identico.*

12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i princìpi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il compimento degli atti omessi e ciò fino alla completa esecuzione degli interventi stessi.

13. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

14. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle struttu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. *Identico.*

16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle struttu-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

re ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

15. A partire dall'anno 1988 l'eventuale determinazione della autorizzazione di spesa prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985, n. 351, viene disposta con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base di richieste annuali di rimborso che documentino le quantità di carbone effettivamente cedute nonchè i criteri di determinazione dei relativi prezzi di fornitura.

16. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 90 miliardi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

re ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi.

Soppresso.

17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del paga-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

17. Il fondo di dotazione della SACE – Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione – istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

18. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

19. Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonchè per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonchè oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

19. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, ferme restando le procedure ivi previste, è integrato di lire 60 miliardi, di cui una quota, pari al 75 per cento, da ripartire tra le regioni;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. *Identico.*

23. *Identico.*

24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.

26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.

27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

una quota pari al 25 per cento assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per progetti di rilevanza nazionale o ultraregionale con riferimento anche ad attività promozionali all'estero e per la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. All'articolo 3 del citato decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, l'ultimo periodo del comma 2 è abrogato.

22. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito *pro-capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione».

28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.

29. *Identico.*

30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

23. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

24. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nn. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

31. Per le finalità di cui al comma 30 nonchè per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

agosto 1977, n. 675, vengono fatte affluire ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere poi assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che dovessero rendersi disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessatè vengono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.

26. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.

36. *Identico.*

37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).

38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE».

39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.

40. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.

27. Il fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

28. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

29. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

42. *Identico.*

43. *Identico.*

44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rispettive competenze, quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

30. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.

31. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonchè per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

32. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

45. *Identico.*

46. *Identico.*

47. *Identico.*

48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonchè per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

33. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 31 e 32, di lire 4 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria per il medesimo anno finanziario, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

34. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo». Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 6 del presente articolo.

35. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

36. A partire dal 1° gennaio 1988, alle imprese con non più di 100 addetti che procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'impresa alla data del 1° ottobre 1987, un contributo pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del rapporto di lavoro dipendente, e comunque per un periodo non

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo». Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.

51. *Identico.*

52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

superiore a 5 anni, che non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso secondo criteri, compreso quello di una riserva per il lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il relativo onere, valutato in lire 300 miliardi annui, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonchè di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

37. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento previsto nel comma 36.

Art. 21.

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

56. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 22.

1. Le operazioni poste in essere da enti pubblici o privati, nella gestione di fondi ad accumulo loro affidati dalla regione Valle d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste dalle leggi istitutive, devono essere contabilizzate nel conto profitti e perdite del mandatario, con successiva imputazione dell'utile o della perdita di gestione ad incremento o decremento del fondo risultante dal bilancio.

2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di tali fondi non costituisce pertanto, ai fini fiscali, reddito imponibile del mandatario, mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà reddito l'incremento netto risultante al momento della retrocessione del fondo.

3. Con i commi 1 e 2 si intendono regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad accumulo già esistenti.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 23.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 17.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche si presumono anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono temporaneamente escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

3. L'esclusione diventa definitiva ove nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno della gara l'offerente non giustifichi dettagliatamente la propria offerta. L'amministrazione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni e la mancata risposta ha significato di reiezione delle giustificazioni.

4. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi nell'anno 1990.

5. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

6. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

Soppresso.

3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

7. Ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

8. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

10. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 è ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9. *Identico.*

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991.

11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aumentata di lire 100 miliardi.

12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

11. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della regione Emilia-Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

12. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

13. Per la finalità di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190, recante interventi a favore del Vajont, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. Per le finalità e con le modalità previste dal comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorità per le opere di completamento di impianti già parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 2 miliardi annui ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'Azienda stessa è autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del porto di Trieste.

18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impian-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

13. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati «Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità «aree a rischio ambientale», nonchè interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità «aree a rischio ambientale» e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

14. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 600 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 66 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

15. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

16. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

23. *Identico.*

24. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e delle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali.

25. È autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

17. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.

26. *Identico.*

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.

28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

18. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:

«*4.* Per le stesse finalità e con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino al controvalore di lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono essere impegnate a decorrere dal 1° marzo 1988».

19. Sul complessivo importo di cui al comma 18, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di disinquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.

32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

20. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 3 nonchè dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.

35. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

21. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.

22. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è così riformulato:

«*1*. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge».

23. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.

37. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è sostituito dal seguente:

«*1*. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge».

38. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con onere di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

24. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

25. A valere sullo stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la presente legge, lire 800 miliardi, di cui lire 200 miliardi per l'anno 1988 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono destinate alla realizzazione di un programma straordinario ed urgente di opere di adduzione e distribuzione idrica nei comuni del Mezzogiorno che non riescono a garantire la continuità giornaliera della fornitura di acqua per gli usi civili. Il programma, approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attuato con le procedure della richiamata legge n. 64 del 1986.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.

39. *Identico.*

Soppresso.

40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

26. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

27. Per gli interventi di cui ai commi 23 e 26 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

41. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonchè per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

44. La lettera *b*) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

28. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:

«*b*) scuole dell'obbligo nonchè strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo».

45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.

46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine già previsto al comma 14-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1988.

49. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della presente legge, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere un quadro dettagliato delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da esse richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonchè di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.

Art. 18.

1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella *D* della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonchè dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonchè, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonchè completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art. 24.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione, l'assegno o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) e *g*) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

Stralciato (*V. stampato Camera n. 2043*-ter).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè le indennità di accompagnamento previste dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle prefetture competenti per territorio. Le domande che sono state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei competenti uffici alle prefetture medesime.

2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1 ed ai benefici comunque previsti da altre leggi, i prefetti si avvalgono di commissioni mediche formate ognuna da tre medici di cui uno designato dalla associazione di categoria e da due medici dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio. I prefetti, per garantire il necessario supporto amministrativo alle predette commissioni, si possono avvalere del personale che svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile, delle unità sanitarie locali, di intesa con le unità stesse.

3. Avverso il giudizio della commissione l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione sanitaria, costituita presso la prefettura del capoluogo di regione, composta in modo analogo a quella prevista dal comma 2.

4. Avverso la decisione della commissione sanitaria di cui al comma 3 del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia di previdenza sociale.

5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal medico di fiducia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo 1988, con proprio decreto, una nuova tabella delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi precedenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, sono emanate le norme di coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle di cui alla legge 26 maggio 1980, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle norme del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro ogni triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con la procedura e la struttura di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

10. Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del Ministero dell'interno.

CAPO VII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Art. 25.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utilizzati nel triennio 1984-1986 in misura inferiore al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti nella quantità necessaria ad assicurare un tasso di utilizzazione medio del 75 per cento, escluse le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con dotazione di posti-letto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

inferiore al 6,5 per mille, in conformità ai parametri tendenziali di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Negli ospedali generali di zona è, in ogni caso, assicurata la presenza delle discipline previste dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua entro sessanta giorni con proprio decreto i posti letto da sopprimere nelle singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla soppressione di singole specialità possono essere disposte con lo stesso decreto quando non esistano ospedali con specialità identiche entro distanze e percorrenze predeterminate per tipi di area, sentito in proposito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi contemporaneamente al decreto di cui al comma 2, sono definiti gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per classi di ospedale, sentito al riguardo il Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, provvedimenti di attuazione, anche in deroga alle legislazioni regionali e provinciali vigenti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili dei disavanzi delle unità sanitarie locali conseguenti alla eventuale mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, secondo valutazioni compiute dal Ministero della sanità sulla base degli *standards* di cui al comma 3. Qualora l'inadempienza si protragga oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine sopra indicato, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali provvedono, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, alla rideterminazione delle piante organiche del personale in applicazione degli *standards* indicati al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma 3. In caso di omissione, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere ad assunzioni di personale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, senza aver prima proceduto alla rideterminazione delle piante organiche indicate al comma 5 e senza aver dato applicazione all'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ed agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987. Situazioni particolari che richiedano provvedimenti di assunzione in deroga a quanto disposto nel presente comma sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può concedere deroga formale, dandone comunicazione ai Ministri della sanità e del tesoro.

7. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordinario dei propri assistiti, per il trattamento degli eventi morbosi che non siano proficuamente risolvibili con interventi assistenziali ambulatoriali o domiciliari, sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria, come previsto dalle convenzioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno 1987, nonchè dalla documentazione concernente gli accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio effettuati.

8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il medico di medicina generale o lo specialista pediatra non accompagni personalmente l'infermo, dovrà far pervenire la scheda e la documentazione di cui al comma 7 entro il termine massimo di tre giorni dal ricovero. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. In caso negativo, provvede alla necessaria segnalazione alla direzione sanitaria che deve, a sua volta, informare il medico curante entro le ventiquattro ore successive. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili del rispetto delle norme di cui ai commi precedenti ed hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze riscontrate. Le unità sanitarie locali debbono procedere alle contestazioni nei confronti dei medici inadempienti perchè forniscano le eventuali giustificazioni a norma delle convenzioni vigenti ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Nel caso di ripetute inadempienze, non giustificate, le unità sanitarie locali dispongono la sospensione del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 26.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate da ciascun convenzionato nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a cinque giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di cinque giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 sono convenzionate con le modalità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle costituite in forma societaria in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di ripetute inadempienze non giustificate, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

4. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su parere della Commissione consultiva unica del farmaco, istituita dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede alla revisione del prontuario terapeutico nazionale per l'assistenza farmaceutica extraospedaliera, individuando una lista di farmaci essenziali, sulla base delle metodiche e delle procedure utilizzate nella formulazione della lista per il 1985 redatta dal comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità, recependo altresì le innovazioni farmacologiche

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

4. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

intese a garantire, sulla base delle stesse metodiche e procedure, la completa copertura delle patologie esistenti in Italia, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443.

5. Nel preparare tale lista, la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza della patologia;

b) rapporto benefici-rischi;

c) rapporto benefici-costi economici;

d) revisione delle indicazioni terapeutiche per evitare l'uso improprio dei farmaci.

6. La Commissione consultiva unica del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico nazionale dei farmaci nuovi o già noti, definiti come essenziali secondo le indicazioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia completata la revisione del prontuario terapeutico nazionale e fino al suo completamento, la lista dei farmaci essenziali è costituita dall'elenco dei farmaci afferenti ai princìpi attivi individuati dall'ultima lista dell'Organizzazione mondiale della sanità.

8. La Commissione consultiva unica del farmaco procederà, entro i termini già indicati per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione dell'elenco dei farmaci non essenziali in base ai criteri già definiti con delibera del Consiglio sanitario nazionale del 1° ottobre 1987.

9. Per i farmaci definiti essenziali restano ferme le norme vigenti con riferimento alla gratuità e alle quote di compartecipazione vigenti.

10. Gli altri farmaci presenti nel prontuario terapeutico nazionale ed esclusi dalla lista dei farmaci essenziali verranno gravati di una quota di compartecipazione del 33 per cento del prezzo al pubblico a carico dell'assistito.

11. A partire dal 31 dicembre 1988 i farmaci sono assoggettati al regime dei prezzi sorvegliati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

5. Il prontuario terapeutico è costituito, quanto alle specialità medicinali, dai farmaci di cui alla lettera *a*) del comma 4. Al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 4. Il prontuario deve conformarsi ai princìpi e ai criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità, l'indicazione della classe di appartenenza nonchè il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c*) del citato comma 4, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanità.

7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai princìpi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o già noti.

9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonchè ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Nell'anno 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.

12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

13. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.

14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.

15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. È istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-*doping*. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

14. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

18. *Identico.*

15. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonchè al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

16 Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili in forza di norme a carattere nazionale a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni integrative non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 27.

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

1. *Identico.*

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*);

f) realizzazione di numero 140.000 posti in residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti, da ricavare anche mediante ristrutturazioni degli spazi ospedalieri dismessi per sostituzione;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) informatizzazione gestionale delle unità sanitarie locali e completamento della rete di interconnessione telematica;

i) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

l) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quat-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e*) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) *identica*;

soppressa

h) *identica*;

i) *identica*;

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. In sede di approvazione del programma nazionale il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Per il primo triennio il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

Art. 28.

1. Per il triennio 1988-1990, a valere sullo stanziamento del fondo sanitario nazionale di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

6. *Identico.*

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Stralciato (*V. stampato Camera n. 2043-quater*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

parte corrente, autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è riservato per le attività a destinazione vincolata individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico propedeutico all'impiego nel Servizio sanitario nazionale. La spesa per l'erogazione delle suddette borse di studio per la quota relativa all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900 miliardi per detto anno stabilito nel comma 1.

3 Le quote di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per non più del 50 per cento delle relative assegnazioni, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, purchè siano connessi al programma da svolgere, ne sia indicata la specifica quantificazione nel programma stesso e si dia rendiconto della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a destinazione vincolata di durata pluriennale e delle spese in conto capitale devono dare conto dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per gli anni precedenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

Art. 29.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 10 del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso».

3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.

4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.

5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.

6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Art. 30.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE
E PREVIDENZA

Art. 31.

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 8, comma 1, del presente testo*).

470-Z

CAPO VII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE
E PREVIDENZA

Art. 21.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.

3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi. 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni spe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(*V., in identica formulazione, l'articolo 40, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in identica formulazione, l'articolo 40, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(*V., in identica formulazione, l'articolo 40, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

8. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.

TABELLA

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva (*)
sino al 33 per cento	1,50
dal 33 per cento al 66 per cento	1,25
oltre il 66 per cento	1

(*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione è calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 32.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

Art. 33.

1. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel successivo comma 2, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

1. *Identico.*

2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.

3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

Stralciato (*V. stampato Camera n. 2043-quinquies*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987 Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonchè l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera *g*) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera *a*) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

CAPO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 34.

1. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni.

2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici – con esclusione dell'Istituto poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie – gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei cari-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24.

1. *Identico.*

2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici – con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonchè degli enti ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

chi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392 entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera *i*) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate assunzioni di personale se i relativi concorsi sono stati banditi alla data del 30 settembre 1987.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

marzo 1986, n. 68 –, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera *i*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica.

4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989.

5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonchè quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo dà preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non è richiesta:

a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, possono essere concesse subordinatamente alla dimostrazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, dei mezzi finanziari di copertura con riferimento all'intera durata del progetto.

6. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi, saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze nonchè i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga, di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

7. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalità nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento;

c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1° gennaio 1987.

Soppresso.

Soppresso (*V. il precedente comma 5*).

6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validità è prorogata di un ulteriore anno.

7. Per le unità sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonchè le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

10. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona B».

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà utilizzato prioritariamente per la copertura di catte-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonchè le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

9. *Identico.*

10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonchè alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona B».

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, soltanto nel limite del quindici per cento.

12. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

13. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

14. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presiden-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

15. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

16. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.

17. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 14, 15 e 16 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui al comma 5, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

18. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi. Detto importo è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

za del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

19. *Identico.*

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilità continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), è autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988.

22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi, e, a decorrere dall'anno 1989, è maggiorato secondo le modalità stabilite dalle norme

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, province, comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.

20. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto ovvero in affidamento o in concessione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Soppresso.

Soppresso (*collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 8, comma 33, del presente testo*).

23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonchè per altre emergenze di carattere socio-sanitario, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilità delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonchè per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 35.

1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facoltà di medicina delle università statali, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attività didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantificazione dell'onere si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti.

25. La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, è sostituita dalla seguente:

«*b*) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo».

Art. 25.

1. *Identico.*

2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, è conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 36.

1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obbiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonchè per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonchè le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività *ex* articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessa-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 37.

1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, i provvedimenti relativi ad atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta sono comunicati dalle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, competenti ad adottarli, entro trenta giorni dalla richiesta.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ti. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

Art. 28.

1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale, nonchè per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonchè per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di «rilevante interesse» dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.

2. Qualora il suddetto termine decorra infruttuosamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una conferenza al fine di promuovere e concludere un accordo di programma vincolante per tutti gli enti o altri soggetti invitati a parteciparvi.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perchè ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

3. L'accordo di programma, eventualmente concluso ai sensi del comma 2, è approvato e pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

produce gli stessi effetti previsti dalla suddetta disposizione anche nei confronti del comune interessato. Trascorsi novanta giorni infruttuosamente, il Presidente del Consiglio esercita i poteri sostitutivi indicati nell'articolo 20, comma 12, ultima parte.

4. Negli adempimenti di cui al comma 1 che spettino agli enti locali, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla richiesta degli atti, si esercita la procedura prevista dai commi 1, 2, 3, primo periodo, a cura del Presidente della regione. Decorsi infruttuosamente ulteriori novanta giorni, subentrano i poteri sostitutivi di cui al comma 3.

5. Per le opere di cui al comma 1, l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni o enti interessati o tenuti alla collaborazione alla realizzazione dell'opera, con la partecipazione altresì dell'operatore economico aggiudicatario, ove già individuato, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano a eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma vincolante.

6. In caso di inadempienza al programma vincolante di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'inadempiente, utilizzandone l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici.

7. Si applicano le procedure, ed il Presidente del Consiglio dei ministri esercita su proposta del Ministro competente i poteri, di cui ai commi precedenti anche per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*V. il precedente comma 2*).

4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.

5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nei settori delle fonti di energia, dei trasporti, compresi quelli nelle aree metropolitane, e degli altri pubblici servizi essenziali.

Art. 38.

1. A decorrere dall'anno 1988, è autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno per l'esercizio precedente.

Art. 39.

1. Alla liquidazione degli indennizzi, relativi ai beni già siti nel territorio metropolitano, in Libia, in Africa Orientale, nel Dodecanneso, in Albania e nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, perduti precedentemente al Trattato di pace, o per sanzione dello stesso, ed a prescindere da quelli per i quali è già prevista una apposita aliquota con l'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è riservata la percentuale del 20 per cento della quota annua di finanziamento disponibile in relazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive integrazioni.

Art. 40.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

Identico.

Soppresso.

Art. 30.

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 21, comma 7, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della previdenza sociale, nonchè l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

4. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1988 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

5. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 21, comma 8, del presente testo*).

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nell'articolo 21, comma 9, del presente testo*).

Soppresso.

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nel presente articolo, comma 9, primo periodo*).

Soppresso (*collocato, in identica formulazione, nel presente articolo, comma 9, secondo periodo*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

colo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono così integrati:

a) l'ammontare del fondo perequativo per le province è elevato, per l'anno 1988, da lire 650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi. L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che è così determinata in complessive lire 265,6 miliardi;

b) l'ammontare del fondo perequativo per i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire 2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6 miliardi. L'incremento di lire 1.110,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), punto 1), del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, che è così elevata da lire 367,2 miliardi a complessive lire 1.477,8 miliardi;

c) l'ammontare del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1), lettera *d*), del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 è elevato, per l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a complessive lire 60 miliardi;

d) il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del più volte citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 è incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989 per l'attribuzione del concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, per le comunità montane è elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi per l'anno 1988.

8. A decorrere dall'anno 1988, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esercizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

Soppresso (*V. il precedente comma 1*).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed all'articolo 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni annui.

9. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato.

10. Qualora l'ammontare indicato al comma 9 sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 – quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo – le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione della Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 – quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo – le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depostiti e prestiti può essere utlizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.

3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.

4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è sostituito dal seguente:

«6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purchè,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario».

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante – limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della legge stessa – a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato.

6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n.698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.

11. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, dopo i primi tre commi è aggiunto il seguente:

«Il contributo in conto interessi – determinato in base alla differenza tra il tasso di riferimento di cui ai precedenti commi ed il tasso agevolato previsto dalle rispettive leggi di incentivazione, entrambi vigenti alla data della stipula del contratto di finanziamento – rimane costante per tutta la durata del finanziamento, mentre il tasso agevolato varierà, di

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

semestre in semestre, nella stessa misura del tasso di riferimento; rimane comunque ferma la possibilità di applicare il tasso di riferimento in misura fissa».

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, i criteri, le modalità ed i tempi per l'applicazione del tasso di riferimento, di cui al comma inserito, dal precedente comma 11, nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.

13. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, non si applicano alle operazioni effettuate da due o più Mediocrediti regionali operanti congiuntamente di cui uno territorialmente competente.

(*V., in identica formulazione, l'articolo 40, commi 5 e 6, del testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.

8. Alla lettera *i*) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: «C.C.OO.PP.», sono inserite le parole: «dei Mediocrediti regionali».

9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 41.

1. Per la finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 60 miliardi per l'esercizio 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Art. 42.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Art. 32.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge.

TABELLE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LE TABELLE A, B, C, D (*)

(*) *Le parti modificate dalla Camera dei deputati sono riportate con i criteri qui di seguito precisati.*

– per le voci e le cifre modificate dalla Camera dei deputati la modifica introdotta è stampata **in neretto;**

– per le voci e le corrispondenti cifre soppresse dalla Camera dei deputati, la **soppressione** *è specificata* **in neretto,** *voce per voce, recandosi* **in corsivo** *la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

– le voci e le corrispondenti cifre alle quali la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni, vengono omesse.

Il testo approvato dal Senato per le tabelle A, B, C e D viene integralmente riportato nelle pagine 155 e seguenti.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI					
. . . *omissis* . . .					
Legge n. 64 del 1986 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759)	**1.782.300**	*(a)* **12.970.000**	*(b)* **16.380.675**	**35.667.025**	1993
. . . *omissis* . . .					
Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):					
– Art. 2, comma 6 - Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: capitolo 7843)	**400.000**	**1.700.000**	**2.400.000**	**4.800.000**	**1992**
. . . *omissis* . . .					

(a) Di cui milioni 3.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.
(b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
– Art. 6, comma 6 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera *d*), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: capitolo 7089) .	**50.000**	**85.000**	**100.000**	**65.000**	**1991**
. . . *omissis* . . .					
Decreto-legge n. 360 del 1987 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: capitolo 8222)	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capitoli 7702, 7703 e 7704)	75.000	80.000	–	–	–
Decreto-legge n. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 445 del 1987 - Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Tesoro: capitolo 7802)	180.000	280.000	–	–	–
Decreto-legge n. 367 del 1987 – Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori pubblici: capitolo 9423)	soppresso	–	–	–	–

Segue: TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
. . . *omissis* . . .					
Decreto-legge n. 373 del 1987 – Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo:					
– *Bilancio: capitolo 7085*	**soppresso**	–	–	–	–
– *Lavori Pubblici: capitoli 1142 e 7701*	**soppresso**	–	–	–	–
– *Agricoltura: capitolo 7715*	**soppresso**	–	–	–	–
	soppresso	–	–	–	–
Decreto-legge n. 384 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 470 del 1987 – Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987:					
– **Presidenza: capitolo 7600**	215.000	–	–	–	–
– **Tesoro: capitolo 8317**	90.000	–	–	–	–
Totale. . .	305.000	–	–	–	–
Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: capitolo 8222)	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1991**
Decreto-legge n. 2 del 1988 – Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori pubblici: capitolo 9423)	**40.000**	–	–	–	–

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Tutela delle minoranze linguistiche ..	**5.000**	**5.000**	**10.000**
. . . *omissis* . . .			
Istituzione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna	**1.000**	**1.000**	**2.000**
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Riforma del processo amministrativo	**10.000**	**20.000**	**20.000**
Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	**17.500**	**35.050**	**35.050**
Reintegro fondo per la protezione civile	**140.000**	**120.000**	**120.000**
	184.000	**191.550**	**197.550**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL TESORO			
. . . *omissis* . . .			
Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE	**930.000**	**995.000**	**990.000**
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche	**30.000**	-	-
	1.533.500	**2.026.300**	**2.044.900**
MINISTERO DELLE FINANZE			
Revisione IRPEF **(b)**	-	4.140.000	5.590.000
. . . *omissis* . . .			
Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni	**40.000**	**50.000**	**60.000**
Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato **(a)**	900.000	600.000	-

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
		(b)	(b)
Detrazioni IRPEF	1.100.000	1.900.000	1.595.000
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della L. n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)	**32.000**	**32.000**	**32.000**
Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della guardia di finanza	**-**	**30.000**	**30.000**
Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria	**15.000**	**210.000**	**375.000**
	2.347.350	**7.212.000**	**7.932.000**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

. . . *omissis* . . .

Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure anti-mafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile	**19.000**	**23.000**	**23.000**

(b) Di cui miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace	**15.000**	**20.000**	**20.000**
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario. Responsabilità civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali	**50.000**	**60.000**	**65.000**
. . . *omissis* . . .			
Gratuito patrocinio in materia civile e penale	**30.000**	**45.000**	**45.000**
. . . *omissis* . . .			
Riforma ordinamento agenti di custodia	**90.000**	**100.000**	**120.000**
Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	**15.000**	**25.000**	**25.000**
	391.000	**489.000**	**516.000**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi	**97.000**	**97.500**	**97.500**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	**500**	**500**	**500**
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	**5.000**	**10.000**	**10.000**
Fondo sociale per l'emigrazione	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971	**5.000**	**10.000**	**10.000**
	112.500	**123.000**	**123.000**
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Università non statali legalmente riconosciute	**130.000**	**70.000**	**70.000**
Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Provvidenze in favore del personale della scuola	**300.000**	**500.000**	**500.000**
	480.000	**620.000**	**620.000**
MINISTERO DELL'INTERNO			
. . . *omissis* . . .			
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco	**60.000**	**86.450**	**86.450**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	22.298.200	**23.518.750**	**24.447.250**
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Esigenze finanziarie dell'ente autonomo acquedotto pugliese	**53.070**	**22.154**	**22.154**
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore	**208.000**	**208.000**	**208.000**
Rifinanziamento della segreteria del Piano generale dei trasporti	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
MINISTERO DELLA DIFESA			
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Tutela della ceramica artistica	**25**	**50**	**50**
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
. . . *omissis* . . .			
Disposizioni in materia di prepensionamento in particolari settori	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	–	**(b) 7.500.000**	**(b) 7.800.000**
Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva ...	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Istituzione del trattamento di minimo vitale	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
Pari opportunità fra uomo e donna .	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Norme in materia di trattamento di disoccupazione (c)	**300.000**	**600.000**	**800.000**
Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno	**740.000**	**990.000**	**990.000**
	2.650.000	**11.200.000**	**12.200.000**

(b) Di cui lire 20 miliardi nell'anno 1989 e lire 640 miliardi nell'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Interventi rivolti ad incentivare la esportazione di prodotti	**50.000**	**50.000**	**50.000**
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati	**–**	**20.000**	**30.000**
Indennità di rischio per i tecnici radiologi	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	38.000	**58.000**	**68.000**
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei	**3.500**	**3.500**	**3.500**
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riforma della dirigenza	–	**85.000**	**215.000**
. . . *omissis* . . .			
Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati	**500.000**	**(b) 500.000**	**(b) 500.000**

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza piombo	**–**	**20.000**	**20.000**
. . . *omissis* . . .			
Legge quadro sui trapianti	**–**	**20.000**	**30.000**
Provvedimenti in favore di portatori di handicaps	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Provvedimenti per la prevenzione delle tossicodipendenze	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo	**–**	**–**	**190.000**
	1.242.433	**1.403.291**	**1.773.382**
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	**31.592.578**	**47.126.595**	**50.206.786**
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO			
Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni	**– 76.000**	**– 100.000**	**– 100.000**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenza di personale nonchè in materia di revisione del regime contributivo dei contratti di formazione-lavoro (c)	**- 300.000**	**- 600.000**	**- 800.000**
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riduzione di spese e modifiche al regime forfettario (a)	- 900.000	- 600.000	-
Riduzione, mediante l'adozione di coefficienti forfettari, della deducibilità delle spese di rappresentanza corrispondenti ad autoconsumo e riordino e completamento della tassazione dei redditi e delle plusvalenze a formazione pluriennale	**-**	**- 2.000.000**	**- 2.000.000**
Armonizzazione IVA e ulteriori riduzioni di spesa in relazione anche all'articolo 13, commi da 17 a 19 e da 22 a 25 della legge finanziaria 1988 (b)	**-**	- 5.820.000	**- 7.440.000**
	- 900.000	**- 8.420.000**	**- 9.440.000**
Totale accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate	**- 1.276.000**	**- 9.120.000**	**-10.340.000**
Totale Tabella B ...	**30.316.578**	**38.006.595**	**39.866.786**

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero delle finanze - Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato».

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero delle finanze - Revisione IRPEF» e, limitatamente agli anni 1989 e 1990, a parte della voce: «Ministero delle finanze - Detrazioni IRPEF», nonchè alla voce: «Amministrazioni diverse - Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati» e a parte della voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Norme in materia di trattamento di disoccupazione».

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DEL TESORO			
. . . *omissis* . . .			
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	**150.000**	**200.000**	**350.000**
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali	**1.122.325**	**1.012.381**	**1.089.440**
. . . *omissis* . . .			
	2.554.125	**2.604.181**	**2.931.240**
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Piano quadriennale per le università	**30.000**	**40.000**	**50.000**
MINISTERO DELL'INTERNO			
. . . *omissis* . . .			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio	**–**	**100.000**	**200.000**
	–	**1.200.000**	**2.420.000**
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
. . . *omissis* . . .			
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio	**30.000**	**110.000**	**200.000**
. . . *omissis* . . .			
Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	**60.000**	**309.000**	**689.000**
Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione di quello dismesso ed investimenti da parte di enti pubblici operanti nel settore dell'acquisizione di immobili ..	**5.000**	**90.000**	**90.000**
	240.000	**539.000**	**1.009.000**
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale **(a)**	100.000	130.000	145.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE			
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica	**50.000**	**50.000**	**50.000**
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
. . . *omissis* . . .			
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
. . . *omissis* . . .			
Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori	**50.000**	**130.000**	**140.000**
. . . *omissis* . . .			
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	**366.000**	**396.000**	**396.000**
Piano finanziamento ENEA	885.000	**885.000**	**925.000**
Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di innovazione tecnologica (limiti di impegno)	**50.000**	**100.000**	**150.000**
	1.626.000	**2.046.000**	**2.091.000**
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
. . . *omissis* . . .			
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)	**90.000**	30.000	30.000

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Interventi in favore del cabotaggio ..	**10.000**	**20.000**	**50.000**
	120.000	**70.000**	**100.000**
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Provvedimenti in materia di edilizia archivistica e bibliotecaria	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali anche mediante programmi di collaborazione con le regioni e gli enti locali	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale	**–**	**630.000**	**835.000**
Finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali .	**–**	**75.000**	**150.000**
	–	**705.000**	**985.000**

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	9.000	**145.000**	**185.000**
Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale	–	**112.000**	**213.000**
Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione..	**20.000**	**240.000**	**240.000**
Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano	–	**600.000**	**750.000**
Disciplina della valutazione di impatto ambientale	**10.000**	**11.000**	**10.000**
Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno	–	**25.000**	**25.000**
	39.000	**1.133.000**	1.423.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
. . . *omissis* . . .			
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane	270.000	**565.000**	**815.000**
. . . *omissis* . . .			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti	–	**59.000**	**69.000**
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine ...	100.000	**240.000**	**270.000**
. . . *omissis* . . .			
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987	**295.000**	**550.000**	**550.000**
. . . *omissis* . . .			
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno	**1.195.000**	1.300.000	1.450.000
Interventi a favore della regione Calabria	750.000	**900.000**	1.000.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso	**15.000**	**20.000**	**25.000**
Norme in materia di delocalizzazione di industrie a rischio o insalubri .	**10.000**	**50.000**	**60.000**
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto	**9.500**	**40.000**	**60.000**
Piano nazionale di interventi regionali e comunali di recupero ambientale, urbanistico e paesistico delle			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio	**–**	**50.000**	**50.000**
Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici	**5.000**	**10.000**	**10.000**
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino	**5.000**	**50.000**	**50.000**
	3.395.500	**4.762.000**	**5.459.000**
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese	**9.221.625**	**15.021.181**	**18.614.240**
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE.			
MINISTERO DEL TESORO			
Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti **(a)**	– 100.000	– 130.000	– 145.000
Totale Tabella C	**9.121.625**	**14.891.181**	**18.469.240**

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero dei trasporti - Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale».

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA D (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(*milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo 4) - Maggiori costi carbone Sulcis all'Enel	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale: Articolo 7, comma 5 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (capitolo 7705) ...	**160.000**	**85.000**	**85.000**

TABELLE A, B, C e D

(*Testo approvato dal Senato*)

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
A. MINISTERI					
Legge n.1774 del 1962 e legge n.798 del 1981 -Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap.4519)..	7.000	7.000	7.000	84.000	2002
Legge n.822 del 1971 e legge n.681 del 1979 -Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile: cap.2572).....	4.600	4.600	4.600	27.600	1996
Legge n.231 del 1975 -Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria:cap. 7541).....	50.000	50.000	(a) 60.000	-	-
Legge n. 86 del 1976 -Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap.7293).....	(b) 10.000	-	-	-	-
Decreto-legge n.156 del 1976,convertito,c.m, nella legge n.350 del 1976 -Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato					

(a) Quota relativa all'anno 1980.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1981.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
(Industria: cap.7543).....	(a) 54.000	-	-	-	-
Decreto-Legge n.227 del 1976,convertito,c.m., nella legge n.336 del 1976 -Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787).....	20.000	20.000	20.000	110.000	1996
Legge n.261 del 1976 -Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap.7081).....	3.000	3.000	3.000	12.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n.183 del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984, convertito, con modificazioni,nella legge n.212 del 1984 -Credito agevolato al settore industriale:					
- Tesoro: cap.7773.....	93.000	70.000	70.000	(b) 667.000	1993

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.
(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980, milioni 150.000 relativi all'anno 1983 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Industria: cap.7545.....	(a) 100.000	(b) 100.000	(c) 100.000	(d) 31.000	1991
Totale.....	193.000	170.000	170.000	698.000	-
Legge n. 546 del 1977 -Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap.8787).....	20.000	20.000	20.000	130.000	1997
Legge n.675 del 1977, legge n.198 del 1985 e legge n.710 del 1985-Riconversione industriale (Industria: cap.7546).....	120.000	120.000	150.000	430.000	1994
Legge n.146 del 1980 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
- Art.34 -Rifinanziamento legge n.517 del 1975 (Industria: cap.8042).....	25.000	25.000	(e) 20.000	-	-

(a) Di cui milioni 69.000 relativi a parte della quota dell'anno 1978.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1979.
(c) Parte della quota dell'anno 1980.
(d) Parte della quota dell'anno 1978.
(e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.373 del 1980 -Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap.6857).....	30.000	30.000	30.000	195.000	1997
Legge n.119 del 1981 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
- Art.17 -Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap.4071).....	(a) 35.000	-	-	-	-
Legge n.416 del 1981 -Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
- Art.32 -Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap.7404).....	10.000	10.000	10.000	15.000	1992
- Art.34 -Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap.7551).....	4.000	4.000	4.000	6.000	1992
Totale.....	14.000	14.000	14.000	21.000	-
Decreto-legge n.9 del 1982, convertito,con modificazioni,nella legge n.94 del 1982 -Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze					

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
in materia di sfratti (Tesoro: capp. 7792 e 7795).....	(a) 180.000	(b) 350.000	(c) 450.000	(f) 70.000	-
Legge n.526 del 1982 -Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
- Art.11 -Mediocredito centrale (Tesoro: cap.7775).....	350.000	(d) 350.000	(d) 370.000	-	-
- Art.30 -Cassa artigiana (Tesoro:cap.7743)	150.000	150.000	150.000	-	-
Totale.....	500.000	500.000	520.000	-	-
Decreto-legge n.697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.887 del 1982 -Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap.8042).....	50.000	50.000	50.000	(e) 80.000	1991

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(c) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n. 828 del 1982 -Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
- Tesoro: capp.8787 e 8809.....	12.500	12.500	12.500	150.000	2002
- Bilancio: cap.7081.....	10.000	10.000	10.000	15.000	1991
Totale.....	22.500	22.500	22.500	165.000	-
Legge n. 130 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
-Art.8, primo e secondo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775).....	450.000	450.000	(a) 450.000	(a) 69.000	1991
-Art.18 e art.9 della legge n.193 del 1984 -Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap.7546).....	250.000	250.000	250.000	1.500.000	1997

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
-Art.19, primo comma -Cassa per il credito alle imprese artigiane -Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743).....	140.000	140.000	-	-	-
Totale.....	840.000	840.000	700.000	1.569.000	-
Legge n.156 del 1983 -Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap.8797).....	2.000	2.000	2.000	24.000	2002
Legge n.189 del 1983 -Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811).....	150.000	150.000	150.000	620.000	1992
Legge n.651 del 1983 -Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7759)...	(a) 2.000.000	(b) 5.200.000	(c) 2.630.000	-	-

(a) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(b) Di cui milioni 1.200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1988.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.730 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):					
-Art.18, settimo e ottavo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775).....	400.000	400.000	700.000	-	-
- Art.35, secondo comma -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)	10.000	-	-	-	-
Totale.....	410.000	400.000	700.000	-	-
Decreto-legge n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984 e art.11, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984 -Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap.7600).....	170.000	(a) 170.000	(a) 140.000	-	-

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.223 del 1984 -Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap.7805).....	40.000	40.000	40.000	-	-
Legge n.395 del 1984 -Autorizzazione di spesa per l'acquisto,la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap.7501).....	20.000	-	-	-	-
Legge n.428 del 1984 -Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'art.29 della legge 5 agosto 1981,n.416 (Presidenza:cap.7404)	10.000	10.000	10.000	30.000	1993
Legge n.456 del 1984 -Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp.4011,4031 e 4051).....	(a) 148.000	(b) 73.000	-	-	-

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art.8, ventitreesimo comma -Realizzazione del programma triennale 1979-1981 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap.7789).....	500.000	-	-	-	-
- Art.9, sesto comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro:cap. 7775).....	465.000	465.000	465.000	465.000	1991
- Art.11, primo comma -Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap.8411).....	(a) 150.000	-	-	-	-
- Art.14, sesto comma -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743).....	80.000	80.000	80.000	80.000	1991
- Art.14, undicesimo comma -Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.6 della legge n.517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap.8042).....	50.000	50.000	50.000	300.000	1999

(a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art.14, ultimo comma -Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap.7404).....	10.000	10.000	10.000	40.000	1994
Totale.....	1.255.000	605.000	605.000	885.000	-
Decreto-legge n.12 del 1985, convertito,con modificazioni, nella legge n.118 del 1985 -Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:					
- Tesoro: cap. 7820.....	(a) 170.000	(a) 150.000	-	-	-
- Lavori pubblici: cap.8267.....	soppressa	(b) 130.000	130.000	130.000	-
Totale.....	170.000	280.000	130.000	130.000	-
Legge n.16 del 1985 -Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap.8412).....	(c) 270.000	(d) 200.000	(d) 300.000	-	-

(a) Parte della quota dell'anno 1986.
(b) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1986 rinviata al 1989.
(c) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte della quota dell'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.99 del 1985 -Interventi in materia di opere pubbliche (Lavori pubblici: capp.7701 e 8405).....	(a) 131.000	(a) 150.000	-	-	-
Legge n.135 del 1985 -Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Tesoro: cap.7760).....	(b) 1.000	(c) 2.000	(c) 3.000	-	-
Legge n.197 del 1985 -Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n.336:					
- Interno: cap.3167.....	45.000	45.000	-	-	-
- Lavori pubblici: cap.8438.....	30.000	30.000	-	-	-
Totale.....	75.000	75.000	-	-	-

(a) Parte della quota relativa all'anno 1986.
(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(c) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.284 del 1985 -Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap.7503)	(a) 50.000	45.000	25.000	32.000	1991
Legge n.286 del 1985 -Contributo all'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Pubblica istruzione: cap.8556).....	240.000	-	-	-	-
Legge n.295 del 1985 -Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina mercantile: capp. 7543,7545 e 7551).....	100.000	(b) 100.000	(b) 25.000	-	-
Legge n.331 del 1985 -Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Pubblica istruzione: capp.8554 e 8555).....	260.000	-	-	-	-
Legge n.335 del 1985 -Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap.8101).....	11.000	20.000	-	-	-

(a) Di cui milioni 13.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(b) Quota parte della quota relativa ad anni precedenti.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.351 del 1985 -Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap.7561).....	115.000	120.000	-	-	-
Legge n.449 del 1985 -Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap.7509).....	(a) 300.000	480.000	(b) 40.000	-	-
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985 -Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati:					
- Lavori Pubblici: cap.9071.....	5.300	4.300	-	-	-
- Agricoltura: cap.8229.....	700	700	-	-	-
Totale.....	6.000	5.000	-	-	-
Legge n. 526 del 1985 -Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,n.531, e disposi-					

(a) Di cui milioni 130.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
zioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810).....	–	(a) 500.000	(a) 500.000	–	–
Legge n.710 del 1985 -Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545).....	40.000	40.000	40.000	160.000	1994
Decreto-legge n.786 del 1985,convertito,con modificazioni,nella legge n.44 del 1986 -Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7830).....	780.000	–	–	–	–
Legge n.808 del 1985 -Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: capp.7552 e 7553).....	(b) 220.000	170.000	70.000	–	–
Legge n.26 del 1986 -Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:					
- Tesoro: capp. 8166,6857 e 8015.....	75.000	75.000	30.000	150.000	1995

(a) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(b) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità del limite di impegno quinquennale e milioni 50.000 quale prima annualità del limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Industria: cap.5110.....	10.000	10.000	10.000	50.000	1995
Totale.....	85.000	85.000	40.000	200.000	-
Legge n.41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):					
- Art.11, comma 6 -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775).....	100.000	170.000	170.000	510.000	1993
- Art.11, comma 9 -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743).....	100.000	100.000	100.000	200.000	1992
- Art.11, comma 10 -Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (Partecipazioni: cap.7543).....	25.000	-	-	-	-
- Art.11, comma 12 -Rifinanziamento legge n.517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap.8042).....	60.000	60.000	60.000	300.000	1995
- Art.11, comma 15 -Contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari (Industria: capp.8043 e 8044).....	310.000	50.000	50.000	330.000	1997

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art.11, comma 24 -Potenziamento e qualificazione dell' offerta turistica (Turismo: cap.7540).....	200.000	-	-	-	-
- Art.11,comma 30-Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni minerarie (Industria: cap.7905).....	(a) 5.000	5.000	5.000	-	-
- Art.12, comma 5 -Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (Agricoltura: cap.7543).....	100.000	-	-	-	-
- Art.13, comma 1 -Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404).....	300.000	300.000	(b) 100.000	-	-
- Art.13, comma 5 -Alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap.8001).....	48.000	-	-	-	-
- Art.13, comma 6 -Contributi alle cooperative edilizie costituite fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia (Lavori Pubbli-					

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
ci: cap.8264)	(a) 2.000	2.000	2.000	-	-
- Art.13, comma 9 -Assegnazione alla regione Emilia-Romagna per il completamento delle opere di adduzione collegate all' invaso di Ridracoli (Tesoro: cap.8777)	10.000	-	-	-	-
- Art.13, comma 10 -Potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di porto (Marina mercantile: cap.7581)	30.000	20.000	-	-	-
- Art.13, comma 11 -Edilizia universitaria ospedaliera (Lavori pubblici: cap.8896)	(a) 20.000	20.000	20.000	-	-
- Art.13, comma 13 -Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap.7810)	800.000	(b) 600.000	(b) 600.000	-	-
- Art.14, comma 6 -Costruzione e acquisto di mezzi nautici, aeromobili e mezzi di trasporto per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare (Marina mercantile: cap.8022)	30.000	-	-	-	-

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.
(b) Parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art.16, comma 1 e art. 6, comma 10, della legge n.730 del 1986 -Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap.7500).....	2.493.000	-	-	-	-
- Art.16, comma 4 -Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap.8908).....	530.000	-	-	-	-
- Art.16, comma 11 -Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap.9419).....	25.000	-	-	-	-
- Art.16, comma 12 -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)...	9.000	-	-	-	-
- Art.16, comma 13 -Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.7763).....	1.000	-	-	-	-
- Art.34, comma 1 -Fondo per investimenti nel settore dei trasporti pubblici (Trasporti: cap.7296).....	600.000	-	-	-	

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art.34, comma 2 -Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap.7277)..	100.000	165.000	165.000	-	-
Totale.....	6.098.000	1.392.000	1.172.000	1.340.000	-
Legge n. 64 del 1986 -Disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759).....	2.307.300	(a) 13.500.000	(b) 16.925.675	34.067.025	1993
Legge n. 113 del 1986 -Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Tesoro:cap.n.7835)	300.000	-	-	-	-
Legge n.730 del 1986 -Disposizioni in materia di calamità naturali:					
-Presidenza: cap.7600.....	229.000	188.000	152.000	-	-
-Beni Culturali: cap.8107.....	15.000	-	-	-	-
-Pubblica Istruzione: cap.8557.....	7.000	-	-	-	-
Totale.....	251.000	188.000	152.000	-	-
Legge n.752 del 1986 -Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:					
- Art. 3 -Interventi nel settore agricolo e					

(a) Di cui milioni 3.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.
(b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
forestale:					
-Tesoro: cap 7746.....	50.000	50.000	50.000	-	-
-Bilancio: capp.7081 e 7086.....	1.640.000	1.790.000	1.950.000	-	-
- Art. 4 -Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste (Tesoro: cap.9008)...	960.000	1.127.000	1.250.000	-	-
- Art. 5 -Finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323).....	500.000	525.000	550.000	-	-
- Art. 6 -Finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Bilancio: cap.7087).....	100.000	100.000	100.000	-	-
Totale.....	3.250.000	3.592.000	3.900.000	-	-
Legge n. 771 del 1986 -Conservazione e recupero del rione Sassi di Matera (Lavori pubblici: capp.9076 e 9177).....	30.000	30.000	-	-	-
Legge n. 776 del 1986 -Completamento delle aree doganali del valico autostradale di Tarvisio (Tesoro: cap.7844).....	15.000	-	-	-	-
Legge n. 831 del 1986 -Disposizioni per la					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap.8422).....	170.000	120.000	120.000	130.000	1991
Legge n. 879 del 1986 -Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:					
- Art. 1 -Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp.8786 e 8787).....	217.000	262.000	262.000	232.000	2006
- Art. 2 -Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739).....	40.000	75.000	75.000	70.000	1991
- Art. 4 -Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè ricostruzione, acquisto o costruzione di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori pubblici: capp. 9050 e 9077).....	2.000	25.000	25.000	26.000	1991
- Art. 5 -Contributo alla regione Friuli-Vene					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
zia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796).....	1.000	1.000	1.000	8.000	1998
- Art. 6 -Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp.1610, 3048, 3103,8008 e 8101)	10.000	22.000	22.000	21.000	1991
- Art. 8 -Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori pubblici: cap.7276).....	15.000	32.000	32.000	31.000	1991
- Art. 9 -Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali (Tesoro: cap.8798).....	5.000	7.000	7.000	6.000	1991
- Art. 11 -Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Pubblica istruzione: cap.8553).....	17.000	28.000	28.000	27.000	1991
- Art. 12 -Assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze urbanistiche connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli (Trasporti: cap. 7701).....	5.000	-	-	-	-
- Art. 23 -Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810).....	8.000	11.000	10.000	-	-

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art. 24 -Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799).....	5.000	20.000	20.000	20.000	1991
- Art. 25 -Recupero e ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Beni culturali: capp. 8023 e 8108).....	6.000	10.000	10.000	-	-
- Art. 26 -Assegnazione alla regione Marche (Bilancio: cap.7081).....	5.000	5.000	5.000	30.000	1996
- Art. 28 -Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap.7509).....	10.000	25.000	25.000	20.000	1991
- Art. 29 -Contributo alla regione Marche per il completamento delle opere di risanamento e delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: capp.8791 e 8800).	44.000	21.000	5.000	-	-

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art. 30 -Lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n.77 (Tesoro: cap. 7847).....	-	10.000	-	-	-
- Art. 31 -Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Pubblica istruzione: cap.8563).....	8.000	8.000	8.000	8.000	1991
- Art. 33 -Realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore di Ancona (Tesoro: cap.8815).....	2.000	6.000	-	-	-
Totale.....	400.000	568.000	535.000	499.000	-
Legge n. 896 del 1986 -Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: capp.4559 e 7910).....	10.000	10.000	-	-	-
Legge n. 910 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):					
- Art. 2, comma 6 -Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843).....	1.000.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	1991

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art. 3, comma 3 -Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap.8042).....	30.000	30.000	30.000	180.000	1996
- Art. 3, comma 4 -Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548).....	500.000	500.000	-	-	-
- Art. 3, comma 5 -Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176).....	500.000	500.000	-	-	-
- Art. 3, comma 6 -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743).....	70.000	70.000	70.000	210.000	1993
- Art. 3, comma 9 -Rifinanziamento della legge n.295 del 1985 per la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica (Marina mercantile: capp.7543, 7544 e 7546).....	350.000	-	-	-	-
- Art. 4, comma 2 -Aumento del capitale della RIBS S.p.A.:					
-Agricoltura: cap.7579.....	28.500	-	-	-	-
-Partecipazioni: cap.7558.....	1.500	-	-	-	-
- Art. 6, comma 1 -Prosecuzione degli inter-					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
venti di cui alla legge n.219 del 1981 (Bilancio: cap.7500).....	2.000.000	3.000.000	–	–	–
– Art. 6, comma 2 -Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908).....	1.250.000	1.750.000	–	–	–
– Art.6,comma 3 e art.13bis del decreto-legge n.8 del 1987, convertito, con modificazioni,nella legge n.120 del 1987 -Completamento degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968:					
– Tesoro: cap..8817.....	74.800	76.800	–	–	–
– Lavori Pubblici: cap.7006.....	2.000	–	–	–	–
– Art. 6, comma 4 -Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap.8778).....	20.000	–	–	–	–
– Art. 6, comma 6 -Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n.80 del 1984,in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089).....	150.000	200.000	–	–	–
– Art. 6, comma 7 -Completamento degli inter-					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
venti di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap.7823).....	75.000	100.000	–	–	–
– Art. 7, comma 1 –Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge n.798 del 1984:					
– Tesoro: cap.8812.....	75.000	75.000	–	–	–
– Lavori Pubblici: capp.7011,7510,7733, 7734, 7735,8273,8649,8650,8651,9421, 9446, 9449 e 9450.....	225.000	225.000	–	–	–
– Art. 7, comma 5 –Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge n.845 del 1980, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
– Lavori Pubblici: capp.7740 e 9419.....	20.000	20.000	10.000	11.000	1991
– Agricoltura: cap.7720.....	30.000	40.000	50.000	49.000	1991
– Art. 7, comma 6 –Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap.8404).....	100.000	500.000	500.000	(a) 400.000	1991

(a) Parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art. 7, comma 8 -Edilizia universitaria (Pubblica istruzione: cap. 8554).....	300.000	550.000	-	-	-
- Art. 7, comma 10 -Completamento della metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)....	50.000	100.000	100.000	-	-
- Art. 7, comma 12 -Rifinanziamento della legge n.979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024).....	64.000	30.000	-	-	-
- Art. 7, comma 14 -Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982, concernente gli accordi di Osimo:					
-Tesoro: cap.8788.....	53.000	18.000	38.000	-	-
-Lavori Pubblici: cap.9490.....	97.000	32.000	62.000	-	-
- Art. 7, comma 15 -Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp.7839,7840,7841 e 7842).....	1.760.000	2.280.000	1.980.000	-	-
- Art. 8, comma 8 -Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti: cap.7296).....	100.000	800.000	-	-	-
- Art. 8, comma 10 -Gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite (Difesa: cap.7233).....	1.500	1.500	-	-	-
- Art. 8, comma 15 -Costruzione di un bacino					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap.7596).....	10.000	20.000	-	-	-
Totale.....	8.937.300	13.218.300	5.840.000	3.850.000	-
Decreto-legge n.2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.65 del 1987 -Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: capp.7541,7542, e 7544).....	(a) 125.000	(b) 170.000	140.000	30.000	1996
Decreto-legge n.8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 1987 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza: cap.7600).....	120.000	120.000	-	-	-
Decreto-legge n.9 del 1987, convertito, con					

(a) Di cui milioni 90.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale.
(b) Di cui milioni 45.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
modificazioni, nella legge n.121 del 1987 -Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975,n.517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8045).....	20.000	50.000	-	-	-
Legge n.67 del 1987 -Rinnovo della legge 5 agosto 1981,n.416,recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
- Art. 20 -Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap.7404).....	25.000	25.000	25.000	125.000	1995
- Art. 21 -Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551).....	4.000	4.000	4.000	20.000	1995
Totale.....	29.000	29.000	29.000	145.000	-
Decreto-legge n.360 del 1987 -Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap.8222)	4.000	4.000	4.000	4.000	1991
Decreto-legge n. 361 del 1987 -Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capp.7702,7703 e 7704).....	75.000	80.000	-	-	-

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n.364 del 1987 -Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,n.784 (Tesoro: cap. 7802).....	180.000	280.000	-	-	-
Decreto-legge n.367 del 1987 -Modifiche alla legge 28 febbraio 1985,n.47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori Pubblici: cap. 9423).....	40.000	-	-	-	-
Decreto-legge n.373 del 1987 -Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo:					
- Bilancio: cap.7085.....	237.996	-	-	-	-
- Lavori Pubblici: capp.1142 e 7701.....	323.939	-	-	-	-
- Agricoltura: cap.7715.....	33.065	-	-	-	-
	595.000	-	-	-	-
Decreto-legge n.384 del 1987-Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987:					
- Presidenza: cap. 7600.....	215.000	-	-	-	-
- Tesoro: cap. 8317.....	90.000	-	-	-	-
Totale.....	305.000	-	-	-	-
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni					
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n.730 del 1983, art.10 della legge n. 41 del 1986 e art. 2 della legge n.910 del 1986 -Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp.519,520,521,522,523,524,525,526, 527, 528 e 530).....	771.000	531.000	-	-	-

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n. 887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art.8, quattordicesimo comma -Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap.529).....	200.000	200.000	200.000	800.000	1994
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n. 39 del 1982 e art.10 della legge n. 41 del 1986 -Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.Disciplina dei collaudi (capitolo 548).....	40.000	-	-	-	-
Legge n.887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art.8, quattordicesimo comma -Finanzia-					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
mento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap.550).....	300.000	300.000	300.000	(a) 1.900.000	1994

(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985, milioni 200.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	4.500	4.500	4.500
MINISTERO DEL TESORO			
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987	–	435.000	435.000
Onere per l'esodo agevolato di personale della *ex* Cassa per il Mezzogiorno	1.000	1.000	1.000
Interventi a favore della finanza regionale	568.500	591.300	614.900
Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE	954.000	1.019.000	1.015.000
	1.523.500	2.046.300	2.065.900

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELLE FINANZE			
Revisione IRPEF (*b*)	–	4.140.000	5.590.000
Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825	350	–	–
Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo	250.000	250.000	250.000
Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato (*a*)	900.000	600.000	–
Detrazioni IRPEF	1.110.000	(*b*) 1.900.000	(*b*) 1.595.000
	2.260.350	6.890.000	7.435.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico)	1.000	1.000	1.000
Indennità spettante ai custodi, ai testimoni, nonchè agli esperti delle sezioni specializzate agrarie e di quelle in materia di tossicodipendenza	6.000	7.000	7.000
Incentivi lavoro penitenziario	5.000	5.000	5.000

(*a*), (*b*) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalle medesime lettere.

(*b*) Di cui, con riferimento alle detrazioni IRPEF, miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure anti-mafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile	6.000	10.000	10.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace, delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	16.000	30.000	30.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Responsabilità civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali	13.000	20.000	20.000
Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale	35.000	70.000	70.000
Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie	25.000	33.000	35.000
Gratuito patrocinio	15.000	15.000	15.000
Provvedimenti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie	50.000	50.000	50.000
Provvedimenti per il personale civile penitenziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria	50.000	50.000	50.000
Riforma ordinamento agenti di custodia	80.000	80.000	80.000
	302.000	371.000	373.000

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi	7.000	7.500	7.500
MINISTERO DELL'INTERNO			
Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali	875.000	–	–
Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)	20.963.200	23.032.300	23.960.800
	21.838.200	23.032.300	23.960.800
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Rifinanziamento della segreteria del Piano generale dei trasporti	500	1.000	1.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Disposizioni in materia di prepensionamenti in particolari settori	–	100.000	100.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	–	7.500.000	7.800.000
Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva (*b*)	–	500.000	500.000
Norme in materia di assegni familiari .	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	1.100.000	9.200.000	9.500.000

(*b*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riforma della dirigenza	–	100.000	200.000
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia	8.000	10.000	12.000
Miglioramenti pensionistici	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio	694.433	728.291	766.382
	1.702.433	1.838.291	1.978.382
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	28.738.483	43.390.891	45.326.082
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riduzione di spese e modifiche al regime forfettario (*a*)	–900.000	–600.000	–

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce sotto «Ministero delle finanze»: «Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato».

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Armonizzazione IVA e ulteriori riduzioni di spesa in relazione anche all'art. 18, commi da 13 a 14 e da 18 a 21 (*b*)	–	-5.800.000	-6.800.000
Totale accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate	-900.000	-6.400.000	-6.800.000
Totale Tabella B ...	27.838.483	36.990.891	38.526.082

(*b*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alle voci sotto «Ministero delle finanze», «Revisione IRPEF» e limitatamente agli anni 1989 e 1990 a parte della voce «Detrazione IRPEF» e alla voce, sotto «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», «Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettive».

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Contributo al C.N.R. per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno	25.000	25.000	25.000
Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione (limiti di impegno)	125.000	250.000	375.000
	150.000	275.000	400.000
MINISTERO DEL TESORO			
Consorzi di garanzia collettiva fidi	5.000	5.000	5.000
AIEA-UNESCO-Centro internazionale di fisica teorica di Trieste - Rinnovo accordo finanziario	16.800	16.800	16.800
Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex CIVIS	20.000	20.000	20.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	300.000	500.000	800.000
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali	922.325	812.381	889.440
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia	1.240.000	1.350.000	1.450.000
	2.504.125	2.704.181	3.181.240

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELLE FINANZE			
Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività..	20.000	30.000	45.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Contributi in favore delle comunità montane	168.000	182.000	196.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti	30.000	20.000	–
Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori	72.000	60.000	–
	102.000	80.000	–
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dai Comuni, Province e Comunità montane per finalità di investimento	–	1.100.000	2.220.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO	5.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri	20.000	20.000	20.000
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio	50.000	100.000	150.000
Completamento dei lavori in corso di esecuzione previsti dai piani di ricostruzione	120.000	–	–
Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	135.000	615.000	1.125.000
	330.000	745.000	1.305.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale (*a*)	100.000	130.000	145.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di n. 2 navi cisterna	2.000	15.000	10.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 concernente interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	–	200.000	200.000

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Sovvenzione carbon coke	5.000	5.000	5.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	10.000	20.000	30.000
Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio	10.000	70.000	5.000
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	20.000	20.000	20.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	40.000	40.000	50.000
Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori	100.000	150.000	150.000
Politica mineraria	200.000	200.000	200.000
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	250.000	250.000	250.000
Piano finanziamento ENEA	885.000	905.000	975.000
	1.520.000	1.860.000	1.885.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona	20.000	20.000	20.000
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)	100.000	30.000	30.000
	120.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno	100.000	100.000	100.000
Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in			

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
relazione a particolari situazioni di crisi	425.000	910.000	1.000.000
	525.000	1.010.000	1.100.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile	100.000	150.000	200.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Provvedimenti in materia di edilizia archivistica e bibliotecaria	30.000	35.000	40.000
Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali	80.000	90.000	110.000
Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva	80.000	180.000	280.000
Adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche	125.000	140.000	155.000
Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali anche mediante programmi di collaborazione con le regioni e gli enti locali	130.000	165.000	180.000
	445.000	610.000	765.000

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	9.000	13.000	13.000
Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale	50.000	50.000	60.000
Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale	200.000	200.000	200.000
Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione	280.000	300.000	400.000
Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano	300.000	600.000	750.000
	839.000	1.163.000	1.423.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Concorso dello Stato per ammortamento ed interessi destinati al finanziamento della cassa depositi e prestiti per la realizzazione del piano delle telecomunicazioni	–	52.000	104.000
Contributo per le opere di ristrutturazione edilizia e tecnico-scientifica della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli	1.000	6.000	6.000
Interventi per il potenziamento del trasporto pubblico e per strutture e servizi nel quadro del progetto integrato per l'area dello stretto di Messina	10.000	20.000	20.000
Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	15.000	15.000	15.000
Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane	25.000	25.000	25.000

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale	50.000	100.000	150.000
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane	270.000	570.000	820.000
Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto	60.000	60.000	60.000
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti	9.500	99.000	129.000
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine	100.000	250.000	280.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia	250.000	250.000	250.000
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987	300.000	600.000	600.000
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale	330.000	400.000	420.000
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno	600.000	1.300.000	1.450.000
Interventi a favore della regione Calabria	750.000	950.000	1.000.000
	2.770.500	4.697.000	5.329.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese	9.695.625	14.801.181	18.254.240

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO			
Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti (*a*)	– 100.000	– 130.000	– 145.000
Totale Tabella C ...	9.595.625	14.671.181	18.009.240

».

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce: «Ministero dei trasporti – Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale».

TABELLE D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984)
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954,n.385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.1193).....	34	35	36
Legge 16 luglio 1974,n.407,modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap.7501)...	2.700	2.900	3.000
Legge 22 dicembre 1977,n.951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
-Art.11 -Contributo al C.N.R.(cap. 7141).....	1.020.000	1.080.000	1.140.000
-Art.12 -Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n.388 (cap. 7143).....	380.000	300.000	320.000
Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
-Art.36 -Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap.1183).....	150.000	156.000	162.000
Legge 8 agosto 1985,n.440: Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illu-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
strato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1185).....	500	500	500
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961,n.59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962,n.181: Contributo corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp.4521 e 7733)...	2.468.390	2.789.280	3.159.887
Legge 27 gennaio 1962,n.7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap.7739).....	10.500	5.775	4.550
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap.4517).....	92.000	95.500	98.360
Decreto-legge 8 aprile 1974,n.95, convertito,con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,n.216, e legge 4 giugno 1985,n.281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap.4505)(CONSOB).....	35.000	37.000	39.000
Legge 23 dicembre 1975, n.698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.5926/p.).....	70.163	70.163	70.163
Legge 22 dicembre 1977,n.951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
-Art.8-Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap.7734/p)	26.141	26.171	26.077

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 22 luglio 1978,n.385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap.6682).....	235.000	240.000	248.400
Legge 5 agosto 1978,n.462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap.6683)....	6.300	6.500	6.700
Legge 5 agosto 1978, n.468,art.7: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap.6854).....	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
-Art.45 -Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell' importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap.8168).....	63.000	60.000	60.000
Legge 26 gennaio 1980,n.16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero (cap.4543/p.).....	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
-Art.38 -Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16,17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap.4432).....	416.000	416.000	416.000
Legge 18 novembre 1975, n.764: Liquidazione dell'ente "Gioventù italiana" (cap.4585) Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): -Art.37 -Occorrenze relative alla liquidazione dell' Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.4585) Legge 8 agosto 1980,n.441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: -Art.12 -Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956,n.1404 (cap.4585)(Liquidazione enti soppressi)	–	60.000	60.000
Legge 23 luglio 1980, n.389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p.).....	230.000	230.000	230.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 3 febbraio 1976,n.11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale,industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap.4499/p.) Legge 29 novembre 1980,n.887: Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall' altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lomè il 31 ottobre 1979, nonchè degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap.4499/p)	120.000	–	–
Legge 3 gennaio 1981,n.7 e legge 26 febbraio 1987,n,49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp.4532 /p., 8173 e 9005).....	2.898.265	2.753.378	2.951.019
Decreto-legge 20 novembre 1981,n. 694,convertito nella legge 29 gennaio 1982,n.19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap.4542).....	326.000	326.000	326.000
Legge 12 agosto 1982,n.531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di rias-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
setto del settore autostradale (cap.7798/p.).....	90.000	65.000	65.000
Legge 14 agosto 1982,n.610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp.4531 e 4532/p.).....	1.447.483	1.506.000	1.566.000
Legge 27 dicembre 1983,n.730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
-Art.18 -Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap.8186).....	220.000	230.000	236.000
Legge 28 febbraio 1986,n.41 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
-Art.32, comma 1, Fondo di cui all'art.25 della legge 27 dicembre 1977,n.968 -Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap.4546)	3.160	3.160	3.160
Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
-Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941).....	52.650.000	54.790.000	7.015.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970,n.281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art.9) (cap.7081/p.).....	985.600	1.054.000	1.127.000
Legge 19 ottobre 1984,n.701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap.1354).....	7.000	7.500	8.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):			
-Art.8,comma 4 -Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353).....	8.000	8.000	8.000
-Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082).....	1.800.000	1.917.000	2.062.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap.4626).....	6.200	6.500	6.800
Legge 4 ottobre 1966,n.794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap.3117).....	3.500	3.600	3.700
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n.18, modificato dalla legge 3 giugno 1977,n.322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap.1685).....	10.000	10.000	10.000
Legge 9 giugno 1977,n. 358: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251)	392.000	442.000	502.000
Legge 7 novembre 1977,n.883: Approvazione ed esecuzione dell' accordo relativo ad un programma internazionale per l' energia (cap. 3138).....	880	900	920
Legge 31 marzo 1980,n.140: Partecipazione italiana al Fondo eu-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
ropeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981,n.7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301).....	951.000	969.000	988.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l' Italia e la Jugoslavia (capp.2569 e 2681).....	2.400	2.500	2.600
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.3177).....	3.925	3.925	3.925
Legge 11 dicembre 1985,n.760 -Assegno per il funzionamento dell' Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.(cap. 3109).....	320	330	340
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 28 giugno 1977, n.394: Potenziamento dell' attività sportiva universitaria (cap.4122).....	13.000	8.300	8.400
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959,n.451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap.2841).....	10.000	10.000	10.000
Legge 2 dicembre 1969,n.968: Isti			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
tuzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap.3281)	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968,n.1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap.8881).....	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928,n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l' amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art.17 (Fondi scorta):			
- Esercito,Marina ed Aeronautica (cap.1180).....	80.300	82.700	85.200
- Arma dei carabinieri (cap.4791)	28.700	29.600	30.500
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981,n.590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap.7451).....	190.000	210.000	230.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Legge 29 aprile 1949,n.264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap.3579).....	100	100	100
Legge 17 ottobre 1961,n.1038: Modifiche al testo unico delle norme			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell' industria (cap.3578).....	11.380	11.380	11.380
Legge 3 giugno 1975,n,160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p. e 3604).....	570.000	570.000	570.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981,n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,n.54:			
-Art. 12 -Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp.8055 e 8056).....	30.000	31.000	32.000
Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
-Art.27 -Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap.3591/p.).....	105.000	105.000	105.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 31 maggio 1975,n.185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp.1606 e 1610).....	180.000	190.000	195.700
Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):			
-Art.3, comma 2 -Concessione di contributi per il sostegno delle			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
esportazioni (cap. 1614).....	1.000	1.000	1.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Regio decreto-legge 19 settembre 1935,n.1836,convertito in legge 9 gennaio 1936,n.147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973,n.878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap.1556).....	8	8	8
Legge 6 agosto 1954,n.721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap.2181)	1.200	1.200	1.200
Legge 17 febbraio 1982,n.41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- Art.9 e decreto-legge 21 settembre 1987,n.386 -art.7 -Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap.3571)	3.500	4.500	4.500
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo 4) - Maggiori costi carbone Sulcis all'Enel	2.500	2.500	2.500
MINISTERO DELLA SANITA'			
Legge 21 aprile 1977,n.164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap.2593).....	1.200	1.250	1.280

Segue: TABELLA D.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 11 luglio 1980,n.312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
-Art.25 (ottavo comma) -Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap.4509)	3.500	3.500	3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap.1226).....	180	180	180
Legge 18 marzo 1982,n.88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap.2588)..	1.750	1.800	1.850
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all' Ente nazionale italiano per il turismo (cap.1563)	52.000	54.000	56.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975,n.190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538).....	2.500	2.800	3.100
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042).....	4.500	5.000	5.500

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 2 aprile 1980,n.123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap.1605).	14.000	14.000	16.000
Legge 16 marzo 1987,n.118 -Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap.2116).....	1.000	1.000	1.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 8 luglio 1986,n.349 -Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale:			
-Art.7, comma 5 -Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap.7705).....	80.000	100.000	150.000

DISEGNO DI LEGGE N. 471-B (*)

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(a fronte del testo approvato dal Senato della Repubblica)

(*) *Al testo approvato dalla Camera dei deputati – ivi compresi le annesse tabelle A, B, C, ed i quadri generali riassuntivi A), B), C) e D), nonchè le tabelle dei singoli stati di previsione – la Commissione non propone modificazioni.*

Il testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati è riportato, nelle pagine 230 e seguenti, a fronte del testo approvato dal Senato della Repubblica.

Le tabelle A, B, C e i quadri generali riassuntivi A), B), C) e D), annessi al disegno di legge, sono riportati nelle pagine 262 e seguenti, con i criteri indicati a pagina 261.

Per le tabelle degli stati di previsione 1, 1-A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati sono indicate a pagina 413, con i criteri ivi precisati.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(*Stato di previsione dell'entrata*)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1988, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata *(Tabella n. 1)*.

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

(*Totale generale della spesa*)

1. È approvato in lire 549.056.062.728.000 in termini di competenza ed in lire 560.412.496.890.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

(*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 1/A)*.

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1988, è comprensiva della somma di lire 200.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato interministeriale per la programma-

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(*Stato di previsione dell'entrata*)

Identico.

Art. 2.

(*Totale generale della spesa*)

1. È approvato in lire 550.673.080.728.000 in termini di competenza ed in lire 562.984.149.890.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

(*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1988, è comprensiva della somma di lire 199.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato interministeriale per la programma-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 21.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.

3. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 luglio di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 2)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1988, fino all'importo massimo di lire 2.390.560.939.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 22.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.

3. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1988.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1988-31 agosto 1988, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al precedente comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6869, 6871, 6872, 8908, 9006 e 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1988, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988 è stabilito in lire 30.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 240.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6869, 6871, 6872, 6873, 8908, 9006 e 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1988, in lire 12.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1988, in lire 10.000 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro del tesoro, di concerto con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.335.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

14. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al precedente comma 13 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto cor-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926, 6771 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1987 sono riferiti alla competenza dell'anno 1988 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

24. Per le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi 22 e 23, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. Le disponibilità esistenti sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 e destinate all'attuazione dei contratti del personale non ancora perfezionati al termine del predetto anno, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1988. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 3)*.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1988 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze *(Appendice n. 1)*.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in 200.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1988, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in 210.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1988, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

10. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sul capitolo n. 3467 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1987, non impegnate al termine del predetto anno, possono essere conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

11. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1°

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Soppresso.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 4)*.

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7509 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui ed in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7507 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 5)*.

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1988, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia *(Appendice n. 1)*.

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 6)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *(Appendice n. 1)*.

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1988 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimbor-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

si di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1988.

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 7)*.

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1988. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1988 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1988 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 8)*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1988, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno *(Appendice n. 1)*.

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1988, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti e reparti della Polizia di Stato che si trovino in particolari situazioni di impiego e ambientali.

5. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonchè agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 9)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 *(Appendice n. 1)*.

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1988, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1988 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1988;

b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autono-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ma delle strade per l'anno 1988, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1988, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 10)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 11)*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1988, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni *(Appendice n. 1)*.

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1988, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni *(Appendice n. 2)*.

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1988, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1988, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1988, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1988, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 12)*.

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) militari specializzati:

1) Esercito	n.	21.000
2) Marina	»	11.500
3) Aeronautica	»	34.311

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito	n.	40.000
2) Marina	»	15.500
3) Aeronautica	»	16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito	n.	70
b) Marina	»	140
c) Aeronautica	»	160

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri) ..... n. 875
b) Marina ..... » 120
c) Aeronautica ..... » 210

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti ..... n. 7.000
b) sottocapi e comuni volontari ..... » 3.524

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) sergenti ..... n. 6.000
b) graduati e militari di truppa ..... » 2.828

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1988, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti ..... n. 7.000
b) graduati e militari di truppa ..... » 1.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito ..... n. 25.778
b) Marina ..... » 6.939
c) Aeronautica ..... » 4.338

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nel citato articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nel citato articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

16. I comitati di cui al precedente comma 14 sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988 *(Elenco n. 3)*. Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 13)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 *(Appendice n. 1)*. Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1988, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. *Identico.*

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 16.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 14)*.

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1988, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 7301 del predetto stato di previsione.

Art. 17.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 15)*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 17.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 18.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 16)*.

Art. 19.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 17)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

Art. 20.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 18)*.

Art. 21.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 19.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 20.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 21.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 19)*.

2. Alle spese di cui al capitolo n. 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 22.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 20)*.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le quote stesse furono stanziate.

3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 21)*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

Identico.

Art. 23.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Nell'ambito dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 1019, una quota pari a lire 5.000.000.000 è riservata alla realizzazione dei progetti finalizzati previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori individuati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 24.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 22)*.

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa dai Ministeri interessati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 7581 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

Art. 24.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

al capitolo n. 1142 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

Art. 25.

(*Quadro generale riassuntivo*)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988, con le tabelle allegate.

Art. 26.

(*Disposizioni diverse*)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1988, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1988, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al precedente comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.000 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 25.

(*Quadro generale riassuntivo*)

Identico.

Art. 26.

(*Disposizioni diverse*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1988 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria», dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1987, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1988, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1988, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno *(Elenco n. 3)*.

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1987, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1988. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti «Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa» iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ed il capitolo n. 4351, concernente «Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa» iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 27.

(*Bilancio pluriennale*)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1988-1990, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

(*Bilancio pluriennale*)

Identico.

ALLEGATI (*)

(*) *Le parti modificate dalla Camera dei deputati sono riportate con i criteri qui di seguito precisati.*

Per le tabelle A, B e C si riporta il testo approvato dalla Camera dei deputati a fronte di quello approvato dal Senato.

Per i quadri generali riassuntivi A), B), C) e D), il testo approvato dalla Camera dei deputati viene integralmente riportato nelle pagine 271 e seguenti; il testo approvato dal Senato, nelle pagine 343 e seguenti.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA *A*

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075-2233-2959-3210-3344-3587-3848-4027-6524
TESORO	5040-5279-5872
FINANZE	1094-3465-3859-4298-4660-4672-5383
BILANCIO	1140
GIUSTIZIA	1100-1592
ESTERI	1110
ISTRUZIONE	1119
LAVORI PUBBLICI	1122
AGRICOLTURA	1118-5053
INDUSTRIA	1099-3537-4550-5046
LAVORO	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO	1101
MARINA MERCANTILE	1101
PARTECIPAZIONI STATALI	1099
SANITÀ	1101-4536-6536
TURISMO	1100
BENI CULTURALI	1067
AMBIENTE	1067

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA *A*

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

Identica.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA *B*

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Capitoli nn. 2224, 2225, 2236 e 2237;
Capitoli nn. 2255 e 2257;
Capitoli nn. 3541 e 3596.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 6805, 4677 e 4691;
Capitoli nn. 4693, 4694, 4695 e 4696;
Capitoli nn. 7757 e 7824;
Capitoli nn. 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;
Capitoli nn. 2701 e 2704;
Capitoli nn. 5475 e 5476;
Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;
Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1587 e 1598;
Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1501, 1017 e 1503;
Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034;
Capitoli nn. 4123 e 4125.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 2001 e 2101;
Capitoli nn. 8405 e 8419.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA *B*

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Segue: TABELLA *B*

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;
Capitoli nn. 381 e 951;
Capitoli nn. 382 e 952;
Capitoli nn. 383 e 953;
Capitoli nn. 384 e 954;
Capitoli nn. 385 e 955.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;
Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;
Capitoli nn. 1652 e 1653;
Capitoli nn. 2057 e 2058;
Capitoli nn. 2071 e 2072;
Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501.

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile:

Capitoli nn. 7543, 7545 e 7551.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA *B*

Identico.

Identico.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;
Capitoli nn. 1123 e 1124.

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA *C*

CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo n. 7501.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA *C*

CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL QUINTO E SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Identica.

A) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1988

(*Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		249.045 000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		58.290 629.226.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		470.867.298.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	38.413.058.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			307 806.496.524.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			242 866.584.204.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			550.673.080.728.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		307.335.629.226.000	
SPESE CORRENTI (-)		412 814.482.712.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-105.478 853.486.000
ENTRATE FINALI		307 806.496.524.000	
SPESE FINALI (-)		496 663.381.686.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-188.856.885.162.000
ENTRATE FINALI	307.806.496.524.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	38.413.058.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		307.768.083.466 000	
SPESE FINALI	496.663.381.686.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	888.434.600.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.916.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.250.575.939.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		489.607.534 147 000	
INDEBITAMENTO NETTO			-181.839.450.681.000
ENTRATE FINALI		307 806 496.524.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		550.673 080 728.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-242.866 584.204.000

999/05/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.030 989 711 000	2.305.700.000.000	>>	3.336.689.711.000
TESORO	271.170.944.892.000	44.457.465.591.000	54 009.699.042 000	369.638.109.525.000
FINANZE	13.033.237.645.000	420.231.167.000	>>	13.453.468.812.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	32.708.300.000	10.554.304.652.000	>>	10.587.012.952.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.696.298.650 000	233.100.000.000	>>	3.929.398.650.000
AFFARI ESTERI	2.070.153.078.000	413.000.000.000	>>	2.483.153.078.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.091.625.103.000	1.239.132.000.000	>>	38.330.757.103.000
INTERNO	14.384.615.879.000	9 149.099.959.000	>>	23 533.715.838.000
LAVORI PUBBLICI	276.987.700.000	4.709 739.193 000	>>	4.986.726.893.000
TRASPORTI	5 582 623.322.000	2.047.798 667.000	>>	7 630.421.989.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.192.000.000	>>	>>	2.192.000.000
DIFESA	20.882 083.125 000	192.116.875.000	>>	21.074.200.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	475.158.594.000	1.112.970.144.000	>>	1 588.128.738.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	97 711.560.000	2.704.820.000.000	>>	2.802.531.560.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	39.267.610.965.000	149.200.000.000	>>	39.416.810.965.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	318.679.200.000	>>	>>	318.679.200.000
MARINA MERCANTILE	824.970.500.000	1.382.007 226.000	>>	2.206 977.726.000
PARTECIPAZIONI STATALI	12.104.800.000	321.500.000 000	>>	333.604.800.000
SANITA'	830.090.100.000	19.500.000.000	>>	849.590.100.000
TURISMO E SPETTACOLO	820 510.558.000	583.663.500 000	>>	1.404.174.058.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	828.704.250.000	832.550.000.000	>>	1.661.254.250.000
AMBIENTE	84.482.780.000	1.021.000.000.000	>>	1.105.482.780.000
TOTALE	412.814.482.712.000	83.848 898.974.000	54.009 699.042.000	550.673.080.728.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT 1 E TIT 2)	496 663.381 686 000			

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	1 246.513	-	-	-	-	1.626 676	-	11 684	-	48.816	-	403 000 (*)	3.336.690
TESORO	2.634.110	16.600	433.000	-	9.783.405	253.425	2 258 416	97.386.096	23 948 955	18.067.746	22.114.895	138 731.763	315.628.410
FINANZE	7.897.255	6.000	-	-	-	1.460.000	121	300	-	-	20	4.089.773	13.453.469
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33 108	-	-	-	-	-	-	1.800 000	-	-	2 860 905	5.893 000	10.587.013
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	3.927.265	-	-	-	-	2 113	-	-	-	-	3.929.399
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.777.226	240.754	-	47 812	-	417 361	-	-	2.483 153
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	38 330.757	-	-	-	-	-	-	38 330 757
INTERNO	579 989	-	-	5 234 417	-	-	100	7 560 110	-	-	10.099.100	-	23 533.716
LAVORI PUBBLICI	200 726	-	550 000	301 000	-	123 768	1.845 906	122 027	314 640	1 527 197	1 464	-	4 986 727
TRASPORTI	1 500	-	-	-	-	-	-	-	7 628 922	-	-	-	7 630 422
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.192	-	-	-	2 192
DIFESA	-	17 348 585	-	3 599 234	-	-	66 336	39.945	20 100	-	-	-	21.074 200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.588 129	-	-	1 588.129
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802.532	-	-	2.802.532
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	39 416.811	-	-	-	-	39.416 811
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.679	-	-	318.679
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	19.389	2.153.364	34.225	-	-	2.206 978
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.605	-	-	333 605
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	849 590	-	-	-	-	849.590
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	678 827	-	-	-	693.952	-	31 395	1 404 174
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1 661 204	-	50	-	-	-	-	1 661 254
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105.483	1.105.483
TOTALE	12 593 222	17 371 185	4 910.265	9 194 651	11.560 631	44 375 413	4 170.879	147 255 926	34 068.172	25 832 241	35 076.383	150.254 414	496.663 382

(*) DI CUI MILIONI 39.438 203 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA		286.943	22.873	499 965	201.925	-	-	-	19 284	1.030.990
TESORO	991.899	649.987	14.590.308	1.459.961	129.655.922	78.235.670	7.978.698	217.944	(*) 37.390 556	271.170.945
FINANZE	-	3.555.358	190.500	2.684.112	40 882	922 000	5 346.263	207.360	86 764	13.033.238
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	12.805	956	3.787	15.159	-	-	-	1	32.708
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.709.622	69.720	762.017	154.740	-	-	-	200	3 696.299
AFFARI ESTERI	-	693.135	14.548	191.528	1 160.842	-	10.000	-	100	2 070.153
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	34 817.685	662.000	592.735	1 018 806	-	-	-	400	37.091 625
INTERNO	-	4.386.596	295.380	1.151 145	8.526 295	-	14.000	-	11.200	14 384.616
LAVORI PUBBLICI	-	126.237	8.526	140 446	1 279	-	-	-	500	276 988
TRASPORTI	-	181 332	7 754	123.421	5 269 943	-	144	-	30	5 582 623
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.291		899	2	-	-	-		2.192
DIFESA	-	8.208.000	960.000	11.366.973	180.195	-	109.000	-	57.915	20.882.083
AGRICOLTURA E FORESTE	-	349.046	33.000	40.244	52.863	-	-	-	5	475.159
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	50 309	5 600	17.522	23.279	-	1 000	-	2	97 712
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	412.854	3.655	136.508	38.714.544	-	-	-	50	39.267.611
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	15.013	1.843	1.016	300.807	-	-	-	-	318.679
MARINA MERCANTILE	-	60.104	7.653	54.455	701.154	-	1 200	-	5	824 971
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5.694	500	5.903	8	-	-	-	-	12.105
SANITA'	-	208.262	8.135	391.550	226.089	-	3	-	52	830.090
TURISMO E SPETTACOLO	-	12.588	1 658	3.441	771.427	-	-	-	31 396	820 511
BENI CULTURALI E AMBIENTALI		603 657	4.476	162.451	58 086	-	3	-	32	828.704
AMBIENTE		21 384	-	52.536	5 563	-	-	-	5.000	84.483
TOTALE	991 899	57 363 901	16 889 085	19 843.014	187 079 808	79 157 670	13 460 311	425 304	37 603 491	412 814.483

(*) DI CUI MILIONI 30 316 578 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 400 000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	-	1.563.700	-	-	742.000	-	2.305.700
TESORO	-	-	26.508 728	603.435	1 916.837	3.508.576	(*) 11.919 890	44.457 466
FINANZE	420 110	-	121	-	-	-	-	420 231
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	4.660.905	-	-	-	5.893.000	10.554.305
GRAZIA E GIUSTIZIA	195.800	32.400	4 900	-	-	-	-	233.100
AFFARI ESTERI	20.000	-	393 000	-	-	-	-	413.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1 239.132	-	-	-	-	1.239.132
INTERNO	25.000	-	9.124 100	-	-	-	-	9 149 100
LAVORI PUBBLICI	2 431.281	500	2.180.958	-	-	-	97 000	4.709 739
TRASPORTI	916.000	3.575	1.128 224	-	-	-	-	2.047 799
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	77 000	104 450	10.667	-	-	-	-	192 117
AGRICOLTURA E FORESTE	49 200	-	1.035 270	28 500	-	-	-	1 112 970
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	2 700.820	-	-	-	-	2 704 820
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	39 200	110 000	-	-	-	-	149 200
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	0
MARINA MERCANTILE	80 000	127 000	1 175.007	-	-	-	-	1.382.007
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	65 000	256 500	-	-	-	321.500
SANITA'	-	19 500	-	-	-	-	-	19.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	583.664	-	-	-	-	583.664
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	111.000	5 500	71 050	-	-	-	645 000	832 550
AMBIENTE	6 000	95 000	920 000	-	-	-	-	1 021 000
TOTALE	4 331.391	431.525	53 475.246	888 435	1 916 837	4 250 576	18 554.890	83.848.899

(*) DI CUI MILIONI 9.121 625 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

B) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1988

(*Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		244 025.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		58.290.380.398.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		470.867.298.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	38.413.058.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			302.786.247.696.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			260.197.902.194.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			562.984.149.890.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		302.315.380.398.000	
SPESE CORRENTI (-)		415.787.608.492.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-113.472.228.094.000
ENTRATE FINALI		302.786.247.696.000	
SPESE FINALI (-)		508.949.363.848.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-206.163.116.152.000
ENTRATE FINALI	302.786.247.696.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	38.413.058.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		302.747.834.638.000	
SPESE FINALI	508.949.363.848.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	971.289.030.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	2.266.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.550.605.939.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		501.160.631.879.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-198.412.797.241.000
ENTRATE FINALI		302.786.247.696.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		562.984.149.890.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-260.197.902.194.000

999/12/1

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.036.073.445.000	2.619.821.253.000	>>	3.655.894.698.000
TESORO	271.868.108.905.000	43.830.931.955.000	54 034.786.042.000	369.733.826.902.000
FINANZE	13.294.332.275.000	757.540.900.000	>>	14.051.873.175.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.238.700.000	13.731.400.000.000	>>	13.764.638.700.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.707.455.650.000	362.485.146.000	>>	4.069.940.796.000
AFFARI ESTERI	2.087.880.301.000	414.000.000.000	>>	2.501.880.301.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.152.759.403.000	1.314.085.802.000	>>	38.466.845 205.000
INTERNO	15.137.083.286.000	9.419.000.000.000	>>	24 556.083.286.000
LAVORI PUBBLICI	316.480.327.000	7.059.343 533.000	>>	7.375 823.860.000
TRASPORTI	5.665.189.258.000	2.270 969.229.000	>>	7 936 158.487.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.200.000.000	>>	>>	2.200.000.000
DIFESA	21.397.050.000.000	216.150 000.000	>>	21.613.200.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	543.605.439.000	1.746.491.072.000	>>	2.290.096.511.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	97.846.547.000	3.999 634.986.000	>>	4.097 481.533.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	39.550.030.965.000	180.105.000.000	>>	39.730 135.965.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	336.801.200.000	>>	>>	336.801.200.000
MARINA MERCANTILE	897.571.500.000	1 777.234.913.000	>>	2.674.806.413.000
PARTECIPAZIONI STATALI	12.178.800.000	321.500.000.000	>>	333.678.800.000
SANITA'	869.329.223.000	24.500 000.000	>>	893.829.223.000
TURISMO E SPETTACOLO	840.378.518.000	587.271.895.000	>>	1.427.650.413.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	839.732.250.000	1.500.039.672.000	>>	2.339.771.922.000
AMBIENTE	102.282.500.000	1.029.250.000.000	>>	1.131.532.500.000
TOTALE	415.787.608.492.000	93.161.755.356.000	54.034 786 042.000	562.984.149 890.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT 1 E TIT.2)	508.949 363 848 000			

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	1.565 854	-	-	-	-	1.625.500	-	11 964	-	49 576	-	403.000 (*)	3.655.895
TESORO	2.673 336	16.600	433.000	-	9.783.405	276.528	2.258.416	97 996.849	25.484.677	18,724.924	22 412.849	135 638.457	315.699.041
FINANZE	8.428.830	6.000	-	-	-	1 460.000	503	300	-	2 522	63 945	4.089.773	14.051.873
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.639	-	-	-	-	-	-	2.400 000	-	-	2 905.600	8.425.400	13.764.639
GRAZIA E GIUSTIZIA	123	-	4.067.705	-	-	-	-	2.113	-	-	-	-	4.069.941
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1 788.211	247.824	-	48.434	-	417.411	-	-	2 501.880
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	38.466.845	-	-	-	-	-	-	38.466.845
INTERNO	608 386	-	-	5.656 257	-	-	-	7.596.844	-	-	10 694.595	-	24.556.083
LAVORI PUBBLICI	501.145	-	700 000	404.511	-	176 415	2 210 485	178 447	616 686	2 586.284	1 850	-	7 375 824
TRASPORTI	1 500	-	-	-	-	-	-	-	7.934.658	-	-	-	7.936.158
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	-	-	2 200
DIFESA	-	17.772.353	-	3.654.047	-	-	108.700	42.000	36.100	-	-	-	21.613 200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.290.097	-	-	2.290.097
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 097.482	-	-	4.097.482
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	39 730 136	-	-	-	-	39.730.136
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.801	-	-	336.801
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	51.589	2.544.420	78.798	-	-	2 674 806
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.679	-	-	333 679
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	893 829	-	-	-	-	893.829
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	697.938	-	-	-	698.318	-	31.395	1.427.650
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.339.722	-	50	-	-	-	-	2.339.772
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 131 533	1 131 533
TOTALE	13.812.814	17 794 953	5 200.705	9.714.816	11 571.616	45 290 772	4.578.105	148.952.555	36 618.741	29 615.891	36.078.840	149.719.557	508 949.364

(*) DI CUI MILIONI 36.647.078 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	288.782	22.875	502.176	202.956	-	-	-	19.284	1 036.073
TESORO	991.899	653.474	14.590.308	1.496.516	130.618 238	77.735.840	7.978.698	217.944	(*) 37.585.191	271.868.109
FINANZE	-	3.567.473	190.500	2.876.871	107.102	922.000	5.346.263	207 360	86.764	13.294.332
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	12.866	956	4.257	15.159	-	-	-	1	33.239
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.710.642	69.720	772.154	154.740	-	-	-	200	3.707.456
AFFARI ESTERI	-	700.815	14.548	201.572	1.160.845	-	10.000	-	100	2.087.880
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	34 829 302	662 000	634.889	1.026 169	-	-	-	400	37.152.759
INTERNO	-	4.387 124	295.380	1.521.140	8.908 139	-	14 000	-	11.300	15 137 083
LAVORI PUBBLICI	-	127.103	9.026	178.572	1.279	-	-	-	500	316.480
TRASPORTI	-	182.951	7 754	151.265	5 322 946	-	244	-	30	5 665.189
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1 299		899	2	-	-	-	-	2.200
DIFESA	-	8.210.014	965.150	11.866 017	188.954	-	109 000	-	57.915	21.397.050
AGRICOLTURA E FORESTE	-	350.393	36 884	60.560	95 764	-	-	-	5	543.605
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	46.440	5.600	21.224	23.580	-	1.000	-	2	97.847
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	413.665	3.655	137.863	38.994.798	-	-	-	50	39.550.031
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	15.242	1 843	1.080	318.636	-	-	-	-	336.801
MARINA MERCANTILE	-	60.154	7 653	58.731	769.829	-	1.200	-	5	897.572
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5.768	500	5.903	8	-	-	-	-	12.179
SANITA'	-	204.453	8 135	429.859	226.748	-	3	-	132	869 329
TURISMO E SPETTACOLO	-	12.604	1.658	4.255	790.466	-	-	-	31 396	840.379
BENI CULTURALI E AMBIENTALI		604.315	4.476	169.551	61.356	-	3	-	32	839.732
AMBIENTE		21 399	-	70.321	5 563	-	-	-	5 000	102 283
TOTALE	991 899	57 396 277	16 898 622	21 165 675	188 993 274	78.657.840	13 460.411	425.304	37 798.306	415 787.608

(*) DI CUI MILIONI 30 316.578 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 400.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/16/2

ALLEGATO 8/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	15.711	1.562 110	-	-	1 042.000	-	2.619.821
TESORO	-	-	28.280.435	686 289	2.266.837	3 508.606	(*) 9 088.765	43.830.932
FINANZE	757.420	-	121	-	-	-	-	757.541
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	5.305.600	-	-	-	8.425 400	13.731.400
GRAZIA E GIUSTIZIA	240.000	117.085	5.400	-	-	-	-	362.485
AFFARI ESTERI	21.000	-	393.000	-	-	-	-	414.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	5.086	-	1.309 000	-	-	-	-	1 314.086
INTERNO	45.000	-	9.374.000	-	-	-	-	9 419.000
LAVORI PUBBLICI	4 289 091	900	2.672 353	-	-	-	97.000	7 059 344
TRASPORTI	890.000	6.630	1.374.339	-	-	-	-	2.270.969
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	121.000	82.150	13.000	-	-	-	-	216.150
AGRICOLTURA E FORESTE	273.934	-	1.444.057	28.500	-	-	-	1.746.491
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	3.995 635	-	-	-	-	3.999.635
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	2.000	64.105	114.000	-	-	-	-	180.105
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	0
MARINA MERCANTILE	80.228	177.000	1.520.007	-	-	-	-	1.777.235
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	65.000	256.500	-	-	-	321.500
SANITA'	-	24.500	-	-	-	-	-	24.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	587.272	-	-	-	-	587 272
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	964.691	5.500	329.849	-	-	-	200.000	1.500.040
AMBIENTE	11 750	95.000	922.500	-	-	-	-	1.029.250
TOTALE	7 701.199	592.981	59.267 678	971.289	2.266.837	4 550.606	17.811.165	93.161.755

(*) DI CUI MILIONI 6.330 500 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

C) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1988-1990 (a legislazione vigente)

(*Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

999/18/1

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	249.045.000	263.248.800	277.360.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	58.290.629	59.017.331	61.452.181
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	470.867	486.515	504.902
TOTALE 'TRATE FINALI	307.806 497	322.752.645	339.317 783
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	412.814.483	374.097.401	388 620 840
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	83.848.899	104.598 099	103.934 375
TOTALE SPESE FINALI	496.663.382	478.695.500	492.555.215
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	54.009.699	19.927.456	72.510.208
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	550.673.081	498.622.956	565 065.422
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-105.478.853	-51.831 270	-49 807.958
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-188.856.885	-155.942 855	-153.237.432
INDEBITAMENTO NETTO	-181.839.451	-149.567.845	-147.280.566
RICORSO AL MERCATO	-242.866.584	-175.870.311	-225 747.640

999/20/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	145 450 000	154 105.000	164.106 300
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	70.799.000	75 623 800	79.235.400
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	24.797.000	25.051.000	25.200.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	6.139.000	6 289.000	6.439.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	1.860 000	2.180 000	2 380 000
TOTALE	249.045.000	263 248.800	277.360.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	450 030	473 077	492.144
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	1 756.401	1.876.500	1.963.843
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	344 806	361.056	379.456
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	439.303	506 246	592.171
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2 620.484	2 423.461	2 426.599
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	44.620 703	44.745 132	46.482.419
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	8 058.903	8.631.859	9 115.550
TOTALE	58 290.629	59 017.331	61 452.181
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	7.150	7.550	8 150
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	425 304	442 316	460.008
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	38 413	36.649	36 743
TOTALE	470.867	486.515	504.902
TOTALE ENTRATE FINALI	307.806 497	322.752.645	339.317.783

999/22/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	991 899	1 086.058	1.150.080
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	57.363.901	58.817.732	60 394.345
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	16.889.085	17.878.047	18 943 691
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.843.014	20.846 358	21.963.219
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	187.079.808	129 227.777	134 070.937
CATEGORIA VI - INTERESSI	79.157.670	84.975.000	87.095.001
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	13.460.311	14 244.542	14 948 704
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	425.304	442.316	460.008
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	37.603.491	46.579.571	49.594.855
TOTALE	412 814.483	374.097.401	388.620.840
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	4.331.391	4.957.421	4.360.416
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	431.525	308.633	307.003
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	53.475.246	67.172.828	66 852.088
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	888 435	588.006	480.400
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.916.837	2 220.837	2 261.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	4.250 576	3.602 815	3.251.372
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	18.554.890	25 747.559	26.421 259
TOTALE	83 848.899	104.598 099	103 934.375
TOTALE SPESE FINALI	496.663.382	478 695.500	492.555.215

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	1.000	1.000	2.000
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI RELATIVI ALLA LIBERTA' E AI DIRITTI CIVILI PER L'INFORMAZIONE NEI PAESI A REGIME DITTATORIALE	3.000	3.000	3.000
LEGGE QUADRO SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	3.000	3.000	3.000
ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	4.500	4.500	4.500
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	5.000	5.000	10.000
RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	10.000	20.000	20.000
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO ED ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	17.500	35.050	35.050
REINTEGRO FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE	140.000	120.000	120.000
	184.000	191.550	197.550
MINISTERO DEL TESORO			
ONERI CONNESSI CON IL RIPIANO DEI DISAVANZI USL PER L'ANNO 1987	>>	435.000	435.000
ONERE PER L'ESODO AGEVOLATO DI PERSONALE DELLA EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO	1.000	1.000	1.000
RIORDINO DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO DI TRIESTE	4.000	4.000	4.000
ONERI FINANZIARI DIPENDENTI DALLO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) E DISCIPLINA DELLE OSTETRICHE	30.000	>>	>>
INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE	568.500	591.300	614.900

NOTE ESPLICATIVE

999/24/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RISORSE PROPRIE DELLA CEE		930.000	995.000	990.000
		1.533.500	2.026.300	2.044.900
MINISTERO DELLE FINANZE				
REVISIONE IRPEF	(B)	>>	4.140.000	5.590.000
REVISIONE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI ED INCREMENTO DEGLI ORGANICI DELLA GUARDIA DI FINANZA		>>	30.000	30.000
PROROGA DEL TERMINE PER L' EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL' ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N.825		350	>>	>>
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		15.000	210.000	375.000
AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 32 DELLA L. N.41/1986 (FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE MINISTERO FINANZE)		32.000	32.000	32.000
AGGIORNAMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CATASTO URBANO E DEL CATASTO TERRENI		40.000	50.000	60.000
ESENZIONE DI IMPOSTA SUGLI ACCANTONAMENTI BANCARI PER RISCHI VERSO PAESI IN VIA DI SVILUPPO		250.000	250.000	250.000
RIDUZIONI IRPEF PER L'ANNO 1988 IN CONNESSIONE CON IL CONTENIMENTO DEL TASSO TENDENZIALE DI INFLAZIONE AL GIUGNO 1988 ENTRO IL TASSO PROGRAMMATO	(A)	900.000	600.000	>>
DETRAZIONI IRPEF		1.110.000	1.900.000 (B)	1.595.000 (B)
		2.347.350	7.212.000	7.932.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA				
NUOVE MISURE IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA (COSTITUZIONE DELL'UFFICIO TECNICO)		1.000	1.000	1.000
INCENTIVI LAVORO PENITENZIARIO		5.000	5.000	5.000
INDENNITA' SPETTANTE AI CUSTODI, AI TESTIMONI, NONCHE' AGLI ESPERTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE E DI QUELLE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA		6.000	7.000	7.000

N O T E E S P L I C A T I V E

(A)(B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

(B) DI CUI CON RIFERIMENTO ALLE DETRAZIONI IRPEF MILIARDI 1.160 PER L'ANNO 1989 E MILIARDI 710 PER L'ANNO 1990 RAPPRESENTANO ACCANTONAMENTI COLLEGATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA.

999/24/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA NOMINA DEL CONCILIATORE E DEL VICE PRETORE ONORARIO. ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE	15.000	20.000	20.000
DELEGA PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICA DELLA LEGGE FALLIMENTARE	15.000	25.000	25.000
ABROGAZIONE DELLA RITENUTA DEI TRE DECIMI DELLA MERCEDE DEI DETENUTI. INTERVENTI PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI. REVISIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE I CUSTODI DI BENI SEQUESTRATI PER MISURE ANTI-MAFIA. RATIFICA DELLE CONVENZIONI PER LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE E PER IL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE. RIFORMA DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE.	19.000	23.000	23.000
AUMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA E DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE	25.000	33.000	35.000
GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE E PENALE	30.000	45.000	45.000
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	35.000	70.000	70.000
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE. RIPARAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DA ERRORE GIUDIZIARIO. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEL MAGISTRATO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI.	50.000	60.000	65.000
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE	50.000	50.000	50.000
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO (SEGRETARI, COADIUTORI, ECC.). ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.000	50.000	50.000
RIFORMA ORDINAMENTO AGENTI DI CUSTODIA	90.000	100.000	120.000
	391.000	489.000	516.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	500	500	500
ANAGRAFE E RILEVAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	5.000	10.000	10.000
FONDO SOCIALE PER L'EMIGRAZIONE	5.000	5.000	5.000

NOTE ESPLICATIVE

999/24/4

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
PROMOZIONE DELLA POLITICA CULTURALE ALL'ESTERO E REVISIONE DELLA LEGGE N.153 DEL 1971	5.000	10.000	10.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI ED INTERVENTI DIVERSI	97.000	97.500	97.500
	112.500	123.000	123.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA' STATALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N.590	50.000	50.000	50.000
UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE	130.000	70.000	70.000
PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	300.000	500.000	500.000
	480.000	620.000	620.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	60.000	86.450	86.450
ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CIECHI ASSOLUTI, SORDOMUTI E DEGLI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI DI GUERRA	400.000	400.000	400.000
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI	875.000	>>	>>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER I COMUNI E LE PROVINCE (COMPRESE COMUNITA' MONTANE)	20.963.200	23.032.300	23.960.800
	22.298.200	23.518.750	24.447.250
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
ESIGENZE FINANZIARIE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	53.070	22.154	22.154
	53.070	22.154	22.154

NOTE ESPLICATIVE

999/24/5

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEI TRASPORTI			
ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E AGEVOLAZIONE DELL'ESODO DEL PERSONALE AUTOFERROTRAMVIARIO E INTERNAVIGATORE	208.000	208.000	208.000
	208.000	208.000	208.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
MODIFICA DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE, PER L'ADEGUAMENTO E L'INTEGRAZIONE CON L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	1.000	1.000	1 000
	1.000	1.000	1.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
TUTELA DELLA CERAMICA ARTISTICA	25	50	50
	25	50	50
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA IVI COMPRESO IL SETTORE DEL COMMERCIO	>>	7.500.000 (B)	7.800.000 (B)
PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA	10.000	10.000	10.000
NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE (C)	300.000	600.000	800.000
ISTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MINIMO VITALE	500.000	1.000.000	1.500.000
FONDO PER IL RIENTRO DELLA DISOCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO	740.000	990.000	990.000
NORME IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	2.650.000	11.200.000	12.200.000

NOTE ESPLICATIVE

(B) DI CUI LIRE 20 MILIARDI NELL'ANNO 1989 E LIRE 640 MILIARDI NELL'ANNO 1990 RAPPRESENTANO ACCANTONAMENTI COLLEGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA

(C) ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

999/24/6

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
INTERVENTI RIVOLTI AD INCENTIVARE L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI	50.000	50 000	0 000
	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLA SANITA'			
NORME PER LA RACCOLTA, PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE E DEGLI EMODERIVATI	>>	20 000	30.000
INDENNITA' DI RISCHIO PER I TECNICI RADIOLOGI	38 000	38 000	38.000
	38.000	58 000	68.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	3 500	3 500	3.500
	3.500	3.500	3.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
RIFORMA DELLA DIRIGENZA	>>	85.000	215.000
MISURE DI SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PERSEGUONO FINALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO	>>	>>	190.000
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO	>>	20.000	20.000
LEGGE QUADRO SUI TRAPIANTI	>>	20.000	30 000
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA TUTELA DELLA CULTURA DELLA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA	8.000	10.000	12.000
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS	20.000	20.000	20.000
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	20.000	20.000	20.000
PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PUBBLICI E PRIVATI	500.000	500.000 (B)	500.000 (B)

NOTE ESPLICATIVE

(B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA.

999/24/7

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	694.433	728.291	766.382
	1.242.433	1.403.291	1.773.382
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE	31.592.578	47.126.595	50.206.786

NOTE ESPLICATIVE

999/25/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE				
MINISTERO DEL TESORO				
REVISIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO AD ASSOCIAZIONI		-76.000	-100.000	-100.000
		-76.000	-100.000	-100.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZA DI PERSONALE NONCHE' IN MATERIA DI REVISIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO	(C)	-300.000	-600.000	-800.000
		-300.000	-600.000	-800.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE				
ARMONIZZAZIONE IVA E ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESA IN RELAZIONE ANCHE ALL'ART. 18, COMMI DA 13 A 14 E DA 18 A 21	(B)	>>	-5.820.000	-7.440.000
RIDUZIONE MEDIANTE L'ADOZIONE DI COEFFICIENTI FORFETTARI DELLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA CORRISPONDENTI AD AUTOCONSUMO E RIORDINO E COMPLETAMENTO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI E DELLE PLUSVALENZE A FORMAZIONE PLURIENNALE		>>	-2.000.000	-2.000.000
RIDUZIONE DI SPESE E MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO	(A)	-900.000	-600.000	>>
		-900.000	-8.420.000	-9.440.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE		-1.276.000	-9.120.000	-10.340.000
TOTALE COMPLESSIVO		30.316.578	38.006.595	39.866.786

NOTE ESPLICATIVE

C) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE" : "NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE".

B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DELLE FINANZE" "REVISIONE IRPEF" E LIMITATAMENTE AGLI ANNI 1989 E 1990 A PARTE DELLA VOCE "DETRAZIONI IRPEF" NONCHE' SOTTO "AMMINISTRAZIONI DIVERSE" ALLA VOCE "PEREQUAZIONI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PUBBLICI E PRIVATI" E, SOTTO "MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE" A PARTE DELLA VOCE "PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA IVI COMPRESO IL SETTORE DEL COMMERCIO".

A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DELLE FINANZE" : "RIDUZIONE IRPEF PER L'ANNO 1988 IN CONNESSIONE CON IL CONTENIMENTO DEL TASSO TENDENZIALE DI INFLAZIONE AL GIUGNO 1988 ENTRO IL TASSO PROGRAMMATO".

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
CONTRIBUTO AL C N.R. PER BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI NEL MEZZOGIORNO.	25 000	25.000	25 000
RIFORMA DELLA LEGGE N.46 DEL 1982 E PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI RICERCA E INNOVAZIONE (LIMITI DI IMPEGNO)	125.000	250.000	375 000
	150.000	275.000	400.000
MINISTERO DEL TESORO			
CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	5 000	5.000	5 000
AIEA-UNESCO - CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE- RINNOVO ACCORDO FINANZIARIO	16 800	16.800	16 800
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE LAZIO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN SOSTITUZIONE DELLE PALAZZINE EX CIVIS.	20.000	20.000	20.000
ANTICIPAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA DECENNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	150.000	200.000	350.000
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.	1.122.325	1.012.381	1.089 440
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	1.240.000	1.350.000	1.450 000
	2.554.125	2.604.181	2.931.240
MINISTERO DELLE FINANZE			
PIANO QUADRIENNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRODUZIONE DEI TABACCHI ANCHE PER DIMINUIRNE IL GRADO DI NOCIVITA'	20 000	30 000	45 000
	20.000	30 000	45.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	168.000	182.000	196.000
	168.000	182 000	196 000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
TRASFORMAZIONE DELLE CASE MANDAMENTALI E ACQUISIZIONE DI NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PENITENZIARI ESISTENTI	30.000	20.000	>>
INTERVENTI PER LE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE. REVISIONE E POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE E SISTEMAZIONE NEGLI EDIFICI GIUDIZIARI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI	72.000	60 000	>>
	102 000	80.000	>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
PIANO QUADRIENNALE PER LE UNIVERSITA'	30.000	40.000	50.000
	30.000	40.000	50.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE PER FINALITA DI INVESTIMENTO	>>	1.100.000	2 220.000
CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE AI PREGRESSI MAGGIORI ONERI DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	>>	100.000	200.000
	>>	1.200.000	2.420.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SEDE FAO	5.000	10.000	10.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E LOGISTICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO MILITARE, ANCHE ATTRAVERSO ALIENAZIONE DI QUELLO DISMESSO ED INVESTIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	5.000	90.000	90.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N. 16, PER INFRASTRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	20.000	20.000	20.000
ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI IN ZONE AD ALTO RISCHIO	30.000	110.000	200.000
PIANO DECENNALE DI GRANDE VIABILITA' ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	60.000	309.000	689.000
COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PREVISTI DAI PIANI DI RICOSTRUZIONE	120.000	>>	>>
	240.000	539.000	1.009 000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RETE AUTOSTRADALE (A)	100.000	130.000	145.000
	100.000	130.000	145.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N.342, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 NAVI CISTERNA	2.000	15.000	10.000
	2.000	15.000	10.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	50.000	50.000	50.000
	50.000	50.000	50.000

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

999/26/4

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N 808 DEL 1985 CONCERNENTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO	>>	200.000	200.000
SOVVENZIONE CARBON COKE	5.000	5.000	5.000
COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI AD ALTO RISCHIO	10.000	70.000	5.000
MANTENIMENTO DELLE SCORTE STRATEGICHE DI CUI ALLA LEGGE N.22 DEL 1981.	20.000	20.000	20.000
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI FIERISTICI	40 000	40.000	50.000
INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI	50.000	130.000	140.000
RIFORMA DELLA LEGGE N. 46 DEL 1982 E PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LIMITI DI IMPEGNO).	50.000	100.000	150 000
POLITICA MINERARIA	200.000	200 000	200.000
RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 308 DEL 1982 IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E DI RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGETICI	366.000	396.000	396.000
PIANO FINANZIAMENTO ENEA	885.000	885.000	925.000
	1 626 000	2.046.000	2.091.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI IN FAVORE DEL CABOTAGGIO.	10 000	20 000	50.000
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI RAVENNA E DI ANCONA	20 000	20.000	20.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE (DIRETTIVA CEE N. 87/167)	90.000	30.000	30.000
	120.000	70.000	100.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/5

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
INTERVENTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA AGGIUNTIVO DI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO.	100.000	100.000	100.000
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI ANCHE IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI DI CRISI	425.000	910.000	1.000.000
	525.000	1.010.000	1.100.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
NUOVE INIZIATIVE TURISTICHE REALIZZATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SECONDO I CRITERI PREDISPOSTI DAL COMITATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217. RISTRUTTURAZIONE, INFORMATIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E ALBERGHIERE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL TURISMO GIOVANILE.	100.000	150.000	200.000
	100.000	150.000	200.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI	>>	75.000	150.000
RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	>>	630.000	835.000
	>>	705.000	985.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
PROGETTI PER I BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI E PER IL BACINO DELL'ARNO	>>	25.000	25.000
FONDO PER GLI INTERVENTI DESTINATI ALLA TUTELA AMBIENTALE	>>	112.000	213.000
INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DEI FIUMI DEL BACINO PADANO	>>	600.000	750.000
NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	9.000	145.000	185.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/6

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	10.000	11.000	10.000
PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE E CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE	20.000	240.000	240.000
	39.000	1.133.000	1.423.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI REGIONALI E COMUNALI DI RECUPERO AMBIENTALE, URBANISTICO E PAESISTICO DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI ABUSIVISMO EDILIZIO	>>	50.000	50.000
CONCORSO DELLO STATO PER AMMORTAMENTO ED INTERESSI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE TELECOMUNICAZIONI	>>	52.000	104.000
INTERVENTI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI	>>	59.000	69.000
CONTRIBUTO PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E TECNICO-SCIENTIFICA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA " ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI.	1.000	6.000	6.000
INCENTIVI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ARCO ALPINO	5.000	50.000	50.000
CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE DEI PRIVATI PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI	5.000	10.000	10.000
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO	9.500	40.000	60.000
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO E PER STRUTTURE E SERVIZI NEL QUADRO DEL PROGETTO INTEGRATO PER L'AREA DELLO STRETTO DI MESSINA.	10.000	20.000	20.000
NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE DI INDUSTRIE A RISCHIO O INSALUBRI	10.000	50.000	60.000
CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IRRIGUE AD OPERA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA	15.000	15.000	15.000

N O T E E S P L I C A T I V E

999/26/7

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
COMPLETAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO DEL GRAN SASSO	15.000	20.000	25.000
EXPO MONDIALE DI GENOVA PER L'ANNO 1992 PER LE CELEBRAZIONI COLOMBIANE	25.000	25.000	25.000
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE NELLE ZONE DEL CONFINE ORIENTALE	50.000	100.000	150.000
CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DI TODI E ORVIETO	60.000	60.000	60.000
COSTRUZIONE DI ALLOGGI E DI SEDI DI SERVIZIO PER LE FORZE DELL'ORDINE.	100.000	240.000	270.000
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE IN ROMA DI OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA SUA CONDIZIONE DI CAPITALE D'ITALIA	250.000	250.000	250.000
PROGETTI INTEGRATI PER L'AVVIO DI UN PIANO PLURIENNALE DI INFRASTRUTTURE , IMPIANTI TECNOLOGICI E LINEE METROPOLITANE NELLE AREE URBANE.	270.000	565.000	815.000
INTERVENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ALTRE ZONE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1987	295.000	550.000	550.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTINUITA' TERRITORIALE	330.000	400.000	420.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA.	750.000	900.000	1.000.000
DIFESA DEL SUOLO IVI COMPRESE LE OPERE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FIUME ARNO	1.195.000	1.300.000	1.450.000
	3.395.500	4.762.000	5.459.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE	9.221.625	15.021.181	18.614.240

NOTE ESPLICATIVE

999/27/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO			
RICONSIDERAZIONE DELLE FUNZIONI DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E LE FERROVIE METROPOLITANE PER AMPLIARE L'AREA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI (A)	-100.000	-130.000	-145.000
	-100.000	-130.000	-145.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE	-100.000	-130.000	-145.000
TOTALE COMPLESSIVO	9.121.625	14.891.181	18.469.240

NOTE ESPLICATIVE

A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE "MINISTERO DEI TRASPORTI" : "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RETE AUTOSTRADALE"

999/28/1

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
1. 0. 0.	SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
1. 1. 0.	ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO			
1. 1. 1.	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	107.532	115.668	124.143
1. 1. 2.	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	835.058	915.013	963.718
1. 1. 3.	CORTE COSTITUZIONALE	22.695	26.100	30.015
1. 1. 4.	CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO	10.802	11.882	13.070
1. 1. 5.	CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	15.813	17.394	19.133
		991 899	1.086.058	1.150.080
1. 2. 0.	ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO			
1. 2. 1.	SPESE COMUNI	31.500	401.560	301.622
1. 2. 2.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	211.812	210.195	218.229
1. 2. 3.	CONSIGLIO DI STATO E CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA	88.629	88.057	91.161
1. 2. 4.	CORTE DEI CONTI	146.895	151.875	157.074
1. 2. 5.	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	51.352	53.094	54 905
1. 2. 7.	SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' INTERNO	579.989	594.993	585.616
1. 2. 9.	ALTRI	747.845	483.729	297.867
		1.858.023	1.983.504	1.706.474
1. 3. 0.	SERVIZI FINANZIARI			
1. 3 1	SPESE COMUNI	1.182.501	1.352.233	1.379.203
1. 3 2	CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI	277.970	287.738	294.705

999/28/2

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
1. 3. 3.	TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	769.942	805.337	830.473
1. 3. 4.	IMPOSTE DIRETTE	2.606.962	2.722.661	2.830.748
1. 3. 5.	DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	307.791	314 848	323.882
1. 3. 6	GUARDIA DI FINANZA	1.990 964	2.078 429	2.140 363
1. 3. 7.	DEMANIO, LOTTO E LOTTERIE	295.948	99.501	101.712
1 3. 8.	FINANZA LOCALE	15	16	16
1. 3 9.	ALTRI	69.725	71 487	73 319
		7 501.817	7.732.250	7.974.422
1. 4. 0.	SERVIZI DEL TESORO E DEL BILANCIO			
1. 4. 1.	SPESE COMUNI	19.023	20.115	21.270
1. 4. 2.	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	527.908	548.588	570.095
1. 4. 3.	SEPVIZI CENTRALI DEL TESORO	216.995	224.003	231.188
1. 4. 4.	SERVIZI SPECIALI E PERIFERICI DEL TESORO	175.799	180.206	184.789
1. 4. 5.	SERVIZI RESI DALL' ISTITUTO DI EMISSIONE	2.230	2.319	2.412
1. 4. 6.	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	269.480	277.870	286.595
1. 4. 7.	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.108	34.278	35.424
1 4. 9.	ALTRI	915	939	964
		1.245.458	1.288.317	1.332.738
1. 5. 0.	CULTO			
1 5 1.	AFFARI DI CULTO	375 188	393 948	393.948

999/28/3

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		375.188	393.948	393.948
1. 6. 0.	EDILIZIA DEMANIALE E PER IL CULTO			
1. 6. 1.	EDILIZIA DI SERVIZIO	607.000	590.060	623.633
1. 6. 3.	CANALI DEMANIALI	110	110	110
1. 6. 4.	NUOVE CHIESE	12.726	12.726	12.726
1. 6. 9.	ALTRI	1 000	10.000	10.000
		620.836	612.896	646.469
	TOTALE DELLA SEZIONE	12.593.222	13.096.972	13.204.131
2. 0 0.	SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI	3.200	3.443	3.705
2. 1. 1.	SERVIZI GENERALI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN S.P.E. E CIVILE (AMMINISTRATIVI, TECNICI E OPERAI)	6.209.213	6.408.718	6.617.148
2. 1 2.	MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI	838.661	960 503	1.033.502
2. 1. 3.	COMMISSARIATO	1.188.124	1.278.421	1.375 581
2. 1. 4.	LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO	864 674	902.413	970.996
2. 1. 5.	SANITA'	97.544	78.057	83.990
2. 1. 6.	PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	90.065	94.929	100.083
2. 1. 7.	SERVIZI SPECIALI	432.583	456.966	482.928
2. 1 8	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	604.593	658.706	687.248
2 1 9	ALTRE	117.600	82.600	82.600
2 1 10	RICERCA SCIENTIFICA	95.250	102.457	110.210

999/28/4

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		10.541.506	11.027 214	11.547.991
2. 2. 0.	ESERCITO			
2. 2. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	58 615	60.959	63.398
2. 2. 2.	ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI	318.270	342 458	368.485
2. 2. 3.	SERVIZI SPECIALI	14.000	15.064	16.209
2. 2. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.691.543	1.791.984	1.910.959
		2 082.427	2.210.466	2.359.051
2. 3. 0.	MARINA			
2. 3. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	46.930	48 808	50.760
2 3. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI	408.917	439.994	473.434
2. 3. 3.	SERVIZI SPECIALI	2.802	2.990	3.192
2. 3. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.232.577	1.298.137	1.379.579
		1.691.226	1.789 929	1.906.965
2. 4. 0.	AERONAUTICA			
2 4 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	54.793	56.985	59.265
2. 4. 2	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI	894.312	962.280	1.035.413
2. 4 3.	ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI	230 820	248.363	267.238
2 4. 4.	SERVIZI SPECIALI	48.000	51.648	55.573
2 4 5	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.828 099	1.937.019	2.040.116
		3.056.025	3.256.294	3.457.605

999/28/5

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
	TOTALE DELLA SEZIONE 2	17.371.185	18.283.903	19.271.612
3. 0. 0	SEZIONE III - GIUSTIZIA			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI	199.014	210.048	222.951
		199.014	210.048	222.951
3. 2 0.	AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA			
3 2. 1.	SERVIZI GENERALI	1.786.963	1.844.821	1.905.023
3. 2. 2.	EDILIZIA GIUDIZIARIA	437.900	503.500	503.000
		2.224.863	2.348.321	2.408.023
3. 3 0.	ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA			
3. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	1.811.388	1.805.199	1.863.333
3. 3. 2.	EDILIZIA CARCERARIA	675.000	934.500	744.722
		2.486.388	2 739.699	2.608.055
	TOTALE DELLA SEZIONE 3	4.910.265	5.298.068	5.239.028
4. 0. 0.	SEZIONE IV - SICUREZZA PUBBLICA			
4. 1 0	PUBBLICA SICUREZZA			
4. 1 0.	PUBBLICA SICUREZZA	12	12	12
4. 1 1.	SERVIZI GENERALI	3.826 881	3.964.256	4.108.348
4. 1 2	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	358.500	385.751	415.068

999/28/6

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		4.185.393	4.350.018	4.523.428
4. 2. 0.	CARABINIERI			
4. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	3.320 849	3.362 760	3.452.050
4. 2. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	137.314	147.750	158.979
4 2. 3	EDILIZIA DI SERVIZIO	529.696	479.433	600.670
		3 987 860	3.989.943	4.211.699
4. 3. 0	SERVIZI ANTINCENDI			
4. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	820.593	845.933	872.504
4. 3. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	147.600	155.398	118.788
4. 3. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	30.000	30.000	>>
		998.193	1 031.330	991.292
4. 4. 0.	SPESE COMUNI			
4. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	22.205	23.185	24.211
4. 4. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	1.000	15.000	15.000
		23.205	38.185	39.211
	TOTALE DELLA SEZIONE 4	9.194.651	9.409.476	9.765.629
5. 0. 0.	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 0 0	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.438.265	1.837.378	1.970.019
		1.438.265	1.837.378	1.970.019

999/28/7

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
5. 1. 0.	SPESE COMUNI			
5. 1. 0.	SPESE COMUNI	166.004	172.251	177.163
		166.004	172.251	177.163
5. 2. 0.	RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI			
5. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	507 460	527.358	548.053
5. 2. 2.	EDILIZIA DI SERVIZIO	20 000	>>	>>
		527.460	527.358	548.053
5. 3. 0	INTERVENTI IN FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO			
5 3 1.	SERVIZI GENERALI	8.072	8.447	8 825
5. 3 9.	ALTRI	3.000	3.000	3.000
		11 072	11.447	11.825
5. 4. 0.	PARTECIPAZIONE ALLA CEE			
5. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	8.500	8.840	9.194
5. 4. 2.	RISORSE PROPRIE	8.007 198	8.574.900	9 053.235
5. 4. 3.	ACCORDI DI ASSOCIAZIONE	320.300	250.500	374.500
		8.335.998	8.834.240	9 436.929
5. 5. 0	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 5. 0	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	1.072 689	1 094.840	1.118.576
		1.072 689	1 094 840	1.118.576

999/28/8

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
5. 9. 0.	ALTRE			
5. 9. 0.	ALTRE	9.142	9.142	9.142
		9.142	9.142	9.142
	TOTALE DELLA SEZIONE 5	11.560.631	12 486.657	13.271.706
6. 0. 0.	SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA			
6. 1 0.	SPESE PER L' INSEGNAMENTO			
6. 1. 1.	SCUOLA MATERNA	1 783.015	1.824.449	1.867.540
6. 1. 2.	ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.398 888	8.609.916	8.829.385
6. 1. 3.	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.777 122	6.939.236	7.107.835
6. 1 4.	ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	1.536 517	1.574.414	1.613.827
6. 1. 5.	ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE	4.120.937	4.214.717	4.312.248
6. 1. 6.	ISTRUZIONE ARTISTICA	448.656	459.337	470.446
6. 1. 7.	EDUCAZIONE FISICA	905.039	926.318	948.455
6. 1. 8.	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	4.882.566	5.038.372	5.186.174
6. 1. 9.	ISTITUTI DI EDUCAZIONE	40.906	41.902	42.939
6. 1.10.	SPESE COMUNI	6.943.400	7.178.881	7.423.783
		35.837.045	36.807.543	37.802.631
6. 2. 0.	ALTRE SPESE PER L' ISTRUZIONE			
6. 2. 1	SPESE COMUNI	1.258.936	1.318.314	1.390 060
6. 2. 2.	RELAZIONI CULTURALI CON L' ESTERO	244.790	254.553	264.703

999/28/9

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
6. 2. 3.	EDILIZIA SCOLASTICA	290.902	282.725	279.956
6. 2. 5.	RICERCA SCIENTIFICA	2.086.077	1.797.167	1.885.225
6. 2. 6.	EDILIZIA UNIVERSITARIA	678.000	670.000	70.000
		4.558.704	4.322 759	3.889.944
6 3 0.	INFORMAZIONI E CULTURA			
6. 3. 1.	SPESE COMUNI	1.277.785	630 047	644.053
6. 3 2.	STAMPA	30.812	31.804	30.835
6. 3. 3.	RADIOTELEDIFFUSIONE	1.476 557	1.535.619	1.597.044
6. 3 4.	ARCHIVI DI STATO	42.842	45.370	47.126
6. 3. 5.	ACCADEMIE E BIBLIOTECHE	41.644	43.423	46.892
6. 3. 6.	ANTICHITA' E BELLE ARTI	363.730	375.649	358.889
6. 3. 7.	TEATRO, ENTI LIRICI E ISTITUZIONI MUSICALI	678 827	708.717	740.037
6. 3. 9.	ALTRE	67.466	67 125	67.290
		3.979.663	3.437.753	3 532.166
	TOTALE DELLA SEZIONE 6	44.375.413	44.568.055	45.224.742
7. 0. 0	SEZIONE VII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
7. 1. 0.	EDILIZIA RESIDENZIALE			
7. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	212.060	212.019	152.060
7 1 2	ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	3.947	6.947	947
7 1 3	EDILIZIA SOVVENZIONATA	570 592	717 702	665.562
7 1 4	EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA	1 390.993	1.670.993	1.820.993

999/28/10

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		2 177.592	2.607.662	2.639.562
7. 2 0.	EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE			
7. 2. 1.	LAVORATORI AGRICOLI	33 943	32.955	32.019
7. 2. 2.	SINISTRATI DI GUERRA E PROFUGHI	11 750	12 061	11.665
7. 2. 3.	CALAMITA' NATURALI	1.871.974	2.938.555	1.536.987
7 2 4.	MILITARI	75.620	47.500	16.500
		1.993.287	3.031 071	1.597.171
	TOTALE DELLA SEZIONE 7	4.170.879	5.638.732	4.236.733
8. 0. 0.	SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
8. 1. 0	LAVORO			
8. 1 1.	SPESE COMUNI	74.630	74.237	77.081
8. 1. 2.	LAVORO E OCCUPAZIONE	1.350 441	1.367 168	1.382.762
8. 1. 3	EMIGRAZIONE E COLLETTIVITA' ITALIANA ALL'ESTERO	47 862	49.774	51.763
8. 1. 4	ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	110.000	31.000	32.000
8 1. 5.	ASSISTENZA AI LAVORATORI	527	529	531
8. 1. 6.	COOPERAZIONE E COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA	17.499	18.166	18.892
		1.600 958	1.540.874	1.563.029
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE			
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE	12.000	12.000	12.000
8 2. 1.	SPESE COMUNI	541	208	216

999/28/11

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
8. 2. 2	FONDO SOCIALE	3.018.261	5 474.531	5.538.983
8. 2. 3	CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI	91.380	91.380	91.380
8. 2 4	DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI	8.821.040	8.786.900	9.548.628
8. 2. 9.	ALTRE	26 935.694	5 675.297	5.749.927
		38.878 915	20 040.316	20.941.133
8 3. 0.	ASSISTENZA PUBBLICA			
8 3. 1.	MATERNITA', INFANZIA E MINORI	167.010	172 010	177.011
8. 3. 2.	ASSISTENZA POST-BELLICA	11.974	12.415	12.874
8. 3. 3.	ASSISTENZA GENERICA A MEZZO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	1.320	1 368	1.359
8 3. 4.	SORDOMUTI E CIECHI	837.800	888.068	941.352
8 3 5	ASSISTENZA AI PROFUGHI E AGLI STRANIERI	46.624	48 487	50 424
8. 3. 6.	INABILI AL LAVORO, INDIGENTI, MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO	6.665 000	7.064.900	7.488.794
8. 3. 9.	ALTRE	40.063.774	64.173	64.588
		47.793.502	8.251.422	8.736.402
8. 4. 0	IGIENE E SANITA'			
8. 4 1.	SPESE COMUNI	164.558	170.538	176.320
8 4 2	ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALI	99 432	106.684	108.135
8. 4 3	IGIENE PUBBLICA E MALATTIE SOCIALI	40.015	42.802	45.790
8. 4. 4	SERVIZI FARMACEUTICI	10	10	11
8 4 5	SERVIZI VETERINARI	1 254	1.304	1.356
8 4 6	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	181.416	187 946	194.740

999/28/12

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
8. 4 7.	OPERE IGIENICHE E SANITARIE	59 925	67.548	116.495
8 4 8	RICERCA SCIENTIFICA	20.980	21.998	23.083
8. 4 9.	FONDO SANITARIO NAZIONALE	55.610.000	57 867 000	60.237.000
8 4.10.	EDUCAZIONE SANITARIA, PROMOZIONE E AVANZAMENTO CULTURALE E TECNICO	16.860	17.414	17.990
8. 4.11.	PREVENZIONE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ASSISTENZA TECNICA	9.850	10.110	10.380
8 4.12.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	16 380	17.030	17.684
8. 4.13	ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO ED AGLI STRANIERI IN ITALIA	133.165	138 552	144.154
8 4 14.	ALTRE	15.245	16.034	16.869
8 4.15	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	88.782	92 333	96.027
		56.457 871	58 757.303	61.206.035
8 5. 0	PENSIONI DI GUERRA E ALTRI ASSEGNI VITALIZI			
8 5. 1.	SPESE COMUNI	22 680	23 585	24.527
8. 5. 2.	PENSIONI DI GUERRA	2.475.000	2.573.000	2.674.920
8 5. 3.	ALTRI ASSEGNI VITALIZI	27.000	28.080	29.203
		2.524.680	2.624.665	2.728.650
	TOTALE DELLA SEZIONE 8	147.255.926	91.214.580	95.175.249
9. 0 0	SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
9 1. 0	SPESE COMUNI			
9 1 0	SPESE COMUNI	13.415	14.230	14.915
		13.415	14.230	14.915

999/28/13

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
9. 2. 0.	VIABILITA'			
9. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	1.763.200	2.583.328	2.503.461
9. 2. 2.	ANAS: CONTRIBUTO ORDINARIO	2.468.390	2.789.280	3.159.887
9. 2. 3.	ANAS: AUTOSTRADE	857.886	844.316	624.222
9. 2. 4	ANAS: AMMORTAMENTO MUTUI	974.667	491.684	656.668
9. 2. 5.	ANAS: ALTRE EROGAZIONI	30.000	32.000	32.000
9. 2. 6.	ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' STATALE	488.000	585.000	520.000
9. 2 7.	VIABILITA' NON STATALE	9.216	9.081	8.680
		6.591.360	7 334.689	7.504.918
9. 3. 0.	TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE			
9. 3 2.	F.S : NORMALIZZAZIONE CONTI E OBBLIGHI SERVIZIO PUBBLICO	6.676.400	3.708.000	3.708.000
9. 3 3	F.S - AMMORTAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI	4.113.600	4.613.600	4.613.600
9. 3. 4.	F.S : ALTRE EROGAZIONI	3.515.070	1 850.073	2.550.076
9. 3. 5.	FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE DIRETTA	1.116.300	1.446.379	1.688.352
9. 3. 7.	METROPOLITANE	212.364	347.364	347.364
		15.633.734	11.965 415	12.907.391
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE			
9. 4. 0	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE	1 000	1.040	1.082
9. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	229.531	237.658	245.610
9. 4. 2	SOVVENZIONI E SUSSIDI	5.138.174	5.229.561	4.606.765
9. 4. 3	IMPIANTI E ATTREZZATURE	223 575	232.967	243.072

999/28/14

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		5.592.279	5.701.225	5.096.529
9. 5. 0.	MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA			
9. 5. 1.	SERVIZI GENERALI	974.357	758.382	738.277
9. 5. 2.	OPERE MARITTIME E PORTUALI	266.023	302.929	286.162
9. 5. 3.	CREDITO NAVALE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E CONFERIMENTI	1.170.007	820.007	880.007
9. 5. 4.	NAVIGAZIONE INTERNA	10	10	11
9. 5. 5.	EDILIZIA DI SERVIZIO	80.000	70.000	50.000
		2.490.397	1 951.329	1.954.457
9. 6. 0.	AVIAZIONE CIVILE			
9. 6. 1.	SERVIZI GENERALI	76.027	78.951	82.098
9. 6. 2.	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	23.457	24.252	18.982
9. 6. 3.	OPERE AEROPORTUALI	600.000	987.372	755.304
9. 6. 4.	ASSISTENZA AL VOLO	234.100	285.854	296.642
		933.584	1.376.429	1.153.026
9. 7. 0.	POSTE E TELECOMUNICAZIONI			
9. 7. 1.	SERVIZI GENERALI	113.107	116.643	121.377
9. 7. 2.	AZIENDA POSTALE	2.641.995	2.489.144	2.364.377
9. 7. 3.	AZIENDA TELEFONICA	58.302	69.551	95.967
		2.813.404	2.675.339	2.581.721
	TOTALE DELLA SEZIONE 9	34.068.172	31.018.656	31.212.957

999/28/15

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
10. 0. 0.	SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
10. 1. 0.	OPERE IDRAULICHE			
10. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	10.075	10.449	10.023
10. 1. 2	VIE NAVIGABILI	9.300	9.960	10.668
10. 1 3.	ALTRE OPERE IDRAULICHE	514.280	440.269	366.764
		533.655	460.677	387.455
10. 2. 0.	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE			
10. 2. 1.	SPESE COMUNI	597.084	391.176	376.133
10. 2. 2.	AGRICOLTURA	2.393.405	2.470.830	2.557.830
10. 2. 3.	OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	1.063 048	800.341	839.392
10. 2. 4.	ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA	74.606	125.847	156.098
10. 2. 5.	ECONOMIA MONTANA E FORESTALE	283.358	291 105	299.376
10. 2. 6.	ALIMENTAZIONE	6.258	6.264	6.270
10. 2. 9.	ALTRI	971.635	1.138.307	1.261.582
		5.389.393	5.223.870	5.496.681
10 3. 0.	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO			
10. 3. 1.	SPESE COMUNI	57.485	58.395	59.748
10. 3. 2.	FONTI DI ENERGIA	643.166	1.011.932	911.219
10. 3. 3.	INDUSTRIA E ARTIGIANATO	4.306.613	3.555.742	2.788.296
10. 3. 4.	MINIERE	55.540	66.074	66.630

999/28/16

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
10 3 5	TURISMO E CINEMATOGRAFIA	719.082	542.993	525.863
10. 3 6.	COMMERCIO INTERNO	763.750	531.364	476.826
10. 3 7.	COMMERCIO ESTERO	2.456 979	2.908.145	3.237.656
10 3. 9.	ALTRI	992 200	1.042.797	1.044.046
		9.994 814	9.717.441	9.110.282
10. 9. 0.	OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI			
10 9. 1.	SPESE GENERALI E COMUNI A PIU' SERVIZI	201.471	208.298	215.453
10. 9 2	ALTRI INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO	982.150	668.470	1.122.292
10 9 3	RIPARAZIONI DANNI DI GUERRA	63.650	64.310	65.028
10. 9. 4.	INTERVENTI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITA'	625.317	803.597	755.750
10. 9. 5.	OPERE VARIE	685.803	742.798	631.265
10 9 6.	RICERCA SCIENTIFICA	437 168	476.831	522.957
10. 9. 7.	INTERVENTI TRAMITE LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO	4.305.400	18 790.100	19.630.775
10 9 9.	ALTRI	2.613.422	2.355.103	2.445.263
		9.914.380	24.109.506	25.388.783
	TOTALE DELLA SEZIONE 10	25.832.241	39.511.495	40.383.201
11. 0 0	SEZIONE XI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE			
11. 1 0	INTERVENTI A FAVORE DELLE REGIONI			
11 1 1	FONDO COMUNE DA RIPARTIRE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	4.889.000	5.078.301	5.275.173
11 1 2	FONDO ORDINAMENTO REGIONALE	6.000.000	6.240.000	6.489.600
11 1 4	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI SICILIANA E SARDA	5.760.000	6.278.400	6 611.155

999/28/17

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
11. 1 5.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	300	312	324
11. 1. 6	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	12.776	14.127	16.492
11. 1. 7.	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	2.893.416	3.104.157	3.328.670
11. 1. 9.	ALTRI	545.400	684.400	530.600
		20.100.892	21.399.697	22.252.015
11. 2. 0.	INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI			
11. 2. 3.	FINANZIAMENTO BILANCI	11 216.323	9.926.694	9.957.686
11 2. 4	CONTRIBUTI VARI	46 200	47.368	48.583
11. 2. 9.	ALTRI	3.690.100	3.700.100	3.700.101
		14.952.623	13 674.162	13.706.370
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI			
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI	22.869	11.520	>>
		22.869	11.520	>>
	TOTALE DELLA SEZIONE 11	35.076.383	35.085.379	35.958.385
12. 0. 0.	SEZIONE XII - ONERI NON RIPARTIBILI			
12. 1. 0.	INTERESSI DI DEBITI			
12. 1. 1.	SUL DEBITO PUBBLICO PATRIMONIALE	53.229 366	60.737.832	62.567.131
12. 1 2.	SU DEBITI DI TESORERIA E FLUTTUANTI	23.671.000	21.690 000	21.940.000
		76.900.366	82.427.832	84.507.131

999/28/18

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
12. 2. 0.	ONERI IN DIPENDENZA DELLA GUERRA			
12. 2. 1.	SPESE PER L' ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE	300.250	158.260	56.270
12. 2 2.	RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA	19.435	19.559	19.688
12. 2. 9.	ALTRI	5	5	5
		319.690	177.825	75.964
12. 3. 0.	POSTE RETTIFICATIVE DELLE ENTRATE			
12. 3. 1.	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE	3.482.203	3.621.407	3.766.179
12 3. 2.	VINCITE AL LOTTO	400 000	416.000	432.640
12. 3. 9	ALTRE	1.710	1.778	1.850
		3 883.913	4.039.185	4.200.669
12. 4. 0.	FONDI SPECIALI E DI RISERVA			
12. 4. 1.	FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	39.438.203	52.897.776	58.336.026
12. 4. 2.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE	1.500.000	1 500.000	1.500.000
12. 4. 3.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	35.000	40.000	40.000
12. 4. 4.	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	300.000	300.000	300.000
12. 4. 9.	ALTRI	9.761.800	12.078.480	12.054.019
		51.035.003	66.816.256	72.230.045
12. 5. 0.	AMMORTAMENTI			
12 5 1.	BENI MOBILI	217.944	226.662	235.728
12 5 2	BENI IMMOBILI	207.360	215.654	224.280

999/28/19

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		425.304	442.316	460.008
12. 6. 0.	FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO			
12. 6. 0.	FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO	50.000	50.000	50.000
		50.000	50.000	50.000
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI			
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI	14.573.000	15.447.380	16.374.223
		14.573.000	15.447.380	16.374.223
12. 8. 0.	TUTELA DELL'AMBIENTE			
12. 8. 0.	TUTELA DELL'AMBIENTE	1.105.483	367.660	278.951
		1.105.483	367.660	278.951
12. 9. 0.	ALTRE SPESE			
12. 9. 0.	ALTRE SPESE	1.961.655	3.315.072	1.434.851
		1.961.655	3.315.072	1.434.851
	TOTALE DELLA SEZIONE 12	150.254.414	173.083.526	179.611.843
20. 0. 0.	RIMBORSO DI PRESTITI			
20. 1. 0	DEBITO PUBBLICO			
20 1 1	BUONI DEL TESORO POLIENNALI	14.790.040	13.236.042	46.103.918
20 1 2	ALTRI ALL' INTERNO	38.076.024	5.455.060	25.152.608

999/28/20

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		52.866.064	18.691.102	71.256.526
20. 2. 0.	ALTRI DEBITI			
20. 2. 1.	MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE	918.422	951.287	952.550
20. 2. 2.	ALTRI ALL' INTERNO	219.913	256.084	256.977
20. 2. 3.	ALTRI ALL' ESTERO	5.300	28.983	44.154
		1.143.635	1.236 354	1.253.681
		54 009 699	19.927.456	72.510.208

D) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale delle Aziende autonome 1988-1990

(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

999/36/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.484.870	9.255.493	10.037.071
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	706.793	789.241	883.341
TOTALE	9.191.663	10.044.733	10.920.412
ACCENSIONE DI PRESTITI	3.361.561	2.913.832	2.259.740
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.553.224	12.958.565	13.180.152
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.920.248	11.475.686	12.084.143
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.447.293	1.243.491	808.441
TOTALE	12.367.541	12.719.177	12.892.584
RIMBORSO DI PRESTITI	185.683	239.388	287.568
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.553.224	12.958.565	13.180.152
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-2.435.378	-2.220.193	-2.047.072
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.175.878	-2.674.444	-1.972.172
RICORSO AL MERCATO	3.361.561	2.913.832	2.259.740
DI CUI : ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	2.390.561	2.182.832	2.002.740

999/38/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	7.693.306	8.333.625	8.958.588
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	458.962	531.880	612.125
CATEGORIA III - REDDITI	9.801	10.143	10.488
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	322.802	379.845	455.870
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	8.484.870	9.255.493	10.037.071
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.150	1.200	1.330
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	705.643	788.041	882.011
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	706.793	789.241	883.341
TOTALE	9.191.663	10.044.733	10.920.412

999/40/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.683.606	6.946.748	7.220.417
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.026.077	1.081.220	1.139.415
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.805.110	1.854.876	1.912.484
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	84.695	87.161	89.725
CATEGORIA V - INTERESSI	233.880	277.088	321.126
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	325.288	382.455	458.637
DI CUI - AVANZO DELL AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	705.643	788.041	882.011
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	55.950	58.096	60.329
TOTALE TITOLO I	10.920.248	11.475.686	12.084.143
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.447.293	1.243.491	808.441
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.447.293	1.243.491	808.441
TOTALE	12.367.541	12 719.177	12.892.584

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.097.315	2.270.958	2.475.978
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.354.000	1.468.881	1.588.693
TOTALE	3.451.315	3.739.840	4.064.672
ACCENSIONE DI PRESTITI	340.000	300.000	300.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.791.315	4.039.840	4.364.672
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.556.528	2.773.652	3.015.223
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.194.000	1.218.881	1.288.693
TOTALE	3.750.528	3.992.533	4.303.916
RIMBORSO DI PRESTITI	40.787	47.307	60.756
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.791.315	4.039.840	4.364.672
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-459.213	-502.693	-539.244
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-299.213	-252.693	-239.244
RICORSO AL MERCATO	340.000	300.000	300.000

999/44.1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.896.363	2.047.902	2.215.351
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	56.002	67.751	94.667
CATEGORIA III - REDDITI	2.445	2.800	3.155
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	142.505	152.505	162.805
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.097.315	2.270.958	2.475.978
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	300	300	300
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.353.700	1.468.581	1.588.393
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.354.000	1.468.881	1.588.693
TOTALE	3.451.315	3.739.840	4.064.672

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	476.875	498.734	512.752
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	92.157	93.950	98.870
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	175.504	181.953	188.547
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	328.954	386.305	462.604
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA V - INTERESSI	42.039	45.529	55.156
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	87.070	98.070	108.370
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.353.700	1.468.581	1.588.393
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	230	530	530
TOTALE TITOLO I	2.556.528	2.773.652	3.015.223
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.193.700	1.218.581	1.288.393
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	300	300	300
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.194.000	1.218.881	1.288.693
TOTALE	3.750.528	3.992.533	4.303.916

983/48/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.600.864	5.192.752	5.535.383
TOTALE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.273.726	4.758.866	4.586.809
TOTALE	5.801.969	6.365.210	6.075.966
RIMBORSO DI PRESTITI	327.138	433.886	948.574
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	327.138	433.886	948.574
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	17.013	17.013	17.013
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.503.929	1.582.030	1.464.844
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.800	3.800	3.800
TOTALE TITOLO I	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.597.014	5.188.902	5.531.533
TOTALE TITOLO II	4.600.864	5.192.752	5.535.383
TOTALE	6.129.106	6.799.096	7.024.540

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	318.970	326.404	334.136
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	181.300	191.805	203.307
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	474.911	582.328	494.526
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	68.881	54.554	51.859
CATEGORIA V - INTERESSI	470.265	436.818	390.358
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.240	3.369
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.914	4.031
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	7.000	7.280	7.571
TOTALE TITOLO I	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	4.161.881	4.527.021	4.254.964
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	111.845	231.845	331.845
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	4.273.726	4.758.866	4.586.809
TOTALE	5.801.969	6.365.210	6.075.966

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.550.075	2.584.688	2.631.741
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.500	29.000	30.500
TOTALE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.488.158	2.518.338	2.560.554
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	87.060	92.794	98.914
TOTALE	2.575.218	2.611.132	2.659.468
RIMBORSO DI PRESTITI	2.358	2.557	2.774
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	61.918	66.351	71.187
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.358	2.557	2.774
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.270.153	2.300.559	2.342.069
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	78.173	78.673	79.173
CATEGORIA III - REDDITI	5.450	5.457	5.500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	196.300	200.000	205.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.550.075	2.584.688	2.631.741
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	27.500	29.000	30.500
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	27.500	29.000	30.500
TOTALE	2.577.575	2.613.688	2.662.241

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	422.243	422.243	422.243
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	100	100	100
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.924.229	1.953.858	1.994.592
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	11.365	11.465	11.665
CATEGORIA V - INTERESSI	26.350	26.151	25.934
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	76.000	75.150	75.150
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	27.500	29.000	30.500
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	370	370	370
TOTALE TITOLO I	2.488.158	2.518.338	2.560.554
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	87.060	92.794	98.914
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	87.060	92.794	98.914
TOTALE	2.575.218	2.611.132	2.659.468

A) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1988

(*Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

999/0'1/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		246.245.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		57.040.629.226.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		470.867.298.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	38.413.058.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			303.756.496.524.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			245.299.566.204.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			549.056.062.728.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		303.285.629.226.000	
SPESE CORRENTI (-)		410.767.464.712.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-107.481.835.486.000
ENTRATE FINALI		303.756.496.524.000	
SPESE FINALI (-)		495.046.363.686.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-191.289.867.162.000
ENTRATE FINALI	303.756.496.524.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	38.413.058.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		303.718.083.466.000	
SPESE FINALI	495.046.363.686.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	883.434.600.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.901.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.150.575.939.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		488.110.516.147.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-184.392.432.681.000
ENTRATE FINALI		303.756.496.524.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		549.056.062.728.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-245.299.566.204.000

999/35/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.030.539.711.000	2.305.700.000.000	>>	3.336.239.711.000
TESORO	268.922.376.892.000	45.334.465.591.000	54.009.699.042.000	368.266.541.525.000
FINANZE	13.033.237.645.000	420.231.167.000	>>	13.453.468.812.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	32.708.300.000	11.893.300.652.000	>>	11.926.008.952.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.696.298.650.000	233.100.000.000	>>	3.929.398.650.000
AFFARI ESTERI	2.070.153.078.000	413.000.000.000	>>	2.483.153.078.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.353.125.103.000	1.189.132.000.000	>>	38.542.257.103.000
INTERNO	15.455.615.879.000	9.149.099.959.000	>>	24.604.715.838.000
LAVORI PUBBLICI	306.987.700.000	4.853.678.193.000	>>	5.160.665.893.000
TRASPORTI	5.607.123.322.000	1.947.798.667.000	>>	7.554.921.989.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.192.000.000	>>	>>	2.192.000.000
DIFESA	20.825.083.125.000	189.116.875.000	>>	21.014.200.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	475.158.594.000	1.092.035.144.000	>>	1.567.193.738.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	97.211.560.000	2.550.320.000.000	>>	2.647.531.560.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	38.247.610.965.000	149.200.000.000	>>	38.396.810.965.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	313.679.200.000	>>	>>	313.679.200.000
MARINA MERCANTILE	786.970.500.000	1.310.007.226.000	>>	2.096.977.726.000
PARTECIPAZIONI STATALI	12.104.800.000	274.000.000.000	>>	286.104.800.000
SANITA'	828.590.100.000	19.500.000.000	>>	848.090.100.000
TURISMO E SPETTACOLO	787.510.558.000	583.663.500.000	>>	1.371.174.058.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	813.704.250.000	187.550.000.000	>>	1.001.254.250.000
AMBIENTE	69.482.780.000	184.000.000.000	>>	253.482.780.000
TOTALE	410.767.464.712.000	84.278.898.974.000	54.009.699.042.000	549.056.062.728.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	495.046.363.686.000			

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	1 246.258	-	-	-	-	1.626 481	-	11.684	-	39 816	-	412.000 (*)	3.336.240
TESORO	2.634.192	16.600	433.000	-	9 783.405	253.425	2 258.416	97.386.096	23.983.955	18.572.746	20.864.822	138.070.186	314.256.842
FINANZE	7.897.255	6.000	-	-	-	1.460.000	121	300	-	-	20	4.089.773	13.453.469
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.108	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	237.996	2.961.905	6.893.000	11.926.009
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	3.927.265	-	-	-	-	2.113	-	-	-	-	3.929.399
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.777.226	240.754	-	47.812	-	417.361	-	-	2.483.153
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	38.542.257	-	-	-	-	-	-	38.542.257
INTERNO	579.989	-	-	5.294.417	-	-	100	7.560.110	-	-	11.170.100	-	24.604.716
LAVORI PUBBLICI	200 726	-	550 000	301.000	-	123.768	1.695.906	122.027	314.640	1.851.136	1.464	-	5.160.666
TRASPORTI	1 500	-	-	-	-	-	-	-	7.553.422	-	-	-	7.554.922
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.192	-	-	-	2.192
DIFESA	-	17.291.585	-	3 599.234	-	-	58.336	39.945	25.100	-	-	-	21.014.200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567.194	-	-	1.567.194
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.647.532	-	-	2.647.532
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	38.396.811	-	-	-	-	38.396.811
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.679	-	-	313.679
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	19.389	2.043.364	34.225	-	-	2.096.978
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.105	-	-	286.105
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	848.090	-	-	-	-	848.090
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	670.827	-	-	-	668.952	-	31.395	1.371.174
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.001.204	-	50	-	-	-	-	1.001.254
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.483	253.483
TOTALE	12 593 049	17 314 185	4 910 265	9 194.651	11 560 631	43 918 714	4 012 879	146 234.426	33.922.672	26.636.741	34.998.310	149.749.837	495 046.364

(*) DI CUI MILIONI 38 584 108 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCIENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	286.942	22.873	508.515	201.925	-	-	-	10.284	1.030.540
TESORO	991.899	649.987	14.590.308	1.460.061	129.720.922	78.428.170	7.978.698	217.944	(*) 34.884.388	268.922.377
FINANZE	-	3.555.358	190.500	2 684.112	40.882	922.000	5.346.263	207.360	86.764	13.033.238
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	12.805	956	3.787	15.159	-	-	-	1	32.708
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.708.722	69.720	762.917	154.740	-	-	-	200	3.696.299
AFFARI ESTERI	-	693.135	14.548	191.528	1.160.842	-	10.000	-	100	2.070.153
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	35.117.685	662 000	592.735	980.306	-	-	-	400	37.353 125
INTERNO	-	4.386.596	295.380	1.151.145	9.597.295	-	14.000	-	11.200	15.455.616
LAVORI PUBBLICI	-	126.237	8.526	170.446	1.279	-	-	-	500	306 988
TRASPORTI	-	181.332	7.754	122.921	5.294.943	-	144	-	30	5.607 123
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.291		899	2	-	-	-	-	2.192
DIFESA	-	8.208.000	960 000	11.309.973	180.195	-	109.000	-	57.915	20.825 083
AGRICOLTURA E FORESTE	-	349.046	33.000	40.244	52.863	-	-	-	5	475.159
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	50.309	5.600	17.022	23.279	-	1.000	-	2	97 212
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	412.854	3.655	136.508	37.694.544	-	-	-	50	38.247.611
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	15.013	1.843	1.016	295 807	-	-	-	-	313.679
MARINA MERCANTILE	-	60.104	7 653	34.855	683 154	-	1.200	-	5	786.971
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5.694	500	5.903	8	-	-	-	-	12.105
SANITA'	-	204.262	8.135	390.050	226.089	-	3	-	52	828.590
TURISMO E SPETTACOLO	-	12.588	1.658	3.441	738 427	-	-	-	31.396	787 511
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	588.657	4.476	162 451	58.086	-	3	-	32	813.704
AMBIENTE	-	10.384	-	48.536	5.563	-	-	-	5.000	69.483
TOTALE	991 899	57 637 001	16 889 085	19 799 064	187 126 308	79 350 170	13 460 311	425.304	35.088.323	410 767 465

(*) DI CUI MILIONI 28 988 483 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 400.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/08/2

LEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI E OPERE IMMOBILARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	-	1.563.700	-	-	742.000	-	2.305.700
TESORO	-	-	27.006.728	623.435	1 901.837	3.408.576	(*) 12.393.890	45.334.466
FINANZE	420.110	-	121	-	-	-	-	420.231
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	4.999.901	-	-	-	6.893.000	11.893.301
GRAZIA E GIUSTIZIA	195 800	32.400	4.900	-	-	-	-	233.100
AFFARI ESTERI	20.000	-	393.000	-	-	-	-	413.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1 189.132	-	-	-	-	1.189.132
INTERNO	25.000	-	9 124.100	-	-	-	-	9.149.100
LAVORI PUBBLICI	2 725.220	500	2 030.958	-	-	-	97.000	4.853.678
TRASPORTI	816 000	3 575	1.128.224	-	-	-	-	1.947.799
POSTE E TELECOMUNICAZIONI		-		-	-	-	-	0
DIFESA	69.000	109.450	10.667	-	-	-	-	189.117
AGRICOLTURA E FORESTE	82 265	-	981.270	28.500	-	-	-	1.092.035
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	2.546.320	-	-	-	-	2.550.320
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	39.200	110.000	-	-	-	-	149.200
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	0
MARINA MERCANTILE	30.000	87.000	1.193.007	-	-	-	-	1.310.007
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	42 500	231.500	-	-	-	274.000
SANITA'	-	19.500	-	-	-	-	-	19.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	583.664	-	-	-	-	583.664
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	111 000	5 500	71 050	-	-	-	-	187.550
AMBIENTE	6.000	-	178 000	-	-	-	-	184.000
TOTALE	4 500 395	301 525	53 157.242	883 435	1.901.837	4.150.576	19.383.890	84.278.899

(*) DI CUI MILIONI 9 595 625 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1988

(*Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		241.225.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		57.040.380.398.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		470.867.298.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	38.413.058.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			298.736.247.696.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			261.676.249.194.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			560.412.496.890.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		298.265.380.398.000	
SPESE CORRENTI (-)		413.540.955.492.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-115.275.575.094.000
ENTRATE FINALI		298.736.247.696.000	
SPESE FINALI (-)		506.377.710.848.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-207.641 463.152.000
ENTRATE FINALI	298.736.247.696.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	38.413.058.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		298.697.834.638.000	
SPESE FINALI	506.377.710.848.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	966.289.030.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	2.251.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.150.605.939.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		499.008.978.879.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-200.311.144.241.000
ENTRATE FINALI		298.736.247.696.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		560.412 496.890.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-261.676 249.194.000

999/12/1

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.035.623.445.000	2.319.821.253.000	>>	3.355.444.698.000
TESORO	269.424.905.905.000	44.607.931.955.000	54.034.786.042.000	368.067.623.902.000
FINANZE	13.294.332.275.000	757.540.900.000	>>	14.051.873.175.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.238.700.000	15.070.396.000.000	>>	15.103.634.700.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.707.455.650.000	362.485.146.000	>>	4.069.940.796.000
AFFARI ESTERI	2.087.880.301.000	414.000.000.000	>>	2.501.880.301.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.414.259.403.000	1.264.085.802.000	>>	38.678.345.205.000
INTERNO	16.208.083.286.000	9.419.000.000.000	>>	25.627.083.286.000
LAVORI PUBBLICI	346.480.327.000	7.203.282.533.000	>>	7.549.762.860.000
TRASPORTI	5.689.689.258.000	2.170.969.229.000	>>	7.860.658.487.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.200.000.000	>>	>>	2.200.000.000
DIFESA	21.340.050.000.000	213.150.000.000	>>	21.553.200.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	543.605.439.000	1.725.556.072.000	>>	2.269.161.511.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	97.346.547.000	3.665.134.986.000	>>	3.762.481.533.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	38.530.030.965.000	180.105.000.000	>>	38.710.135.965.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	326.801.200.000	>>	>>	326.801.200.000
MARINA MERCANTILE	859.571.500.000	1.705.234.913.000	>>	2.564.806.413.000
PARTECIPAZIONI STATALI	12.178.800.000	274.000.000.000	>>	286.178.800.000
SANITA'	867.829.223.000	24.500.000.000	>>	892.329.223.000
TURISMO E SPETTACOLO	807.378.518.000	587.271.895.000	>>	1.394.650.413.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	824.732.250.000	680.039.672.000	>>	1.504.771.922.000
AMBIENTE	87.282.500.000	192.250.000.000	>>	279.532.500.000
TOTALE	413.540.955.492.000	92.836.755.356.000	54.034.786.042.000	560.412.496.890.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	506.377.710.848 000			

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	1.265 599	-	-	-	-	1.625 305	-	11.964	-	40 576	-	412.000 (*)	3.355.445
TESORO	2.673.418	16.600	433.000	-	9.783.405	276.528	2.258.416	97.996.849	25.519.677	19.229.924	21.062.776	134.782.245	314.032.838
FINANZE	8 428.830	6.000	-	-	-	1.460.000	503	300	-	2.522	63 945	4.089.773	14.051.873
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33 639	-	-	-	-	-	-	2 400.000	-	237.996	3.006 600	9.425.400	15.103.635
GRAZIA E GIUSTIZIA	123	-	4.067.705	-	-	-	-	2.113	-	-	-	-	4.069.941
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.788.211	247 824	-	48 434	-	417 411	-	-	2.501.880
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	38.678 345	-	-	-	-	-	-	38 678.345
INTERNO	608.386	-	-	5.656.257	-	-	-	7.596 844	-	-	11.765.595	-	25.627.083
LAVORI PUBBLICI	501.145	-	700 000	404.511	-	176 415	2.060.485	178.447	616.686	2.910.223	1.850	-	7.549.763
TRASPORTI	1.500	-	-	-	-	-	-	-	7.859 154	-	-	-	7 860.658
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	-	-	2.200
DIFESA	-	17.715.353	-	3.654 047	-	-	100.700	42.000	41.100	-	-	-	21.553.200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.269.162	-	-	2.269.162
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.762.482	-	-	3.762.482
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	38 710.136	-	-	-	-	38.710.136
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.801	-	-	326.801
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	51.589	2.434.420	78.798	-	-	2.564.806
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.179	-	-	286.179
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	892.329	-	-	-	-	892 329
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	689 938	-	-	-	673.318	-	31.395	1.394.650
BENI CULTURALI E AMBIENTALI		-	-	-	-	1.504 722	-	50	-	-	-	-	1 504 772
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.533	279 533
TOTALE	13 512 641	17 737 953	5 200 705	9 714 816	11 571.616	44 659 077	4.420 105	147 931.055	36.473.241	30 235.391	35.900.767	149.020.345	506.377 711

(*) DI CUI MILIONI 35 792 983 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	288.782	22.875	510.726	202.956	-	-	-	10.284	1.035.623
TESORO	991.899	653.474	14.590.308	1 496.616	130.683.238	77.928.340	7.978.698	217 944	(*) 34.884.388	269.424.906
FINANZE	-	3.557.473	190.500	2 876.871	107 102	922.000	5.346.263	207 360	86.764	13.294.332
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	12.866	956	4.257	15.159	-	-	-	1	33.239
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.709.742	69.720	773.054	154.740	-	-	-	200	3.707 456
AFFARI ESTERI	-	700.815	14.548	201.572	1.160.845	-	10.000	-	100	2.087.880
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	35.129.302	662 000	634.889	987.669	-	-	-	400	37.414.259
INTERNO	-	4.387 124	295.380	1.521.140	9.979.139	-	14.000	-	11 300	16.208.083
LAVORI PUBBLICI	-	127.103	9 026	208.572	1 279	-	-	-	500	346.480
TRASPORTI	-	182.951	7.754	150 765	5.347 946	-	244	-	30	5.689 689
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.299		899	2	-	-	-	-	2.200
DIFESA	-	8.210.014	965.150	11.809.017	188.954	-	109.000	-	57.915	21.340.050
AGRICOLTURA E FORESTE	-	350 393	36 884	60.560	95 764	-	-	-	5	543.605
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	46.440	5.600	20.724	23.580	-	1.000	-	2	97.347
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	413 665	3.655	137.863	37.974 798	-	-	-	50	38.530.031
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	15.242	1.843	1.080	308 636	-	-	-	-	326.801
MARINA MERCANTILE	-	60.154	7 653	38.731	751.829	-	1.200	-	5	859.572
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5 768	500	5.903	8	-	-	-	-	12.179
SANITA'	-	204 453	8.135	428 359	226 748	-	3	-	132	867.829
TURISMO E SPETTACOLO	-	12.604	1.658	4.255	757 466	-	-	-	31 396	807.379
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	589 315	4.476	169.551	61 356	-	3	-	32	824 732
AMBIENTE	-	10.399	-	66 321	5 563	-	-	-	5.000	87.283
TOTALE	991.899	57 669 377	16 898 622	21.121.725	189 034 774	78.850 340	13.460.411	425.304	35.088 503	413.540 955

(*) DI CUI MILIONI 28.988 483 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 400.000 IL FONDO DA DI PARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI E OPERE IMMOBILARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	16.711	1.562.110	-	-	742.000	-	2.319.821
TESORO	-	-	28.678.435	706.289	2.251.837	3.408.606	(*) 9.562.765	44.607.932
FINANZE	757 420	-	121	-	-	-	-	757.541
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	5.644.596	-	-	-	9.425.400	15.070.396
GRAZIA E GIUSTIZIA	240 000	117.085	5.400	-	-	-	-	362 485
AFFARI ESTERI	21 000	-	393.000	-	-	-	-	414.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	5.086	-	1.259.000	-	-	-	-	1.264 086
INTERNO	45.000	-	9.374.000	-	-	-	-	9.419.000
LAVORI PUBBLICI	4.583.030	900	2.522.353	-	-	-	97.000	7.203.283
TRASPORTI	790.000	6 630	1.374.339	-	-	-	-	2.170 969
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	113 000	87.150	13 000	-	-	-	-	213.150
AGRICOLTURA E FORESTE	306.999	-	1.390.057	28.500	-	-	-	1 725.556
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	3.661.135	-	-	-	-	3.665.135
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	2 000	64 105	114.000	-	-	-	-	180.105
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	0
MARINA MERCANTILE	30.228	137.000	1.538.007	-	-	-	-	1.705.235
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	42.500	231.500	-	-	-	274.000
SANITA'	-	24 500	-	-	-	-	-	24.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	587.272	-	-	-	-	587.272
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	595 029	5 500	79 511	-	-	-	-	680.040
AMBIENTE	11 750	-	180.500	-	-	-	-	192.250
TOTALE	7.500 541	462 981	58 419.336	966 289	2.251.837	4 150 606	19.085.165	92.836.755

(*) DI CUI MILIONI 6 804.500 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1988-1990 (a legislazione vigente)

(*Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

999/18/1

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	246.245.000	260.165.800	274.017.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	57.040.629	58.017.331	60.452.181
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	470.867	486.515	504.902
TOTALE ENTRATE FINALI	303.756.497	318.669.645	334.974.783
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	410.767.465	373.653.553	387.311.472
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	84.278.899	102.867.599	102.461.875
TOTALE SPESE FINALI	495.046.364	476.521.152	489.773.347
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	54.009.699	19.927.456	72.510.208
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	549.056.063	496.448.608	562.283.554
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-107.481.835	-55.470.422	-52.841.590
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-191.289.867	-157.851.507	-154.798.564
INDEBITAMENTO NETTO	-184.392.433	-151.491.497	-148.856.698
RICORSO AL MERCATO	-245.299.566	-177.778.963	-227.308.772

999/20/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	143.350.000	151.895.000	161.786.300
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	70.366.000	75.070.800	78.572.400
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	24.530.000	24.731.000	24.840.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	6.139.000	6.289.000	6.439.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	1.860.000	2.180.000	2.380.000
TOTALE	246.245.000	260.165.800	274.017.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	450.030	473.077	492.144
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	1.756.401	1.876.500	1.963.843
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	344.806	361.056	379.456
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	439.303	506.246	592.171
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.620.484	2.423.461	2.426.599
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	43.370.703	43.745.132	45.482.419
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	8.058.903	8.631.859	9.115.550
TOTALE	57.040.629	58.017.331	60.452.181
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	7.150	7.550	8.150
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	425.304	442.316	460.008
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	38.413	36.649	36.743
TOTALE	470.867	486.515	504.902
TOTALE ENTRATE FINALI	303.756.497	318.669.645	334.974.783

999/2'2/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	991.899	1.086.058	1.150.080
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	57.637.001	59.105.832	60.682.445
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	16.889.085	17.878.047	18.943.691
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.799.064	20.630.258	21.761.599
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	187.126.308	128.561.277	133.004.437
CATEGORIA VI - INTERESSI	79.350.170	84.960.000	86.960.001
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	13.460.311	14.244.542	14.948.704
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	425.304	442.316	460.008
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	35.088.323	46.745.223	49.400.507
TOTALE	410.767.465	373.653.553	387.311.472
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	4.500.395	4.807.421	4.210.416
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	301.525	260.633	257.003
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	53.157.242	67.730.328	66.174.588
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	883.435	588.006	480.400
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.901.837	2.205.837	2.246.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	4.150.576	3.602.815	3.251.372
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	19.383.890	23.672.559	25.841.259
TOTALE	84.278.899	102.867.599	102.461.875
TOTALE SPESE FINALI	495.046.364	476.521.152	489.773.347

999/24/.1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA		4.500	4.500	4.500
		4.500	4.500	4.500
MINISTERO DEL TESORO				
ONERI CONNESSI CON IL RIPIANO DEI DISAVANZI USL PER L'ANNO 1987		>>	435.000	435.000
ONERE PER L'ESODO AGEVOLATO DI PERSONALE DELLA EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO		1.000	1.000	1.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE		568.500	591.300	614.900
MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RISORSE PROPRIE DELLA CEE		954.000	1.019.000	1.015.000
		1.523.500	2.046.300	2.065.900
MINISTERO DELLE FINANZE				
REVISIONE IRPEF	(B)	>>	4.140.000	5.590.000
PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N.825		350	>>	>>
ESENZIONE DI IMPOSTA SUGLI ACCANTONAMENTI BANCARI PER RISCHI VERSO PAESI IN VIA DI SVILUPPO		250.000	250.000	250.000
RIDUZIONE IRPEF PER L'ANNO 1988 IN CONNESSIONE CON IL CONTENIMENTO DEL TASSO TENDENZIALE DI INFLAZIONE AL GIUGNO 1988 ENTRO IL TASSO PROGRAMMATO	(A)	900.000	600.000	>>
DETRAZIONI IRPEF		1.110.000	1.900.000 (B)	1.595.000 (B)
		2.260.350	6.890.000	7.435.000

NOTE ESPLICATIVE

(A)-(B) ACCANTONAMENTI COLLEGATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, AGLI ACCANTONAMENTI NEGATIVI CONTRASSEGNATI DALLE MEDESIME LETTERE

(B) DI CUI, CON RIFERIMENTO ALLE DETRAZIONI IRPEF, MILIARDI 1 160 PER L'ANNO 1989 E MILIARDI 610 PER L'ANNO 1990 RAPPRESENTANO ACCANTONAMENTI COLLEGATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA

999/24/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
NUOVE MISURE IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA (COSTITUZIONE DELL'UFFICIO TECNICO)	1.000	1.000	1.000
INDENNITA' SPETTANTE AI CUSTODI, AI TESTIMONI, NONCHE' AGLI ESPERTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE E DI QUELLE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA	6.000	7.000	7.000
INCENTIVI LAVORO PENITENZIARIO	5.000	5.000	5.000
ABROGAZIONE DELLA RITENUTA DEI TRE DECIMI DELLA MERCEDE DEI DETENUTI. INTERVENTI PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI. REVISIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE I CUSTODI DI BENI SEQUESTRATI PER MISURE ANTI-MAFIA. RATIFICA DELLE CONVENZIONI PER LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE E PER IL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE.	6.000	10.000	10.000
MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA NOMINA DEL CONCILIATORE E DEL VICE PRETORE ONORARIO, ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE, DELEGA PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICA DELLA LEGGE FALLIMENTARE	16.000	30.000	30.000
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEL MAGISTRATO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI	13.000	20.000	20.000
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	35.000	70.000	70.000
AUMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA E DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE	25.000	33.000	35.000
GRATUITO PATROCINIO	15.000	15.000	15.000
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE	50.000	50.000	50.000
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO (SEGRETARI, COADIUTORI, ECC.). ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.000	50.000	50.000
RIFORMA ORDINAMENTO AGENTI DI CUSTODIA	80.000	80.000	80.000
	302.000	371.000	373.000

NOTE ESPLICATIVE

999/24/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI ED INTERVENTI DIVERSI	7.000	7.500	7.500
	7.000	7.500	7.500
MINISTERO DELL'INTERNO			
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI	875.000	>>	>>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER I COMUNI E LE PROVINCE (COMPRESE COMUNITA' MONTANE)	20.963.200	23.032.300	23.960.800
	21.838.200	23.032.300	23.960.800
MINISTERO DEI TRASPORTI			
RIFINANZIAMENTO DELLA SEGRETERIA DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI	500	1.000	1.000
	500	1.000	1.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA IVI COMPRESO IL SETTORE DEL COMMERCIO	>>	7.500.000	7.800.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTI IN PARTICOLARI SETTORI	>>	100.000	100.000
PIANO STRAORDINARIO DI IMPIEGO DEI GIOVANI IN INIZIATIVE DI UTILITA' COLLETTIVA (B)	>>	500.000	500.000
NORME IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	1.100.000	9.200.000	9.500.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
RIFORMA DELLA DIRIGENZA	>>	100.000	200.000
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA	8.000	10.000	12.000
MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI	1.000.000	1.000.000	1.000.000

NOTE ESPLICATIVE

(B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 7, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

999/24/4

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	694.433	728.291	766.382
	1.702.433	1.838.291	1.978.382
	28.738.483	43.390.891	45.326.082

NOTE ESPLICATIVE

999/25/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE				
AMMINISTRAZIONI DIVERSE				
RIDUZIONE DI SPESE E MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO	(A)	-900.000	-600.000	>>
ARMONIZZAZIONE IVA E ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESA IN RELAZIONE ANCHE ALL'ART. 18 COMMI DA 13 A 18	(B)	>>	-5.800.000	-6.800.000
		-900.000	-6.400.000	-6.800.000
		-900.000	-6.400.000	-6.800.000

NOTE ESPLICATIVE

A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DELLE FINANZE" "RIDUZIONE IRPEF PER L'ANNO 1988 IN CONNESSIONE CON IL CONTENIMENTO DEL TASSO TENDENZIALE DI INFLAZIONE AL GIUGNO 1988 ENTRO IL TASSO PROGRAMMATO"

B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, ALLE VOCI SOTTO "MINISTERO DELLE FINANZE", "REVISIONE IRPEF" E LIMITATAMENTE AGLI ANNI 1989 E 1990 A PARTE DELLA VOCE "DETRAZIONE IRPEF" E ALLA VOCE, SOTTO "MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE", PIANO STRAORDINARIO DI IMPIEGO DEI GIOVANI IN INIZIATIVE DI UTILITA' COLLETTIVA

NB IL DETTAGLIO DEL FONDO NON CONSIDERA L'ULTERIORE STANZIAMENTO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO, DI MILIONI 1.150.000, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, AFFLUITI SUL CAPITOLO N. 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DESTINATI ALLA COPERTURA DI NUOVI PROVVEDIMENTI DA INDIVIDUARE SUCCESSIVAMENTE.

999/2671

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
CONTRIBUTO AL C.N.R. PER BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI NEL MEZZOGIORNO	25.000	25.000	25.000
RIFORMA DELLA LEGGE N.46 DEL 1982 E PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI RICERCA E INNOVAZIONE (LIMITI DI IMPEGNO)	125.000	250.000	375.000
	150.000	275.000	400.000
MINISTERO DEL TESORO			
CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	5.000	5.000	5.000
AIEA-UNESCO - CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE- RINNOVO ACCORDO FINANZIARIO	16.800	16.800	16.800
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE LAZIO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN SOSTITUZIONE DELLE PALAZZINE EX CIVIS.	20.000	20.000	20.000
ANTICIPAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA DECENNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	300.000	500.000	800.000
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.	922.325	812.381	889.440
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	1.240.000	1.350.000	1.450.000
	2.504.125	2.704.181	3.181.240
MINISTERO DELLE FINANZE			
PIANO QUADRIENNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRODUZIONE DEI TABACCHI ANCHE PER DIMINUIRNE IL GRADO DI NOCIVITA'	20.000	30.000	45.000
	20.000	30.000	45.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	168.000	182.000	196.000
	168.000	182.000	196.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
TRASFORMAZIONE DELLE CASE MANDAMENTALI E ACQUISIZIONE DI NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI. RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PENITENZIARI ESISTENTI	30.000	20.000	>>
INTERVENTI PER LE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE. REVISIONE E POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE E SISTEMAZIONE NEGLI EDIFICI GIUDIZIARI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI	72.000	60.000	>>
	102.000	80.000	>>
MINISTERO DELL'INTERNO			
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE PER FINALITA' DI INVESTIMENTO	>>	1.100.000	2.220.000
	>>	1.100.000	2.220.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SEDE FAO	5.000	10.000	10.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N. 16, PER INFRASTRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	20.000	20.000	20.000
ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI IN ZONE AD ALTO RISCHIO	50.000	100.000	150.000
COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PREVISTI DAI PIANI DI RICOSTRUZIONE	120.000	>>	>>
PIANO DECENNALE DI GRANDE VIABILITA' ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	135.000	615.000	1.125.000
	330.000	745.000	1.305.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEI TRASPORTI			
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RETE AUTOSTRADALE (A)	100.000	130.000	145.000
	100.000	130.000	145.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N.342, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 NAVI CISTERNA	2.000	15.000	10.000
	2.000	15.000	10.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 808 DEL 1985 CONCERNENTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO	>>	200.000	200.000
SOVVENZIONE CARBON COKE	5.000	5.000	5.000
COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI AD ALTO RISCHIO	10.000	70.000	5.000
RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE	10.000	20.000	30.000
MANTENIMENTO DELLE SCORTE STRATEGICHE DI CUI ALLA LEGGE N.22 DEL 1981.	20.000	20.000	20.000
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI FIERISTICI	40.000	40.000	50.000
INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI	100.000	150.000	150.000
POLITICA MINERARIA	200.000	200.000	200.000
RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 308 DEL 1982 IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E DI RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGETICI	250.000	250.000	250.000
PIANO FINANZIAMENTO ENEA	885.000	905.000	975.000
	1.520.000	1.860.000	1.885.000

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 7, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

999/26/4

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI RAVENNA E DI ANCONA	20.000	20.000	20.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE (DIRETTIVA CEE N. 87/167)	100.000	30.000	30.000
	120.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
INTERVENTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO	100.000	100.000	100.000
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI ANCHE IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI DI CRISI	425.000	910.000	1.000.000
	525.000	1.010.000	1.100.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
RISTRUTTURAZIONE, INFORMATIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE ED ALBELGHIERE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL TURISMO GIOVANILE SECONDO PROGRAMMI DECISI E GESTITI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	100.000	150.000	200.000
	100.000	150.000	200.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	30.000	35.000	40.000
VALORIZZAZIONI DI BENI CULTURALI E LORO RECUPERO ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE PIU' AVANZATE & CREAZIONE DI OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA	80.000	180.000	280.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO E RECUPERO DI AREE E BENI CULTURALI E AMBIENTALI	80.000	90.000	110.000

NOTE ESPLICATIVE

999/2615

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI IMMOBILI DESTINATI A MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE	125.000	140.000	155.000
INIZIATIVE PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RESTAURO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI ANCHE MEDIANTE PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE CON LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI	130.000	165.000	180.000
	445.000	610.000	765.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	9.000	13.000	13.000
NORME PER LA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO NAZIONALE	50.000	50.000	60.000
FONDO PER GLI INTERVENTI DESTINATI ALLA TUTELA AMBIENTALE	200.000	200.000	200.000
PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE E CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE	280.000	300.000	400.000
INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DEI FIUMI DEL BACINO PADANO	300.000	600.000	750.000
	839.000	1.163.000	1.423.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
CONCORSO DELLO STATO PER INTERESSI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE TELECOMUNICAZIONI	>>	52.000	104.000
CONTRIBUTO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E TECNICO-SCIENTIFICA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA "ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI	1.000	6.000	6.000
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO NEL QUADRO DEL PROGETTO INTEGRATO PER L'AREA DELLO STRETTO DI MESSINA	10.000	20.000	20.000
CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IRRIGUE AD OPERA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA	15.000	15.000	15.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/6

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
INTERVENTI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI	9.500	99.000	129.000
EXPO MONDIALE DI GENOVA PER L'ANNO 1992 PER LE CELEBRAZIONI COLOMBIANE	25.000	25.000	25.000
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE NELLE ZONE DEL CONFINE ORIENTALE	50.000	100.000	150.000
CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DI TODI E ORVIETO	60.000	60.000	60.000
COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LE FORZE DELL'ORDINE.	100.000	250.000	280.000
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE IN ROMA DI OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA SUA CONDIZIONE DI CAPITALE D'ITALIA	250.000	250.000	250.000
PROGETTI INTEGRATI PER L'AVVIO DI UN PIANO PLURIENNALE DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI TECNOLOGICI E LINEE METROPOLITANE NELLE AREE URBANE	270.000	570.000	820.000
INTERVENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ALTRE ZONE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1987	300.000	600.000	600.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTINUITA' TERRITORIALE	330.000	400.000	420.000
DIFESA DEL SUOLO IVI COMPRESE LE OPERE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FIUME ARNO	600.000	1.300.000	1.450.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA.	750.000	950.000	1.000.000
	2.770.500	4.697.000	5.329.000
	9.695.625	14.801.181	18.254.240

NOTE ESPLICATIVE

999/27/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO			
RICONSIDERAZIONE DELLE FUNZIONI DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E LE FERROVIE METROPOLITANE PER AMPLIARE L'AREA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI (A)	-100.000	-130.000	-145.000
	-100.000	-130.000	-145.000
	-100.000	-130.000	-145.000

NOTE ESPLICATIVE

A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DEI TRASPORTI" "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RETE AUTOSTRADALE".

999/28/1

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
1. 0. 0.	SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
1. 1. 0.	ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO			
1. 1. 1.	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	107.532	115.668	124.143
1. 1. 2.	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	835.058	915.013	963.718
1. 1. 3.	CORTE COSTITUZIONALE	22.695	26.100	30.015
1. 1. 4.	CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO	10.802	11.882	13.070
1. 1. 5.	CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	15.813	17.394	19.133
		991.899	1.086.058	1.150.080
1. 2. 0.	ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO			
1. 2. 1.	SPESE COMUNI	31.500	401.560	301.622
1. 2. 2.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	211.807	210.195	218.229
1. 2. 3.	CONSIGLIO DI STATO E CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA	88.629	88.057	91.161
1. 2. 4.	CORTE DEI CONTI	146.895	151.875	157.074
1. 2. 5.	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	51.352	53.094	54.905
1. 2. 7.	SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' INTERNO	579.989	594.993	585.616
1. 2. 9.	ALTRI	747.595	483.729	297.867
		1.857.768	1.983.504	1.706.474
1. 3. 0	SERVIZI FINANZIARI			
1. 3 1.	SPESE COMUNI	1.182.501	1.214.233	1.253.683
1. 3. 2	CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI	277.970	287.738	294.705

999/28/2

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
1. 3. 3.	TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	769.942	805.337	830.473
1. 3. 4.	IMPOSTE DIRETTE	2.606.962	2.722.661	2.830.748
1. 3. 5.	DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	307.791	314.848	323.882
1. 3. 6.	GUARDIA DI FINANZA	1.990.964	2.078.429	2.140.363
1. 3 7	DEMANIO, LOTTO E LOTTERIE	295.948	99.501	101.712
1. 3. 8.	FINANZA LOCALE	15	16	16
1. 3. 9	ALTRI	69.725	71.487	73.319
		7.501.817	7.594.250	7.848.902
1 4. 0.	SERVIZI DEL TESORO E DEL BILANCIO			
1. 4. 1.	SPESE COMUNI	19.023	20.115	21.270
1. 4. 2.	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	527.908	548.588	570.095
1 4. 3.	SERVIZI CENTRALI DEL TESORO	217.095	224.003	231.188
1 4. 4	SERVIZI SPECIALI E PERIFERICI DEL TESORO	175.799	180.206	184.789
1. 4. 5.	SERVIZI RESI DALL' ISTITUTO DI EMISSIONE	2.230	2.319	2.412
1 4. 6.	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	269.462	277.852	286.577
1 4. 7	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.108	34.278	35.424
1. 4 9.	ALTRI	915	939	964
		1.245.540	1.288.299	1.332.720
1 5 0.	CULTO			
1 5 1.	AFFARI DI CULTO	375.188	393.948	393.948

999/28/3

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		375.188	393.948	393.948
1. 6. 0.	EDILIZIA DEMANIALE E PER IL CULTO			
1. 6. 1.	EDILIZIA DI SERVIZIO	607.000	590.060	623.633
1. 6. 3.	CANALI DEMANIALI	110	110	110
1. 6. 4.	NUOVE CHIESE	12.726	12.726	12.726
1. 6. 9.	ALTRI	1.000	10.000	10.000
		620.836	612.896	646.469
	TOTALE DELLA SEZIONE	12.593.049	12.958.954	13.078.593
2. 0. 0.	SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI	3.200	3.443	3.705
2. 1. 1.	SERVIZI GENERALI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN S.P.E. E CIVILE (AMMINISTRATIVI, TECNICI E OPERAI)	6.209.213	6.408.718	6.617.148
2. 1. 2.	MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI	892.661	960.503	1.033.502
2. 1. 3.	COMMISSARIATO	1.188.124	1.278.421	1.375.581
2. 1. 4	LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO	838.674	902.413	970.996
2. 1. 5.	SANITA'	72.544	78.057	83.990
2. 1. 6.	PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	90.065	94.929	100.083
2. 1. 7	SERVIZI SPECIALI	432.583	456.966	482.928
2. 1. 8.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	604.593	658.706	687.248
2. 1 9	ALTRE	57.600	22.600	22.600
2. 1 10	RILERCA SCIENTIFICA	95.250	102.457	110.210

999/28/4

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		10.484.506	10.967.214	11.487.991
2. 2. 0.	ESERCITO			
2. 2. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	58.615	60.959	63.398
2. 2. 2.	ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI	318.270	342.458	368.485
2. 2. 3.	SERVIZI SPECIALI	14.000	15.064	16.209
2. 2. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.691.543	1.791.984	1.910.959
		2.082.427	2.210.466	2.359.051
2. 3. 0.	MARINA			
2. 3. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	46.930	48.808	50.760
2. 3. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI	408.917	439.994	473.434
2. 3. 3	SERVIZI SPECIALI	2.802	2.990	3.192
2. 3. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.232.577	1.298.137	1.379.579
		1.691.226	1.789.929	1.906.965
2. 4. 0.	AERONAUTICA			
2. 4. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	54.793	56.985	59.265
2. 4. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI	894.312	962.280	1.035.413
2. 4 3	ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI	230.820	248.363	267.238
2. 4. 4	SERVIZI SPECIALI	48.000	51.648	55.573
2. 4. 5.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.828.099	1.937.019	2.040.116
		3.056.025	3.256.294	3.457.605

969/28/3

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
	TOTALE DELLA SEZIONE 2	17.314.185	18.223.903	19.211.612
3. 0 0.	SEZIONE III - GIUSTIZIA			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI	198.014	209.048	221.951
		198.014	209.048	221.951
3 2. 0	AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA			
3. 2 1	SERVIZI GENERALI	1.786.963	1.844.821	1.905.023
3. 2. 2	EDILIZIA GIUDIZIARIA	437.900	503.500	503.000
		2.224.863	2.348.321	2.408.023
3. 3. 0.	ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA			
3. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	1.812.388	1.806.199	1.864.333
3. 3 2	EDILIZIA CARCERARIA	675.000	934.500	744.722
		2.487.388	2.740.699	2.609.055
	TOTALE DELLA SEZIONE 3	4.910.265	5.298.068	5.239.028
4. 0 0	SEZIONE IV - SICUREZZA PUBBLICA			
4 1 0	PUBBLICA SICUREZZA			
4 1 0	PUBBLICA SICUREZZA	12	12	12
4 1 1.	SERVIZI GENERALI	3.826.881	3.964.256	4.108.348
4. 1. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	358.500	385.751	415.068

999/28/6

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		4.185.393	4.350.018	4.523.428
4. 2. 0.	CARABINIERI			
4. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	3.320.849	3.362.760	3.452.050
4. 2. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	137.314	147.750	158.979
4. 2. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	529.696	479.433	600.670
		3.987.860	3.989.943	4.211.699
4. 3. 0.	SERVIZI ANTINCENDI			
4. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	820.593	845.933	872.504
4. 3. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	147.600	155.398	118.788
4. 3. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	30.000	30.000	>>
		998.193	1.031.330	991.292
4. 4. 0.	SPESE COMUNI			
4. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	22.205	23.185	24.211
4. 4. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	1.000	15.000	15.000
		23.205	38.185	39.211
	TOTALE DELLA SEZIONE 4	9.194.651	9.409.476	9.765.629
5. 0. 0.	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 0. 0.	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.438.265	1.837.378	1.970.019
		1.438.265	1.837.378	1.970.019

999/23/7

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
5. 1. 0.	SPESE COMUNI			
5. 1. 0.	SPESE COMUNI	166.004	172.251	177.163
		166.004	172.251	177.163
5. 2. 0.	RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI			
5. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	507.460	527.358	548.053
5. 2. 2.	EDILIZIA DI SERVIZIO	20.000	>>	>>
		527.460	527.358	548.053
5. 3. 0.	INTERVENTI IN FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO			
5. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	8.072	8.447	8.825
5. 3. 9.	ALTRI	3.000	3.000	3.000
		11.072	11.447	11.825
5. 4. 0.	PARTECIPAZIONE ALLA CEE			
5. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	8.500	8.840	9.194
5. 4. 2.	RISORSE PROPRIE	8.007.198	8.574.900	9.053.235
5. 4. 3.	ACCORDI DI ASSOCIAZIONE	320.300	250.500	374.500
		8.335.998	8.834.240	9.436.929
5. 5. 0.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 5. 0.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	1.072.689	1.094.840	1.118.576
		1.072.689	1.094.840	1.118.576

999/28/8

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
5. 9. 0.	ALTRE			
5. 9. 0.	ALTRE	9.142	9.142	9.142
		9.142	9.142	9.142
	TOTALE DELLA SEZIONE 5	11.560.631	12.486.657	13.271.706
6. 0. 0.	SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA			
6. 1. 0.	SPESE PER L' INSEGNAMENTO			
6. 1. 1.	SCUOLA MATERNA	1.783.015	1.824.449	1.867.540
6. 1. 2.	ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.398.888	8.609.916	8.829.385
6. 1. 3.	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.777.122	6.939.236	7.107.835
6. 1. 4.	ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	1.536.517	1.574.414	1.613.827
6. 1. 5.	ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE	4.120.937	4.214.717	4.312.248
6. 1. 6.	ISTRUZIONE ARTISTICA	448.656	459.337	470.446
6. 1. 7.	EDUCAZIONE FISICA	905.039	926.318	948.455
6. 1. 8.	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	4.842.566	4.988.372	5.136.174
6. 1. 9.	ISTITUTI DI EDUCAZIONE	40.906	41.902	42.939
6. 1.10.	SPESE COMUNI	7.243.400	7.478.881	7.723.783
		36.097.045	37.057.543	38.052.631
6. 2. 0.	ALTRE SPESE PER L' ISTRUZIONE			
6. 2. 1.	SPESE COMUNI	1.260.436	1.319.814	1.391.560
6. 2 2.	RELAZIONI CULTURALI CON L' ESTERO	244.790	254.553	264.703

999/28/9

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
6. 2. 3.	EDILIZIA SCOLASTICA	290.902	282.725	279.956
6. 2. 5.	RICERCA SCIENTIFICA	2.086.082	1.797.167	1.885.225
6. 2. 6.	EDILIZIA UNIVERSITARIA	628.000	620.000	70.000
		4.510.209	4.274.259	3.891.444
6. 3. 0.	INFORMAZIONI E CULTURA			
6. 3. 1.	SPESE COMUNI	617.585	630.047	644.053
6. 3. 2.	STAMPA	30.812	31.804	30.835
6. 3. 3.	RADIOTELEDIFFUSIONE	1.476.557	1.535.619	1.597.044
6. 3. 4.	ARCHIVI DI STATO	42.842	45.370	47.126
6. 3. 5.	ACCADEMIE E BIBLIOTECHE	41.644	43.423	46.892
6. 3. 6	ANTICHITA' E BELLE ARTI	363.730	375.649	358.889
6 3. 7.	TEATRO, ENTI LIRICI E ISTITUZIONI MUSICALI	670.827	703.717	738.037
6. 3. 9.	ALTRE	67.466	67.125	67.290
		3.311.463	3.432.753	3.530.166
	TOTALE DELLA SEZIONE 6	43.918.718	44.764.555	45.474.242
7. 0. 0.	SEZIONE VII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
7. 1. 0.	EDILIZIA RESIDENZIALE			
7. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	212.060	212.019	152.060
7. 1 2.	ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	3.947	6.947	947
7. 1 3	EDILIZIA SOVVENZIONATA	570.592	717.702	665.562
7. 1 4	EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA	1.240.993	1.370.993	1.370.993

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		2.027.592	2.307.662	2.189.562
7. 2. 0.	EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE			
7. 2. 1.	LAVORATORI AGRICOLI	33.943	32.955	32.019
7. 2. 2.	SINISTRATI DI GUERRA E PROFUGHI	11.750	12.061	11.665
7. 2. 3.	CALAMITA' NATURALI	1.871.974	3.438.555	1.036.987
7. 2. 4.	MILITARI	67.620	37.500	6.500
		1.985.287	3.521.071	1.087.171
	TOTALE DELLA SEZIONE 7	4.012.879	5.828.732	3.276.733
8. 0. 0.	SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
8. 1. 0.	LAVORO			
8. 1. 1.	SPESE COMUNI	74.630	74.237	77.081
8. 1. 2.	LAVORO E OCCUPAZIONE	800.441	817.168	832.762
8. 1. 3.	EMIGRAZIONE E COLLETTIVITA' ITALIANA ALL'ESTERO	47.862	49.774	51.763
8. 1. 4.	ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	110.000	31.000	32.000
8. 1. 5.	ASSISTENZA AI LAVORATORI	527	529	531
8. 1. 6.	COOPERAZIONE E COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA	17.499	18.166	18.892
		1.050.958	990.874	1.013.029
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE			
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE	12.000	12.000	12.000
8. 2 1	SPESE COMUNI	541	4208	216

999/26/11

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
8. 2. 2.	FONDO SOCIALE	3.018.261	5.474.531	5.538.983
8. 2. 3.	CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI	91.380	91.380	91.380
8. 2. 4.	DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI	8.821.040	8.786.900	9.145.628
8. 2. 9.	ALTRE	26.465.694	5.575.297	5.649.927
		38.408.915	19.940.316	20.438.133
8. 3. 0.	ASSISTENZA PUBBLICA			
8. 3. 1.	MATERNITA', INFANZIA E MINORI	167.010	172.010	177.011
8. 3. 2.	ASSISTENZA POST-BELLICA	11.974	12.415	12.874
8. 3. 3.	ASSISTENZA GENERICA A MEZZO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	1.320	1.368	1.359
8. 3. 4.	SORDOMUTI E CIECHI	837.800	888.068	941.352
8. 3. 5.	ASSISTENZA AI PROFUGHI E AGLI STRANIERI	46.624	48.487	50.424
8. 3. 6.	INABILI AL LAVORO, INDIGENTI, MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO	6.665.000	7.064.900	7.488.794
8. 3. 9.	ALTRE	40.063.774	64.173	64.588
		47.793.502	8.251.422	8.736.402
8. 4. 0.	IGIENE E SANITA'			
8. 4. 1.	SPESE COMUNI	164.558	170.538	176.320
8. 4. 2.	ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALI	99.432	106.684	108.135
8. 4. 3.	IGIENE PUBBLICA E MALATTIE SOCIALI	40.015	42.802	45.790
8. 4. 4.	SERVIZI FARMACEUTICI	10	10	11
8 4. 5.	SERVIZI VETERINARI	1.254	1.304	1.356
8 4. 6.	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	181.416	187.946	194.740

999/28/12

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
8. 4. 7.	OPERE IGIENICHE E SANITARIE	59.925	67.548	116.495
8. 4. 8.	RICERCA SCIENTIFICA	20.980	21.998	23.083
8. 4. 9.	FONDO SANITARIO NAZIONALE	55.610.000	57.867.000	60.237.000
8. 4.10.	EDUCAZIONE SANITARIA, PROMOZIONE E AVANZAMENTO CULTURALE E TECNICO	13.860	14.414	14.990
8. 4.11.	PREVENZIONE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ASSISTENZA TECNICA	9.850	10.110	10.380
8. 4.12.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	16.380	17.030	17.684
8. 4.13.	ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO ED AGLI STRANIERI IN ITALIA	134.665	140.052	145.654
8. 4.14.	ALTRE	15.245	16.034	16.869
8. 4.15.	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	88.782	92.333	96.027
		56.456.371	58.755.803	61.204.535
8. 5. 0.	PENSIONI DI GUERRA E ALTRI ASSEGNI VITALIZI			
8. 5. 1.	SPESE COMUNI	22.680	23.585	24.527
8. 5. 2.	PENSIONI DI GUERRA	2.475.000	2.573.000	2.674.920
8. 5. 3.	ALTRI ASSEGNI VITALIZI	27.000	28.080	29.203
		2.524.680	2.624.665	2.728.650
	TOTALE DELLA SEZIONE 8	146.234.426	90.563.080	94.120.749
9. 0. 0.	SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
9. 1 0.	SPESE COMUNI			
9. 1. 0.	SPESE COMUNI	12.915	13.230	13.915
		12.915	13.230	13.915

999/28/13

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
9. 2. 0.	VIABILITA'			
9. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	1.763.200	2.583.328	2.503.461
9. 2. 2.	ANAS: CONTRIBUTO ORDINARIO	2.468.390	2.789.280	3.159.887
9. 2. 3.	ANAS: AUTOSTRADE	857.886	844.316	624.222
9. 2. 4.	ANAS: AMMORTAMENTO MUTUI	974.667	491.684	656.668
9. 2. 5.	ANAS: ALTRE EROGAZIONI	30.000	32.000	32.000
9. 2. 6.	ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' STATALE	488.000	585.000	520.000
9. 2. 7.	VIABILITA' NON STATALE	9.216	9.081	8.680
		6.591.360	7.334.689	7.504.918
9. 3. 0.	TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE			
9. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	25.000	25.000	25.000
9. 3. 2.	F.S.: NORMALIZZAZIONE CONTI E OBBLIGHI SERVIZIO PUBBLICO	6.676.400	3.708.000	3.708.000
9. 3. 3.	F.S.: AMMORTAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI	3.513.600	4.013.600	4.013.600
9. 3. 4.	F.S.: ALTRE EROGAZIONI	4.115.070	2.450.073	3.150.076
9. 3. 5.	FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE DIRETTA	1.116.300	1.446.379	1.688.352
9. 3. 7.	METROPOLITANE	212.364	342.364	342.364
		15.658.734	11.985.415	12.927.391
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE			
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE	1.000	1.040	1.082
9. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	229.531	237.658	245.610
9. 4. 2.	SOVVENZIONI E SUSSIDI	5.138.174	5.229.561	4.606.765
9. 4 3.	IMPIANTI E ATTREZZATURE	123.575	132.967	143.072

999/20/14

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		5.492.279	5.601.225	4.996.529
9. 5. 0.	MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA			
9. 5. 1.	SERVIZI GENERALI	914.357	698.382	678.277
9. 5. 2.	OPERE MARITTIME E PORTUALI	266.023	302.929	286.162
9. 5. 3.	CREDITO NAVALE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E CONFERIMENTI	1.170.007	820.007	880.007
9. 5. 4.	NAVIGAZIONE INTERNA	10	10	11
9. 5. 5.	EDILIZIA DI SERVIZIO	30.000	20.000	>>
		2.380.397	1.841.329	1.844.457
9. 6. 0.	AVIAZIONE CIVILE			
9. 6. 1.	SERVIZI GENERALI	75.934	78.951	82.098
9. 6. 2.	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	23.550	24.252	18.982
9. 6. 3.	OPERE AEROPORTUALI	600.000	987.372	755.304
9. 6. 4.	ASSISTENZA AL VOLO	274.100	285.854	296.642
		973.584	1.376.429	1.153.026
9. 7. 0.	POSTE E TELECOMUNICAZIONI			
9. 7. 1.	SERVIZI GENERALI	113.107	116.643	121.377
9. 7. 2.	AZIENDA POSTALE	2.641.995	2.489.144	2.364.377
9. 7. 3.	AZIENDA TELEFONICA	58.302	69.551	95.967
		2.813.404	2.675.339	2.581.721
	TOTALE DELLA SEZIONE 9	33.922.672	30.827.656	31.021.957

999/28/15

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
10. 0. 0.	SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
10. 1. 0.	OPERE IDRAULICHE			
10. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	40.075	10.449	10.023
10. 1. 2.	VIE NAVIGABILI	247.296	9.960	10.668
10. 1. 3.	ALTRE OPERE IDRAULICHE	808.219	440.269	366.764
		1.095.590	460.677	387.455
10. 2. 0.	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE			
10. 2. 1.	SPESE COMUNI	497.084	391.176	376.133
10. 2. 2.	AGRICOLTURA	2.393.405	2.470.830	2.557.830
10. 2. 3.	OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	1.042.113	796.341	835.392
10. 2. 4.	ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA	74.606	125.847	156.098
10. 2. 5.	ECONOMIA MONTANA E FORESTALE	283.358	291.105	299.376
10. 2. 6.	ALIMENTAZIONE	6.258	6.264	6.270
10. 2 9.	ALTRI	971.635	1.138.307	1.261.582
		5.268.458	5.219.870	5.492.681
10. 3. 0.	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO			
10. 3. 1.	SPESE COMUNI	56.985	57.895	59.248
10. 3. 2.	FONTI DI ENERGIA	645.666	1.014.432	913.719
10. 3. 3.	INDUSTRIA E ARTIGIANATO	3.177.113	3.475.742	2.733.296
10. 3. 4.	MINIERE	45.540	46.074	36.630

999/28/16

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
10. 3. 5.	TURISMO E CINEMATOGRAFIA	669.082	542.993	525.863
10. 3. 6.	COMMERCIO INTERNO	713.750	481.364	426.826
10. 3. 7.	COMMERCIO ESTERO	2.481.979	2.938.145	3.267.656
10. 3. 9.	ALTRI	992.200	1.042.797	1.044.046
		9.782.314	9.599.441	9.007.282
10. 9. 0.	OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI			
10. 9. 1.	SPESE GENERALI E COMUNI A PIU' SERVIZI	201.471	208.298	215.453
10. 9. 2.	ALTRI INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO	973.150	668.470	1.122.292
10. 9. 3.	RIPARAZIONI DANNI DI GUERRA	63.650	64.310	65.028
10. 9. 4.	INTERVENTI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITA'	625.317	788.597	740.750
10. 9. 5.	OPERE VARIE	685.803	742.798	631.265
10. 9. 6.	RICERCA SCIENTIFICA	437.168	476.831	522.957
10. 9. 7.	INTERVENTI TRAMITE LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO	4.900.400	19.370.100	20.225.775
10. 9. 9.	ALTRI	2.603.422	2.340.103	2.430.263
		10.490.380	24.659.506	25.953.783
	TOTALE DELLA SEZIONE 10	26.636.741	39.939.495	40.841.201
11. 0. 0.	SEZIONE XI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE			
11. 1. 0.	INTERVENTI A FAVORE DELLE REGIONI			
11. 1. 1.	FONDO COMUNE DA RIPARTIRE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	4.889.000	5.078.301	5.275.173
11. 1 2.	FONDO ORDINAMENTO REGIONALE	6.000.000	6.240.000	6.489.600
11. 1. 4.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI SICILIANA E SARDA	5.760.000	6.278.400	6.611.155

999/28/17

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
11. 1. 5.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	300	312	324
11. 1. 6.	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	12.776	14.127	16.492
11. 1. 7.	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	2.894.416	3.104.157	3.328.670
11. 1. 9.	ALTRI	645.400	799.400	430.600
		20.201.892	21.514.697	22.152.015
11. 2. 0.	INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI			
11. 2. 3.	FINANZIAMENTO BILANCI	11.109.250	9.923.050	9.954.042
11. 2. 4.	CONTRIBUTI VARI	46.200	47.368	48.583
11. 2. 9.	ALTRI	3.618.100	3.626.100	3.626.101
		14.773.550	13.596.518	13.628.726
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI			
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI	22.869	11.520	>>
		22.869	11.520	>>
	TOTALE DELLA SEZIONE 11	34.998.310	35.122.735	35.780.741
12. 0. 0.	SEZIONE XII - ONERI NON RIPARTIBILI			
12. 1. 0.	INTERESSI DI DEBITI			
12. 1. 1.	SUL DEBITO PUBBLICO PATRIMONIALE	53.344.366	60.737.832	62.567.131
12. 1. 2.	SU DEBITI DI TESORERIA E FLUTTUANTI	23.671.000	21.690.000	21.940.000
		77.015.366	82.427.832	84.507.131

999/28/18

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
12. 2. 0.	ONERI IN DIPENDENZA DELLA GUERRA			
12. 2. 1.	SPESE PER L' ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE	300.250	158.260	56.270
12. 2. 2.	RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA	19.435	19.559	19.688
12. 2. 9.	ALTRI	5	5	5
		319.690	177.825	75.964
12. 3. 0.	POSTE RETTIFICATIVE DELLE ENTRATE			
12. 3. 1.	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE	3.482.203	3.621.407	3.766.179
12. 3. 2.	VINCITE AL LOTTO	400.000	416.000	432.640
12. 3. 9.	ALTRE	1.710	1.778	1.850
		3.883.913	4.039.185	4.200.669
12. 4. 0.	FONDI SPECIALI E DI RISERVA			
12. 4. 0.	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	50.000	50.000	50.000
12. 4. 1.	FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	38.584.108	52.812.072	57.785.322
12. 4. 2.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. 4. 3.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	35.000	40.000	40.000
12. 4. 4.	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	300.000	300.000	300.000
12. 4. 9.	ALTRI	9.720.800	12.228.480	11.804.019
		50.189.908	66.930.552	71.479.341
12. 5. 0.	AMMORTAMENTI			
12. 5. 1.	BENI MOBILI	217.944	226.662	235.728
12. 5. 2.	BENI IMMOBILI	207.360	215.654	224.280

999/28/19

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		425.304	442.316	460.008
12. 6. 0.	FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO			
12. 6. 0.	FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO	50.000	50.000	50.000
		50.000	50.000	50.000
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI			
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI	14.573.000	15.447.380	16.374.223
		14.573.000	15.447.380	16.374.223
12. 8. 0.	TUTELA DELL'AMBIENTE			
12. 8. 0.	TUTELA DELL'AMBIENTE	253.483	267.660	228.951
		253.483	267.660	228.951
12. 9. 0.	ALTRE SPESE			
12. 9. 0.	ALTRE SPESE	3.039.173	1.315.090	1.314.869
		3.039.173	1.315.090	1.314.869
	TOTALE DELLA SEZIONE 12	149.749.837	171.097.840	178.691.157
20. 0. 0.	RIMBORSO DI PRESTITI			
20. 1. 0.	DEBITO PUBBLICO			
20. 1. 1.	BUONI DEL TESORO POLIENNALI	14.790.040	13.236.042	46.103.918
20. 1. 2.	ALTRI ALL' INTERNO	38.076.024	5.455.060	25.152.608

999/28/20

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		52.866.064	18.691.102	71.256.526
20. 2. 0.	ALTRI DEBITI			
20. 2. 1.	MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE	918.422	951.287	952.550
20. 2. 2.	ALTRI ALL' INTERNO	219.913	256.084	256.977
20. 2. 3.	ALTRI ALL' ESTERO	5.300	28.983	44.154
		1.143.635	1.236.354	1.253.681
		54.009.699	19.927.456	72.510.208

D) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale delle Aziende autonome 1988-1990

(*Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

999/36

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.484.870	9.255.493	10.037.071
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	706.793	789.241	883.341
TOTALE	9.191.663	10.044.733	10.920.412
ACCENSIONE DI PRESTITI	3.361.561	2.913.832	2.259.740
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.553.224	12.958.565	13.180.152
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.920.248	11.475.686	12.084.143
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.447.293	1.243.491	808.441
TOTALE	12.367.541	12.719.177	12.892.584
RIMBORSO DI PRESTITI	185.683	239.388	287.568
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.553.224	12.958.565	13.180.152
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-2.435.378	-2.220.193	-2.047.072
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.175.878	-2.674.444	-1.97 .172
RICORSO AL MERCATO	3.361.561	2.913.832	2.259.740
DI CUI :			
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	2.390.561	2.182.832	2.002.740

999/38/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	7.693.306	8.333.625	8.958.588
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	458.962	531.880	612.125
CATEGORIA III - REDDITI	9.801	10.143	10.488
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	322.802	379.845	455.870
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	8.484.870	9.255.493	10.037.071
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.150	1.200	1.330
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	705.643	788.041	882.011
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	706.793	789.241	883.341
TOTALE	9.191.663	10.044.733	10.920.412

999/40/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.683.606	6.946.748	7.220.417
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.026.077	1.081.220	1.139.415
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.805.110	1.854.876	1.912.484
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	84.695	87.161	89.725
CATEGORIA V - INTERESSI	233.880	277.088	321.126
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	325.288	382.455	458.637
DI CUI AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	705.643	788.041	882.011
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	55.950	58.096	60.329
TOTALE TITOLO I	10.920.248	11.475.686	12.084.143
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.447.293	1.243.491	808.441
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.447.293	1.243.491	808.441
TOTALE	12.367.541	12.719.177	12.892.584

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.097.315	2.270.958	2.475.978
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.354.000	1.468.881	1.588.693
TOTALE	3.451.315	3.739.840	4.064.672
ACCENSIONE DI PRESTITI	340.000	300.000	300.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.791.315	4.039.840	4.364.672
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.556.528	2.773.652	3.015.223
DI CUI . AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.194.000	1.218.881	1.288.693
TOTALE	3.750.528	3.992.533	4.303.916
RIMBORSO DI PRESTITI	40.787	47.307	60.756
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.791.315	4.039.840	4.364.672
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-459.213	-502.693	-539.244
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-299.213	-252.693	-239.244
RICORSO AL MERCATO	340.000	300.000	300.000

999/44.1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.896.363	2.047.902	2.215.351
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	56.002	67.751	94.667
CATEGORIA III - REDDITI	2.445	2.800	3.155
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	142.505	152.505	162.805
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.097.315	2.270.958	2.475.978
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	300	300	300
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.353.700	1.468.581	1.588.393
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.354.000	1.468.881	1.588.693
TOTALE	3.451.315	3.739.840	4.064.672

999/46/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	476.875	498.734	512.752
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	92.157	93.950	98.870
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	175.504	181.953	188.547
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	328.954	386.305	462.604
DI CUI . AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA V - INTERESSI	42.039	45.529	55.156
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	87.070	98.070	108.370
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.353.700	1.468.581	1.588.393
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	230	530	530
TOTALE TITOLO I	2.556.528	2.773.652	3.015.223
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.193.700	1.218.581	1.288.393
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	300	300	300
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.194.000	1.218.881	1.288.693
TOTALE	3.750.528	3.992.533	4.303.916

993/48/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.600.864	5.192.752	5.535.383
TOTALE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.273.726	4.758.866	4.586.809
TOTALE	5.801.969	6.365.210	6.075.966
RIMBORSO DI PRESTITI	327.138	433.886	948.574
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	327.138	433.886	948.574
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	17.013	17.013	17.013
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.503.929	1.582.030	1.464.844
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.800	3.800	3.800
TOTALE TITOLO I	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.597.014	5.188.902	5.531.533
TOTALE TITOLO II	4.600.864	5.192.752	5.535.383
TOTALE	6.129.106	6.799.096	7.024.540

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	318.970	326.404	334.136
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	181.300	191.805	203.307
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	474.911	582.328	494.526
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	68.881	54.554	51.859
CATEGORIA V - INTERESSI	470.265	436.818	390.358
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.240	3.369
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.914	4.031
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	7.000	7.280	7.571
TOTALE TITOLO I	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	4.161.881	4.527.021	4.254.964
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	111.845	231.845	331.845
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	4.273.726	4.758.866	4.586.809
TOTALE	5.801.969	6.365.210	6.075.966

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.550.075	2.584.688	2.631.741
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.500	29.000	30.500
TOTALE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.488.158	2.518.338	2.560.554
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	87.060	92.794	98.914
TOTALE	2.575.218	2.611.132	2.659.468
RIMBORSO DI PRESTITI	2.358	2.557	2.774
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	61.918	66.351	71.187
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.358	2.557	2.774
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.270.153	2.300.559	2.342.069
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	78.173	78.673	79.173
CATEGORIA III - REDDITI	5.450	5.457	5.500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	196.300	200.000	205.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.550.075	2.584.688	2.631.741
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	27.500	29.000	30.500
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	27.500	29.000	30.500
TOTALE	2.577.575	2.613.688	2.662.241

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	422.243	422.243	422.243
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	100	100	100
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.924.229	1.953.858	1.994.592
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	11.365	11.465	11.665
CATEGORIA V - INTERESSI	26.350	26.151	25.934
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	76.000	75.150	75.150
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	27.500	29.000	30.500
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	370	370	370
TOTALE TITOLO I	2.488.158	2.518.338	2.560.554
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	87.060	92.794	98.914
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	87.060	92.794	98.914
TOTALE	2.575.218	2.611.132	2.659.468

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Senato (*) con le modificazioni derivanti dalla seconda Nota di variazioni (Vedi gli stampati Camera nn. 2044/1-*ter*, 2044/1-A-*ter*, 2044/2-*ter*, 2044/4-*ter*, 2044/5-*ter*, 2044/7-*ter*, 2044/8-*ter*, 2044/9-*ter*, 2044/10-*ter*, 2044/12-*ter*, 2044/13-*ter*, 2044/14-*ter*, 2044/15-*ter*, 2044/16-*ter*, 2044/17-*ter*, 2044/18-*ter*, 2044/19-*ter*, 2044/20-*ter*, 2044/21-*ter*, 2044/22-*ter*) (**) e con le seguenti ulteriori modificazioni (le parti modificate sono contrassegnate in **neretto**)

(*) *Per tale testo, v. gli stampati dal n. 471/1 al n. 471/22 e n. 471*-Errata corrige *e* Errata corrige *n. 2, con le modificazioni derivanti dalla Nota di variazioni (v. gli stampati dal n. 471/1*-bis *al n. 471/22*-bis*).*

(**) *Corrispondenti agli stampati Senato 471/1*-ter, *471/1-A*-ter, *471/2*-ter, *471/4*-ter, *471/5*-ter, *471/7*-ter, *471/8*-ter, *471/9*-ter, *471/10*-ter, *471/12*-ter, *471/13*-ter, *471/14*-ter, *471/15*-ter, *471/16*-ter, *471/17*-ter, *471/18*-ter, *471/19*-ter, *471/20*-ter, *471/21*-ter, *471/22*-ter.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
1023	Imposta sul reddito delle persone fisiche	**87.410.000.000.000**	**84.470.000.000.000**
1024	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	**18.250.000.000.000**	**17.800.000.000.000**
	... Omissis ...		
1026	Ritenute sugli interessi e redditi di capitale ..... (*vedi nota*)	19.450.000.000.000	19.450.000.000.000
	. Omissis ...		

1026 Variazione proposta per lire 1.750 miliardi in applicazione della legge finanziaria 1988 e per lire 2.000 miliardi in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... *Omissis* ...		
1105	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**380.000.000**	**380.000.000**
	... *Omissis* ...		
1109	Spese postali e telegrafiche	**220.000.000**	**220.000.000**
1110	Spese per studi, indagini e rilevazioni	**100.000.000**	**100.000.000**
	... *Omissis* ...		
1113	Fitto di locali ed oneri accessori	**1.200.000.000**	**1.300.000.000**
1114	Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in relazione all'automazione con sistema elettronico del servizio di documentazione e di analisi dell'informazione. Spese necessarie al funzionamento di detto sistema	**1.000.000.000**	**1.100.000.000**
	... *Omissis* ...		
1117	Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri ad incontri di studio, convegni e congressi	**150.000.000**	**150.000.000**
	.. *Omissis* ...		

Segue: **TABELLA N. 1/A** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
1631	Spese di ufficio	**290.000.000**	**290.000.000**
	.. *Omissis* ..		
1633	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**95.000.000**	**95.000.000**
	... *Omissis* ...		
1637	Spese per l'attuazione di corsi facoltativi di lingua tedesca	**700.000.000**	**700.000.000**
	.. *Omissis* ...		
2531	Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonchè per le spese riservate, da assegnare al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)	**403.000.000.000**	**403.000.000.000**
	... *Omissis* ...		
2982	Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
	. *Omissis* ...		
3212	Spese postali e telegrafiche	**45.000.000**	**45.000.000**
3213	Fitto di locali ed oneri accessori	**4.858.000.000**	**4.858.000.000**
3215	Spese di ufficio	**10.000.000**	**10.000.000**
3216	Spesa per il personale assunto con contratto di diritto privato per incarichi speciali	**400.000.000**	**400.000.000**
	... *Omissis* ...		

Segue: **TABELLA N. 1/A** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	CATEGORIA IX		
	Spese non ripartibili		
3411	**Fondo da ripartire per le esigenze connesse con l'attività di coordinamento del Dipartimento del Mezzogiorno** (*nuova istituzione*)	**9.000.000.000**	**9.000.000.000**
	... *Omissis* .		
3584	Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	**290.000.000**	**290.000.000**
3585	Spese di ufficio	**2.800.000.000**	**2.900.000.000**
3586	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**500.000.000**	**530.692.000**
	... *Omissis* ...		
3588	Spese postali e telegrafiche	**50.250.000**	**50.250.000**
	... *Omissis* ...		
3593	Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per la partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri ad incontri di studio, convegni e congressi	**150.000.000**	**150.000.000**
	.. *Omissis* . .		

Segue: **TABELLA N. 1/A** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
3596	Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al proprio personale comandato a prestare servizio presso gli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali	**5.000.000.000**	**5.576.411.000**
	... *Omissis* ...		
3599	Spese telefoniche	**650.000.000**	**650.000.000**
	... *Omissis* ...		
6366	Compensi per speciali incarichi	**100.000.000**	**100.000.000**
6367	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'ufficio - di consigli, comitati e commissioni	**80.000.000**	**80.000.000**
	... *Omissis* ..		
6369	Spese per studi, indagini e rilevazioni	**50.000.000**	**50.000.000**
	... *Omissis* ...		
6529	Documentazione planimetrica e cartografica del territorio, documentazione rischio nucleare, rischio chimico, rischio sismico, rischio di alluvione	**130.000.000**	**130.000.000**
	... *Omissis* ...		

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
4420	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti adibiti ai servizi dell'amministrazione centrale e provinciale	**1.606.200.000**	**1.606.200.000**
	... Omissis ...		
6805	Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato	**7.410.000.000.000**	**7.060.000.000.000**
	... Omissis ...		

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis .		
1086	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di consigli, comitati e commissioni	**280.000.000**	**280.000.000**
	... Omissis ...		
1090	Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente per il funzionamento dello schedario generale meccanizzato del personale, del servizio di fotoriproduzione presso l'amministrazione centrale e dei servizi meccanografici presso le intendenze di finanza. Spese per il funzionamento e per gli appalti inerenti ai servizi stessi	**391.000.000**	**391.000.000**
1091	Fitto di locali ed oneri accessori	**3.100.000.000**	**3.300.000.000**
1092	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**2.100.000.000**	**2.100.000.000**
1093	Spese postali e telegrafiche	**3.600.000.000**	**4.520.916.000**
	... Omissis ...		

Segue: **TABELLA N. 3** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
1099	Spese di ufficio per le intendenze di finanza. Spese per l'espletamento di prove scritte di concorsi indetti dall'amministrazione finanziaria	**11.100.000.000**	**11.100.000.000**
	.. *Omissis* ..		
1101	Spese telefoniche	**900.000.000**	**900.000.000**
1102	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione (Spese obbligatorie)	**950.000.000**	**950.000.000**
	.. *Omissis* ...		
2741	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di consigli, comitati e commissioni	**380.000.000**	**380.000.000**
	... *Omissis* ...		
2744	Provvista, trasporto, installazione, manutenzione e riparazione dei beni mobili. Spese per la stampa del bollettino estrazionale del lotto. Spese d'ufficio	**1.020.000.000**	**1.020.000.000**
	.. *Omissis* ...		
3463	Fitto di locali ed oneri accessori	**3.970.000.000**	**4.331.102.000**
3464	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**580.000.000**	**580.000.000**
	... *Omissis* ...		

Segue: **TABELLA N. 3** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
3855	Spese per l'acquisto, noleggio, manutenzione ed il trasporto di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente per il funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari e dei reparti meccanografici presso gli uffici periferici. Spese per l'attrezzatura occorrente al funzionamento degli uffici periferici e per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato	**7.800.000.000**	**8.900.000.000**
3857	Fitto di locali ed oneri accessori	**23.950.000.000**	**23.950.000.000**
3858	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**300.000.000**	**300.000.000**
	.. *Omissis* .		
3860	Spese di ufficio	**24.600.000.000**	**24.600.000.000**
	... *Omissis* .		
4654	Spese per la esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato	**54.850.000.000**	**66.850.000.000**
	. *Omissis* ...		
4661	Spese di ufficio	**13.650.000.000**	**13.650.000.000**
	... *Omissis* ...		
4669	Fitto di locali e relativi oneri accessori per i centri di servizio	**4.400.000.000**	**4.400.000.000**
	... *Omissis* ...		
4675	Spese telefoniche	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**
	... *Omissis* ...		

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
1577	**Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni anche di carattere economico all'estero e in Italia, ivi comprese, per queste ultime, spese di rappresentanza ed ospitalità, e per l'invio di delegati alla CEE, alla CEEA, alla NATO e all'OCSE. Indennità e rimborso spese di trasporto per le relative missioni. Spese di rappresentanza all'estero anche per rappresentanti ufficiali del Governo italiano** (*modificata la denominazione*)	12.000.000.000	14.000.000.000
	... Omissis ...		
2041	**Spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di informazione e di penetrazione economico-commerciale. Spese per la raccolta e la elaborazione di dati di carattere economico commerciale, ivi comprese le spese di acquisto e di gestione di attrezzatura informatica e consulenze di carattere economico, statistico ed informativo. Spese per iniziative pubblicitarie, propagandistiche e divulgative. Spese per assistenza giuridica. Spese per l'effettuazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di informazione tecnica, nonchè di viaggi di istruzione – in Italia e all'estero – ivi comprese le spese di trasporto, vitto e alloggio, per il personale della carriera degli assistenti commerciali e per gli accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi** (*modificata la denominazione*)	1.000.000.000	1.050.000.000
	... Omissis ...		

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
2103	Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità di: combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per aeromobili - Spese di gestione reti di distribuzione - Spese accessorie	**128.000.000.000**	**113.000.000.000**
2104	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità di: combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e grassi per autotrazione, per la navigazione e per il funzionamento di impianti a terra - Spese per la conduzione dei depositi e delle reti di distribuzione - Spese accessorie	**81.817.200.000**	**55.000.000.000**
2106	Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e riscaldamento, per lavanderie ed impianti di distruzione rifiuti, nonchè refettori e mezzi campali - Combustibili solidi - Spese per la conduzione degli impianti	**117.904.500.000**	**118.000.000.000**
2107	Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato	**96.000.000.000**	**96.000.000.000**
	... Omissis ...		
2808	Indennizzi per imposizione di servitù militari - Spese per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, acquisto mappe per notifiche atti - Spese per compensi a tecnici e professionisti privati per compilazione elaborati - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**
	... Omissis ...		

Segue: **TABELLA N. 12** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
3001	Cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta - Spese per il funzionamento degli enti e stabilimenti del servizio sanitario e per la manutenzione dei relativi materiali ed attrezzature, ivi comprese le spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione degli effetti ed arredi ospedalieri per corredo infermi, spese per i servizi di dispensa, cucina e lavanderia ammalati, spese per disinfettanti, generi di pulizia e risanamento igienico; spese e compensi per suore - Miglioramenti e sostituzione per il mantenimento della consistenza di materiali ed attrezzature sanitarie - Spese per i laboratori, gabinetti scientifici - Spese per studi e ricerche - Spese per la codificazione dei materiali - Profilassi ed igiene per enti, corpi e navi - Spese per il funzionamento degli organi medico-legali - Cure balneo-termali, idropiniche, inalatorie ed altre complementari - Acquisto di medicinali, medicature e materiale sanitario di consumo, ad esclusione delle scorte, anche per uso zooiatrico e per infermerie operaie	**87.652.680.000**	**89.000.000.000**
	... Omissis ...		
7231	Fornitura ed installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, apparecchiature ed impianti per il servizio meteorologico, costruzione di alloggi di servizio e sistemazione logistica del personale dell'aeronautica impiegato in tale attività comprese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni. Connesse spese per gli uffici tecnici e cantieri di lavoro. Costruzione, rinnovamento, ammodernamento e completamento delle infrastrutture connesse con i servizi del traffico aereo civile. Attrezzature ed impianti fissi per produzione e distribuzione energia elettrica	**8.600.000.000**	**22.700.000.000**
	... Omissis .		
8001	Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare. Acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi	**66.000.000.000**	**103.000.000.000**
	.. Omissis ...		